

16

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.41 PROFESSIONE

Nuova procedura di verifica on line per il DURC

p.46 AGEVOLAZIONI

Novità del DL 69/2013 per l'acquisto di impianti e macchinari

p.51 ANTINCENDIO

Applicazione della legge penale in materia antincendio

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **31 luglio 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Lavoro, previdenza e professione – Energia – Appalti - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Rifiuti e bonifiche – Edilizia e urbanistica – Antincendio e prevenzione incendi – Chimica e alimentare	20
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Lavoro, previdenza e professione – Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Sicurezza ed igiene del lavoro - Rifiuti e bonifiche - Immobili	29
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
DURC: RILASCIO IN CASO DI CREDITI VERSO LA PA - AL VIA LA NUOVA PROCEDURA DI VERIFICA ON LINE	
<i>Il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità di rilascio e utilizzo del Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili verso le pubbliche amministrazioni. L'Inps ha reso nota la nuova procedura per la verifica on line della regolarità contributiva</i>	
Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 26.luglio 2013 - n. 31	41
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	
AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI E MACCHINARI - NOVITÀ DEL D.L. 69/2013	
<i>L'art. 2 del D.L. 21.6.2013, n. 69, ha introdotto una sorta di nuova "legge Sabatini", a beneficio delle imprese che acquisiscono, anche mediante leasing, nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo. In particolare, è prevista l'erogazione di finanziamenti, di durata non superiore ai 5 anni, che potranno arrivare a coprire l'intero costo agevolabile, individuato a norma di un decreto attuativo di prossima emanazione. In ogni caso, è fissato il limite di euro 2 milioni di finanziamento per impresa beneficiaria, alla quale sarà altresì concesso un contributo rapportato agli interessi del predetto prestito, che potrà essere assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), L.23.12.1996, n. 662).</i>	
Sandro Cerato, Michele Bana, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, n. 28, 19 luglio 2013	46

Antincendio e prevenzione incendi

PROBLEMATICHE APPLICATIVE SULLA LEGISLAZIONE PENALE IN MATERIA ANTINCENDIO

Per ovviare all'eccesso casistico esistente nella precedente frammentata legislazione posta a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il nuovo legislatore è ricorso alla cosiddetta "tecnica di normazione sintetica" per formulare gran parte dei nuovi precetti sanzionati penalmente. Questo ha creato, però, alcune difficoltà, tra i vari organi di vigilanza, nell'individuazione dei precetti violati da contestare in quanto il rinvio della norma contenente la sanzione penale agli allegati tecnici ha reso inevitabilmente meno agevole l'esatta identificazione del precetto penale, che in questo modo può prestarsi a errate interpretazioni, nonché a fuorvianti applicazioni. Solo attraverso il "criterio sanzionatorio speciale", introdotto dal più moderno legislatore, si è cercato di superare questo problema, attraverso la riconducibilità a unità delle violazioni dei precetti inerenti ai requisiti di sicurezza omogenei specificati negli Allegati al D.Lgs. n. 81/2008, confermando che le fonti integratrici, che completano in chiave tecnica il precetto penale, possono concorrere a renderlo più preciso o meno vago.

Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 23 luglio 2013 - n. 14

51

Sicurezza ed igiene del lavoro

SICUREZZA - DAL "DECRETO DEL FARE" ALCUNE SEMPLIFICAZIONI TRA RINVII E NUOVE CRITICITÀ

Dopo un controverso iter il Governo ha finalmente messo a punto, con decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", un primo pacchetto di misure urgenti finalizzate al rilancio del "sistema Italia" agendo su varie leve tra le quali quella della semplificazione degli adempimenti gestionali di carattere formale da parte delle imprese.

Inevitabilmente, quindi, anche la materia della salute e della sicurezza sul lavoro è stata attratta da questi interventi emergenziali in quanto, com'è stato da più parti evidenziato, con l'avvento del D.Lgs. n. 81/2008 è stato registrato un aumento, a tratti abnorme, del carico degli obblighi di ogni tipo andando paradossalmente anche in contrasto con gli stessi principi ispiratori della riforma contenuti nella legge delega n. 123/2007.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente e Sicurezza, 23 luglio 2013 - n. 14

60

Ambiente

SEMPLIFICAZIONE AMBIENTALE: CON LA NUOVA AUA BASTA UN'UNICA DOMANDA DA INVIARE TRAMITE WEB

La normativa che si commenta costituisce l'ennesimo intervento di semplificazione che, al sistema "chirurgico" di eliminazione di passaggi burocratici non sempre necessari, preferisce l'accorpamento di competenze, nell'ambito di un provvedimento amministrativo unico.

Xavier Santiapichi, Sandro Campilongo, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 20 luglio 2013 - n. 30

76

Ambiente

AMBIENTE - DALLE ACQUE AI SEDIMENTI LE NOVITÀ NEL "DECRETO DEL FARE"

Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso delle operazioni di bonifica; materiali di scavo e dragaggi; materiali di riporto; sedimenti; emergenze legate alla gestione dei rifiuti. Questi i temi ambientali trattati dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cosiddetto "decreto del fare"), pubblicato sul S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144. Ulteriori sviluppi potrebbero derivare dalla conversione in legge del decreto legge.

Federico Pares, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 23 luglio 2013 - n. 14

79

Energia

CERTIFICATI VERDI - RILEVAZIONE CONTABILE IN BASE ALL'OIC 7

I certificati verdi sono titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (Gse) a fronte di produzione di energia da fonte rinnovabile da parte di impianti che hanno ottenuto la qualifica di Impianti alimentati da fonti rinnovabili (Iafr), previo accertamento della loro conformità a determinati parametri e requisiti tecnici. La contabilizzazione dei certificati verdi riguarda sia i soggetti che producono o importano energia elettrica da fonti non rinnovabili (obbligati al loro acquisto), sia i soggetti che producono energia da fonte rinnovabile (interessati alla loro vendita) e sia le società di trader (interessate ad un margine di intermediazione).

L'Organismo italiano di contabilità ha recentemente approvato in via definitiva il Principio contabile Oic 7 allo scopo di "definire i criteri della rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa".

Giacomo Vivoli , Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, n. 28, 19 luglio 2013

83

Chimica e alimentare

IL RISCHIO BIOLOGICO DA AGHI E TAGLIANTI

L'esposizione occupazionale al rischio biologico è un evento grave e frequente che riguarda, nel mondo, milioni di lavoratori del settore sanitario. Nell'adempimento delle proprie molteplici funzioni, gli operatori sanitari e gli ausiliari addetti ai servizi socio-sanitari sono esposti al contatto accidentale con sangue e con altri materiali biologici potenzialmente infetti, con una frequenza largamente superiore a quella osservabile nella popolazione (esposizione occupazionale). Fra i molti patogeni trasmissibili per via ematica acquisiti attraverso questa modalità, quelli più rilevanti sono HIV e i virus dell'epatite B (HBV) e C (HCV). La rilevanza del tema ha portato all'approvazione della direttiva 2010/32/UE sulla prevenzione delle punture e dei tagli nel settore ospedaliero e sanitario che avrebbe dovuto essere recepita da ogni Stato membro della Comunità entro l'11 maggio 2013.

Gabriella De Carli, Vincenzo Puro, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 23 luglio 2013 - n. 14

88

L'ESPERTO RISPONDE

Appalti - Immobili - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Lavoro, previdenza e professione

92

News



Lavoro, previdenza e professione

■ **Categorie in ordine sparso sulle polizze obbligatorie - Tecnici in ritardo**

Ordini a due velocità sulle assicurazioni. Mentre la pressione del Cup comincia a farsi forte sull'ipotesi di una proroga, le categorie si muovono ciascuna per conto proprio. Così qualcuno è riuscito a precorrere i tempi, sottoscrivendo una convenzione e mettendo in regola gli iscritti. Altri, invece, stanno procedendo con qualche tentennamento in più e si muovono sul filo del termine massimo, fissato per il prossimo 15 agosto.

Le professioni tecniche sono ancora lontane dai requisiti indicati dalla legge. Gli ingegneri valutano che, al momento, ci sono circa 100mila professionisti che dovrebbero assicurarsi: i lavoratori dipendenti e quelli che non esercitano sono esentati. Di questi, non più del 40% ha la copertura. Numeri simili arrivano dai geometri. Anche per loro, su circa 110mila iscritti, si stima un 30% di assicurati. Nessuna cifra precisa dagli architetti che, comunque, dovrebbero essere in linea con gli altri colleghi dell'area tecnica. Insomma, almeno metà dei progettisti non ha ancora fatto questa spesa.

Al di là delle scadenze fissate per legge, resta la convinzione diffusa che un'ulteriore proroga sia ancora possibile. Così molti, in tempo di crisi, preferiscono risparmiare qualche centinaio di euro, finché ne hanno la possibilità, anche se questo significa prendersi dei grossi rischi. Addirittura, qualcuno ha in programma di sottoscrivere la polizza a ridosso del termine e, se ci dovesse essere il rinvio, esercitare il diritto di recesso all'ultimo secondo.

I Consigli nazionali, dal canto loro, stanno completando il lavoro sul fronte delle convenzioni. A fare eccezione sono i geometri, che già da due anni ne hanno sottoscritta una con Marsh, rinnovando quella che avevano. Gli ingegneri, invece, hanno preferito non firmare accordi ma selezionare le offerte presenti sul mercato che rispettano alcuni requisiti di qualità. La circolare che elenca queste offerte con il bollino del Consiglio nazionale è stata appena diffusa e contiene il via libera per sei polizze: Aec master broker, Gava broker, Link broker, Consulbrokers, Aon e Marsh. Oltre a quella di Inarcassa, offerta da Willis. Gli architetti, invece, si sono affidati a un avviso pubblico per selezionare le compagnie con le quali sottoscrivere una convenzione. Si tratta di una formula aperta, per ottenere più accordi da sottoporre ai propri iscritti. Alla chiusura dei termini sono pervenute tre offerte, che saranno esaminate entro fine mese.

Sono, invece, le professioni economico-legali a dettare il passo più corretto. La best practice in assoluto è rappresentata dai notai, la prima categoria professionale ad aver stipulato, nel 1999, un'assicurazione che copre tutti gli iscritti all'Ordine per la responsabilità civile. Nel 2006 l'assicurazione è diventata obbligatoria per legge ed è stata stipulata attraverso un bando di gara europeo. Tutti i notai sono assicurati con un massimale pari ad almeno 3 milioni di euro, come previsto da un decreto dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico, ma alcune migliaia hanno deciso di estendere l'assicurazione a un importo superiore, con massimali che vanno dai 7.500.000 fino a 50 milioni.

Anche i dottori commercialisti offrono ai propri iscritti una convenzione stipulata con la compagnia Chartis Europe S.A. a partire dal 2010, alla quale hanno già aderito più di 10mila professionisti. La polizza è fatta "su misura" del professionista a seconda dell'attività svolta e del grado di responsabilità civile. In base a questi parametri variano anche i massimali, che vanno dai 250mila euro ai 15 milioni, mentre il premio minimo parte da 260 euro.

Storia simile e stessa compagnia assicurativa anche per i consulenti del lavoro. Il Consiglio nazionale ha stipulato una convenzione quadro con un broker assicurativo invitando gli iscritti a stipulare contratti assicurativi specifici in base alle reali esigenze legate alla professione. A oggi, oltre due terzi dei 27.500 iscritti hanno attivato la copertura assicurativa.

Ancora al palo, invece, gli avvocati. Dopo che l'Antitrust ha accolto la richiesta del Codacons di bloccare la convenzione tra la Cassa forense e le Assicurazioni Generali, a causa di problematiche di tipo concorrenziale, il Consiglio nazionale forense studia l'ipotesi di una polizza collettiva. Anche se l'obbligo di stipulare una polizza non scatterà il prossimo 13 agosto ma, come prevede la legge forense 247/2012, dopo che il ministero della Giustizia avrà determinato le condizioni essenziali e i massimali minimi.

(Serena Riselli, Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi, 16 luglio 2013)

■ **Crediti verso la Pa cedibili in assenza di debiti previdenziali**

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) può essere rilasciato – pur in presenza di una "pendenza" verso gli enti pubblici di previdenza – se il soggetto che lo richiede è, nel contempo, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e del Servizio sanitario nazionale e questo credito è di importo «almeno pari agli oneri contributivi accertati» (e non ancora versati da parte del soggetto titolare del credito certificato). In questo caso, però, il rilascio deve avvenire secondo delle specifiche modalità tecniche, fissate dal Decreto 13 marzo 2013 del ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165/13 di ieri.

Il provvedimento era atteso da tempo e interviene a valle della delega contenuta nel corpo del comma 5 dell'articolo 13-bis del DL 52/12, dove si demandava proprio ad un apposito decreto la disciplina delle modalità d'attuazione del rilascio del Durc (in questa casistica specifica), in modo che fosse assicurata «l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica». Con esso, si chiarisce definitivamente che gli enti preposti al rilascio del Durc – su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati in argomento e che, nel contempo, è però "indietro" nel versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – possono (rectius, devono) emettere il documento sul quale, però, devono specificare che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'articolo 13-bis citato, nonché l'importo del relativo debito contributivo. Tale ultima indicazione, in particolare, servirà alle stazioni appaltanti e alle possibili banche cessionarie del credito certificato, le quali, su disposizione espressa del Dm pubblicato ieri, d'ora innanzi dovranno porre in essere ulteriori adempimenti tecnici (e sostanziali). Nell'ipotesi, infatti, di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento (da parte di pubbliche amministrazioni) di stati d'avanzamento lavori o di prestazioni per servizi e forniture, la stazione appaltante deve versare quanto dovuto dal suo creditore agli enti di previdenza – ora chiaramente indicato sul Durc stesso – direttamente a questi ultimi (sostituendosi, dunque, all'appaltatore in debito con la "previdenza", ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del Dpr 207/10).

Viene, poi, stabilito dal decreto 13 marzo 2013 che – in caso di cessione del credito verso la Pa ad una banca – quest'ultima possa «validamente accettarlo» (o può legittimamente «anticiparne l'incasso») solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc medesimo. In altri termini, se il creditore della Pa si rivolge alla banca per cedere/scontare il suo diritto, lo potrà fare solo se avrà prima regolarizzato il proprio debito verso gli enti di previdenza. Unica alternativa a ciò è la sottoscrizione, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, di un'apposita delegazione di pagamento (all'Inps) rilasciata alla banca per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. In tal caso – specifica sempre il DM – se l'importo riconosciuto dalla banca al creditore risultasse inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l'estinzione parziale del debito contributivo.

(Amedeo Sacrestano, Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi, 17 luglio 2013)

■ **Meccatronica con i freni tirati**

La meccatronica è uno dei cuori pieni della modernità.

La meccanica è stata la struttura industriale portante – ma anche la prospettiva concettuale – dell'Ottocento e del Novecento. L'elettronica ha rappresentato la frontiera tecnologica più avanzata dalla seconda metà del secolo scorso.

Il manifatturiero ritrovato è oggi riassumibile nella formula accattivante di Chris Anderson dei "Makers" (gli artigiani digitali) o negli scritti più tradizionali dell'economista di Harvard Gary Pisano (fondamentale per il "back to manufacturing" dell'amministrazione Obama).

In questo nuovo campo – economico ma anche simbolico – appare centrale un canone ibrido delle due categorie tecno-produttive: appunto, la meccatronica. Con i limiti, ma anche con i punti di forza del suo modello produttivo, l'Italia c'è.

C'è prima di tutto sotto il profilo della reazione alla crisi innescatasi con il contagio al manifatturiero del collasso dell'economia finanziaria: nel 2008, anno in cui gli impiegati della fallita Lehman Brothers venivano fotografati con gli scatoloni in mano, la meccatronica italiana riusciva a fatturare 352 miliardi di euro, 91 dei quali destinati all'export; nel 2009, anno in cui il virus della turbofinanza ha incominciato ad attecchire nel sistema industriale di tutto il mondo, il giro d'affari complessivo della meccatronica italiana è sceso a 286 miliardi di euro (di nuovo, circa un terzo ottenuto sui mercati internazionali); nel 2010 la prima risposta positiva da parte del sistema industriale italiano, la cui meccatronica ha ottenuto ricavi aggregati per circa 300 miliardi di euro (una ottantina da export); nel 2011 il vero recupero a 319 miliardi di euro di fatturato: una novantina di miliardi l'export, ormai ai livelli precrisi, mentre continuano a mancare - rispetto a tre anni prima - 35 miliardi di mercato interno. L'anno scorso, la stabilizzazione: ricavi aggregati a 321,4 miliardi e di nuovi export a 90 miliardi di euro.

Al di là dei numeri assoluti, appare interessante la dinamica intra-europea, o meglio pan-europea. Nel senso che la meccatronica, insieme all'automotive, è il comparto che si presta meglio a essere interpretato con una logica di ispirazione krugmaniana: l'Europa come una "Region", una delle macro-piattaforme in cui la manifattura internazionale si è riorganizzata con l'ultima globalizzazione.

Da questo punto di vista, per il nostro Paese prima di tutto viene confermata la simmetria minoritaria rispetto alla Germania. Ancora una volta, in uno dei comparti che rappresenta una sorta di infrastruttura che pervade tutta la manifattura globale, esiste una analogia italo-tedesca. A debite proporzioni, però. Secondo l'Eurostat, infatti, l'Unione europea a 27 membri ha 156.154 imprese specializzate nella meccatronica. Di queste, 25.036 sono in Germania. L'Italia ne ha 30.496. Naturalmente il peso specifico dei singoli sistemi produttivi nazionali è ricavabile dall'incidenza degli addetti: su poco meno di quattro milioni di addetti, 1,7 milioni operano nel manifatturiero tedesco; 650mila in quello italiano. Per citare l'altro sistema nazionale che rappresenta un caposaldo del manifatturiero continentale, in Francia le aziende della meccatronica sono 9.635 e danno lavoro a mezzo milione di persone. Il numero medio degli addetti per impresa in Italia è di 22. In Francia è di 52. In Germania è di 68. «Dunque – nota l'economista Mauro Zangola – ancora una volta, non solo nei confronti della Germania, ma anche della Francia, si pone la questione dimensionale».

Il problema non è tanto la constatazione di una sub-ottimalità propria di una taglia inferiore agli standard europei: l'efficienza - soprattutto in alcune fasce di addetti - è pari se non superiore a quella tedesca; il tema è l'assenza di strutture industriali di grandi dimensioni, le quali possano collocarsi nelle parti alte delle catene della fornitura del manifatturiero industriale, trattenendo porzioni più cospicue di valore aggiunto e soprattutto avendo un ruolo meno ancillare nel grande gioco del capitalismo globale. «La meccatronica – osserva Giampaolo Vitali, industrialista del Ceris-Cnr e segretario del Gruppo economisti di impresa – svolge una tipica funzione di fluidificante tecnologico e di fornitrice di sistemi e di servizi per le grandi imprese che si occupano, in prima battuta, di automotive, di aeronautica e di aerospazio».

In realtà, però, i suoi prodotti pervadono tutta la manifattura internazionale. È certo possibile offrire i tuoi prodotti a Giacarta e a Los Angeles, a Shanghai e a Mumbai, da Nichelino o da Reggiolo, da Sesto Fiorentino o da Treviso: il nodo è se la tua azienda ha mille dipendenti o ne ha soltanto cinquanta, con tutti gli annessi e connessi in termini di capacità di fuoco commerciale, solidità patrimoniale e sostanza tecnologica.

Il futuro della meccatronica italiana appare dunque strategico per le sorti di tutto il nostro manifatturiero. Non soltanto per la sua capacità di connettersi alle catene del capitalismo globale. Anche per ragioni di equilibrio interno a un sistema industriale che sta sperimentando una crisi così intensa da dare l'impressione di una prima, profonda, erosione della sua base industriale. Il settore esprime infatti il 15% del fatturato manifatturiero italiano. In particolare, la meccatronica appare davvero una delle strutture portanti del nostro sistema industriale: il 75% si trova nel Nord, il 13% nel Centro e il resto nel Sud. Una distribuzione geografica che corrisponde anche a una capacità di generare ricchezza in questo settore: al Nord è riferibile l'80% del valore complessivo italiano. Naturalmente, in coerenza con la multispecializzazione tipica del nostro capitalismo produttivo, non esiste un unico posizionamento di mercato. Come ha dimostrato l'analisi condotta su questo comparto da Antares e dalla Fondazione Irso. «Le specializzazioni delle regioni del Nord non sono omogenee – sottolinea il sociologo economico Paolo Perulli – per esempio, in termini di vantaggio competitivo, il Veneto appare sopra le altre per gli apparecchi elettrici, mentre lo stesso capita all'Emilia Romagna per i macchinari di impiego generale e alla Lombardia per le macchine utensili». In un settore tanto esposto alla concorrenza internazionale e così assimilato alle catene della manifattura globale, esiste un tema di policy. Soprattutto di fronte al destino italiano della prevalenza della piccola e della media impresa, o meglio all'ineluttabilità della minorità della grande impresa, diventano essenziali i corpi intermedi – come il Mesap di Torino, ma anche, fra gli altri, il Club Meccatronica dell'Unione industriale di Reggio Emilia e il Polo della meccanica avanzata e della meccatronica dell'Umbria – che, nonostante risorse tutt'altro che illimitate, provano a costruire relazioni formali e a comporre collanti informali fra i luoghi di produzione del sapere scientifico (atenei e centri di ricerca) e le Pmi della meccatronica, che non possono di certo farcela soltanto con l'innovazione incrementale.

(Paolo Bricco Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 23 luglio 2013)

■ Casse e contributi, aumenti continui

Continuano ad aumentare i contributi soggettivi e integrativi che i professionisti devono pagare alle rispettive Casse di previdenza. È quanto emerge dall'analisi delle regole per le dichiarazioni previdenziali che gli iscritti devono presentare nei prossimi mesi, in relazione al contributo soggettivo sui redditi 2012 e integrativo sul relativo volume d'affari.

Dopo i rincari che, per i redditi prodotti nel 2011 avevano interessato il soggetto dei dottori commercialisti (passato dal 10% all'11%), i veterinari (dal 10,5% all'11%), i geometri (dall'11% all'11,5%) e gli architetti e gli ingegneri (dal 11,5% al 12,5%), per quelli prodotti nel 2012 gli aumenti riguardano gli infermieri (dal 10% al 12%), i veterinari (dall'11% all'11,5%), i periti industriali (dal 10% all'11%), gli architetti e gli ingegneri (dal 12,5% al 13,5%). Per i consulenti del lavoro, il contributo soggettivo del 2012 non è più fisso, ma è pari al 12% del reddito professionale. Il contributo integrativo, invece, è aumentato dal 2% al 4% per gli infermieri dal primo gennaio 2012 e i periti industriali dal 1° luglio 2012.

Ingegneri e architetti

Per gli architetti e gli ingegneri, il contributo soggettivo da versare per il 2012 è passato dal 12,5% al 13,5 per cento. Per i redditi del 2013, poi, aumenterà al 14,5 per cento. Per il contributo integrativo, si segnala che, dopo l'incremento dal 2% al 4% a decorrere dal 2011, dal 1° gennaio 2013 il prelievo deve essere applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria.

Solo dai redditi prodotti dal 2013 in poi, l'iscritto Inarcassa potrà versare, in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio anche quello facoltativo (minimo di 180 euro), che aumenterà il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. L'importo che si potrà versare è calcolato in base a un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef da un minimo di 18.000 euro a un massimo di 120.000 euro annui.

Veterinari

Per i veterinari continua l'aumento del contributo soggettivo iniziato nel 2010, quindi, per il 2012 è dovuta una percentuale dell'11,5% sul reddito netto professionale. La percentuale aumenterà di 0,5 ogni anno, fino a raggiungere il 18% in 16 anni.

Periti industriali

L'aumento del contributo integrativo dei periti industriali dal 2% al 4% è scattato il 1° luglio 2012, quindi, va prestata particolare attenzione nella compilazione del modello Eppi 03 da inviare quest'anno, entro il 31 luglio 2013. Si segnala che dal 1° gennaio 2015 il contributo integrativo passerà al 5 per cento. Il contributo soggettivo, invece, è passato dal 10% all'11% dal 2012.

Infermieri

Per gli infermieri, invece, il contributo integrativo è passato dal 2% al 4% già dal 2012, tranne che nei confronti della Pubblica amministrazione, dove la maggiorazione è ancora del 2 per cento. Anche il soggettivo è aumentato dai redditi del 2012, passando dal 10% al 12% e aumenterà ogni anno di un punto percentuale fino ad arrivare al 16 per cento. Gli iscritti possono versare, a loro scelta, un'aliquota superiore, fino al 23 per cento.

Avvocati

Il contributo soggettivo base degli avvocati aumenterà dal 13% al 14% dai redditi di competenza del 2013 (modello 5/2014), quindi, per la scadenza del 31 luglio 2013, il saldo del 2012 si calcola ancora sulla percentuale del 13 per cento. Dal 2017, poi, questa percentuale passerà al 14,5% e dal 2021 al 15 per cento. Si tratta dell'aliquota base, cioè quella fino al tetto pensionabile, che per il 2012 è di 91.550 euro. Dai redditi del 2013 (modello 5/2014), infine, non sarà più dovuto il contributo soggettivo modulare obbligatorio che va pagato ancora nel modello 5/2013, da tutti gli iscritti, compresi coloro che percepiscono una pensione della Cassa di invalidità, con esclusione dei pensionati di vecchiaia. Per il 2012, questi soggetti possono versare anche un contributo modulare volontario, nel limite minimo dell'1% e massimo del 9% del reddito netto professionale, sempre e comunque entro il tetto reddituale pensionistico. Dal modello 5/2014 (redditi 2013), la misura massima possibile aumenterà al 10 per cento.

Biologi

Anche per i biologi, il 2012 è l'ultimo anno in cui non scatta l'aumento del contributo soggettivo, che con i redditi del 2013 passerà dal 10% all'11% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata continuativa o partecipazione in società di persone. Questo contributo aumenterà di un punto percentuale annuo, sino alla concorrenza del 15 per cento.

Consulenti del lavoro

Per i consulenti del lavoro, la dichiarazione previdenziale per il 2012, da presentare entro il prossimo 16 settembre, è piena di importanti novità, in quanto il contributo soggettivo non è più fisso ma è pari al 12% del reddito professionale compreso tra 17.000 euro (importo già coperto dai contributi minimi di 2.040 euro, da pagare in quattro rate, il 16 aprile 2013, 17 giugno 2013, 16 settembre 2013 e 18 novembre 2013) e 95.000 euro.

Il modello per la dichiarazione è disponibile nell'area riservata Enpacl online di ciascun iscritto, dove si dovranno generare i Mav per i relativi pagamenti, in quanto l'ente non effettua più gli invii cartacei.

Va ricordato, poi, che il contributo integrativo da mettere in fattura è passato dal 2% al 4% dal primo gennaio 2013, quindi, inciderà sulla dichiarazione da presentare nel 2014, per il volume d'affari del 2013.

Dottori commercialisti

Da quest'anno le eccedenze contributive relative al 2012 potranno essere rateizzate dai dottori commercialisti. La scadenza in un'unica soluzione resta il 15 dicembre 2013, ma è possibile ripartire l'importo in 4 rate di pari valore, applicando dalla seconda in poi gli interessi del 2,5 per cento. Le rate vanno pagate il 15 dicembre 2013, il 31 marzo 2014, il 30 giugno 2014 e il 30 settembre 2014.

Come lo scorso anno, sui redditi professionali netti dichiarati per il 2012, i dottori commercialisti dovranno versare un contributo soggettivo minimo pari all'11%, aliquota minima che è destinata ad aumentare al 12% dal 2014.

Notai

Per i notai, il contributo previdenziale, calcolato sul valore del repertorio notarile del mese precedente, è pari al 26% per gli atti di valore negoziale inferiore a 37.000 euro e al 33% per tutti gli altri atti.

Aliquote, termini e modalità		
Per ogni Cassa, contributi, limiti reddituali, modalità e scadenze (in rosso quelle più rilevanti) per il pagamento del saldo 2012.		
Tipo di Contributo e imponibile di competenza 2012	Modalità e scadenza di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi del 2012	Scadenza del pagamento del saldo 2012
EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi)		
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (a) fino a 96.149,00	Mod. 2/13 da inviare in via telematica entro il 31/07/2013	31/07/2013
Solidarietà del 0,2% sul reddito professionale netto fino a 96.149,00		
Integrativo del 2% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
FONDAZIONE ENPAIA (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura)		
Agrotecnici: soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (b) fino a 96.149,00	Mod. GSAG/CR da inviare in via telematica o con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31/10/2013	7/08/2013
Agrotecnici: integrativo del 2% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
Periti agrari: soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (i) fino a 96.149,00	Mod. GSPA/CR da inviare in via telematica, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite fax entro il 31/10/2013	7/08/2013
Periti agrari: integrativo del 2% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE		
Soggettivo del 13% sul reddito professionale netto fino a 91.550,00	Mod. 5/2013 da inviare in via telematica entro il 30/09/2013	31/07/2013 oppure in due rate di pari importo il 31/07/2013 e il 31/12/2013
Soggettivo del 3% sul reddito professionale netto oltre 91.550,00		
Soggettivo modulare 2013		
Integrativo del 4% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI		
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (c) fino a 96.149,00	Mod. 1/2013 da inviare alla Banca Popolare di Sondrio entro il 7/08/2013	30/09/2013 I rata; 30/12/2013 II rata
Integrativo del 2% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
ENPAEL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro)		
Soggettivo del 12% sul reddito professionale netto fino a 95.000,00	Modello 17/integrativo da inviare in via telematica entro il 16/09/2013	16/09/2013 ovvero in 4 rate di pari importo il 16/09/2013, 16/10/2013, 16/11/2013, 16/12/2013
Integrativo del 2% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI		
Soggettivo dell'11% sul reddito professionale netto fino a 168.250,00	Modello A/2013 da inviare in via telematica tramite il servizio SAT PCE, entro il 15/11/2013	15/12/2013 ovvero in 4 rate di pari importo (ma maggiorate di interessi del 2,5%) il 15/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014
Integrativo del 4% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI		
Soggettivo dall'8% al 15% sul reddito professionale netto (d) fino a 98.916,00	Mod. A/19 da inviare in via telematica entro il 31/07/2013	15/09/2013 acconto eccedenze 2012; 15/12/2013 saldo 2012
Soggettivo supplementare dello 0,50% sul reddito professionale netto		
Integrativo del 4% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti)		
Previdenziale fisso 2013	non prevista	28/02/2013 I rata, 30/04/2013 II rata, 1/07/2013 III rata
Assistenziale fisso 2013		
Maternità fisso 2013		

ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri)		
Contributo fisso quota A in base all'età		
Contributo quota B del 12,5% sul reddito professionale netto fino a 70.000,00 (e)	Modello D/2013 per la quota B da inviare in via telematica o con raccomandata semplice entro il 31/07/2013	30/04/2013 la quota A (ovvero in 4 rate il 30/04/2013, il 30/06/2013, il 30/09/2013, il 30/11/2013); 31/10/2013 il saldo 2012 della quota B
Contributo quota B del 1% sul reddito professionale netto oltre 70.000,00 (e)		
Maternità fisso 2013		
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO		
Su parametri legislativi predeterminati, il 26% per gli atti di valore negoziale inferiore a 37.000 euro e il 33% per tutti gli altri atti	non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Maternità fisso 2013		
ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI		
Soggettivo del 11% sul reddito professionale netto (f) fino a 96.149,00	Mod. EPP1 03 da inviare in via telematica entro il 31/07/2013	15/09/2013
Integrativo del 2% (4% dal primo luglio 2012) sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI		
Soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (g) fino a 96.149,00	Mod. 1/13 ORD. da inviare in via telematica entro il 1/10/2013	1/10/2013
Integrativo del 2% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI		
Soggettivo dal 11,5% sul reddito professionale netto (h) fino a 62.450,00	Mod. 1/2013 da inviare in via telematica o con raccomandata alla Banca Popolare di Sondrio entro il 31/10/2013	28/02/2014
Soggettivo del 3% sul reddito professionale netto oltre 62.450,00		
Integrativo del 2% sul volume d'affari		
Maternità fisso 2013		

Appalti

■ L'Iva sfugge alla «solidarietà» - Ritenute fiscali da controllare

Cancellata la responsabilità solidale tra appaltatore e appaltante in materia di Iva.

Restano, però, le altre "responsabilità" ad esempio in materia di ritenute fiscali.

Le norme previdenziali e quelle fiscali in tema di appalti sono state oggetto di modifiche e correzioni, nell'intento, da un lato, di cercare di evitare che l'impossibilità di eseguire verifiche in tempo reale si trasformi in vere e proprie "voragini" aperte sulle entrate erariali e, dall'altro, di non imporre obblighi troppo gravosi alle imprese chiamate a compiti di controllo assai difficili.

Il fronte fiscale

Limitando per ora l'attenzione alla responsabilità in ambito fiscale, il DI 16/2012, è intervenuto sul testo dell'articolo 35, commi 28 e seguenti del DI 223/2006 prevedendo un'articolata disciplina. In base a essa, in caso di appalto di opere o servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e (fino a pochi giorni fa) dell'Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Questa forma di responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti, scaduti alla data del pagamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. La documentazione necessaria per liberarsi dalla solidarietà può essere costituita da un'asseverazione rilasciata dai soggetti previsti dalla norma (Caf, professionisti) o da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dallo stesso prestatore contenente le attestazioni previste dalla circolare 40/E/2012. È importante osservare che l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore.

Il successivo comma 28-bis della disposizione chiama in causa il committente, prevedendo che egli sia tenuto a effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che gli adempimenti del comma 28, già scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte dell'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 200mila euro se gli adempimenti del comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e/o dal subappaltatore. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni le stazioni appaltanti disciplinate dall'articolo 3, comma 33 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006).

La correzione di rotta

Il timore di una censura in sede comunitaria motivata dagli eccessivi oneri e sanzioni che si sono "scaricati" sulle spalle degli operatori, spesso del tutto incolpevoli dei "guai" combinati dalle controparti contrattuali ha fatto sì che con l'articolo 50 del DI 69/2013 (il cosiddetto decreto del fare) venisse eliminata l'Iva tra i versamenti cui è applicabile la disciplina, con la conseguenza che tutti gli obblighi e le conseguenze indicate in precedenza restano inalterati per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente omessi dal subappaltatore e/o dall'appaltatore.

(Giorgio Gavelli, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, Focus – Iva e Fatture: le nuove regole, 17 luglio 2013)

■ **La Ue approva la riforma sui lavori pubblici**

I rappresentanti dei 28 Paesi dell'Unione europea hanno dato il primo via libera alle nuove norme comunitarie sugli appalti pubblici, una delle azioni prioritarie previste dall'Atto per il mercato unico (il «Single market act» varato nella primavera del 2011) per il rilancio di crescita, innovazione e occupazione.

Si tratta, in sostanza, di tre direttive che regoleranno i diversi settori in materia di appalti, con l'obiettivo di aprire i mercati nazionali alle imprese europee. La riforma è considerata una delle 12 priorità del «mercato unico» e introduce norme di forte semplificazione burocratica ma anche di trasparenza. Le nuove norme comunitarie serviranno anche per rimuovere barriere all'accesso delle Pmi chiedendo, ad esempio, la suddivisione dei lavori in lotti più piccoli.

Due delle tre proposte presentate sostituiscono le vigenti direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari (direttiva 2004/18/CE) e nei settori speciali («utilities») (direttiva 2004/17/CE); la terza disciplina il settore delle concessioni che, fino a oggi, è solo parzialmente regolamentato a livello europeo.

Nell'ottica della semplificazione viene anche promosso l'appalto «elettronico» come mezzo per andare incontro all'utente.

Un'altra importante novità riguarda la semplificazione degli obblighi di documentazione imposti alle Pmi, con la creazione di un documento standard per scopi di selezione.

«Il nostro Paese – si legge in una nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea – si è impegnato per un'adozione in tempi rapidi del pacchetto legislativo, mantenendo fermi gli obiettivi di semplificazione e trasparenza che ne hanno inizialmente ispirato i contenuti».

(Sintesi redazionale, 18 luglio 2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ **Opzione per il prelievo con il contratto preliminare**

Il regime Iva sulle cessioni di immobili, al pari delle locazioni, si avvia verso un assetto definitivo dopo le istruzioni fornite con la circolare delle Entrate n. 22/E del 28 giugno 2013 dopo la modifica introdotta al regime Iva dal DI n. 83/2012.

Le regole base

Le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino, entro cinque anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, sono soggette a Iva nella misura del 10% (4% se prima casa, 21% se abitazioni di lusso). Fin qui nessuna novità. Qualora le imprese cedano i medesimi immobili successivamente al quinquennio la cessione è soggetta a Iva se il cedente, nel relativo atto, opta per l'applicazione dell'imposta.

Si deve trattare di fabbricati abitativi costruiti o ripristinati dalle medesime imprese; se invece un'impresa costruttrice cede un fabbricato ricevuto in permuta già ultimato, la cessione è comunque esente da Iva. Dal 12 agosto 2012 è consentito applicare l'Iva sulle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (Dm 22 aprile 2008) per i quali nel relativo atto il cedente opta per l'imponibilità dell'operazione. In questo caso il cedente può anche non essere costruttore, ma manca il coordinamento con la norma relativa alla detrazione; infatti in forza dell'articolo 19 bis 1, lettera i, del Dpr 633/1972, per l'acquisto di fabbricati abitativi, l'Iva è detraibile solo per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione dei predetti fabbricati. Quindi un'impresa che detiene abitazioni "sociali" non ha interesse ad applicare l'Iva a valle se non ha detratto quella a monte. A meno che la facoltà di applicare l'Iva sulle cessioni non comporti implicitamente il diritto alla detrazione, ma questa interpretazione appare eccessiva.

I fabbricati strumentali

Per le cessioni di fabbricati strumentali scatta l'obbligo della applicazione dell'Iva per le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino entro cinque anni dall'ultimazione. In tutti gli altri casi e cioè per le cessioni oltre il quinquennio dalla ultimazione, o per le vendite da parte di imprese non costruttrici, l'applicazione dell'Iva è consentita su opzione. Dal 26 giugno 2012 è venuto meno l'obbligo di applicare l'Iva sulle cessioni di fabbricati strumentali nei confronti di soggetti non passivi ai fini Iva e di soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75% (esempio cessione di un ufficio a una banca).

L'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile si applica anche alle cessioni di fabbricati abitativi per i quali l'impresa cedente abbia optato per l'imponibilità (cessione oltre il quinquennio dalla ultimazione) e viene confermato per le cessioni di fabbricati strumentali. La regola è che il reverse charge si applica quando il cedente applica l'Iva su opzione e l'acquirente sia un soggetto passivo d'imposta (impresa o professionista). Non si applica il reverse charge quando la cessione riguarda un fabbricato non ultimato nella cui ipotesi l'Iva si applica sempre nei modi ordinari.

La scelta di applicare l'Iva sulle cessioni di fabbricati deve essere formulata nel relativo atto. Quindi l'opzione deve essere espressa nel preliminare (se stipulato) con obbligo di registrazione a tassa fissa oltre allo 0,5% per la quietanza se è prevista la caparra non soggetta ad Iva. Così facendo sia gli acconti che il saldo sono soggetti ad Iva. In assenza del preliminare gli acconti sono esenti da Iva, mentre il saldo può essere assoggettato ad imposta se nel rogito viene esercitata l'opzione. L'applicazione sia dell'imposta di registro sugli acconti, che dell'Iva sul saldo si può verificare anche in relazione alla cessione di un fabbricato abitativo avvenuta a cavallo del 26 giugno 2012.

(Gian Paolo Tosoni Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, Focus – Iva e Fatture: le nuove regole, 17 luglio 2013)

■ **Il conto termico prenota i contributi per più lavori**

Il contributo del conto termico può coprire anche più di un intervento, effettuato su uno stesso edificio per migliorarne l'efficienza energetica o per installare impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questo caso, la scheda-domanda, che deve essere presentata al Gestore dei servizi energetici (Gse), è unica, ma multi-intervento. Mentre la data di fine lavori si deve riferire a quella di conclusione dell'ultima fra le opere realizzate.

È questa una delle possibilità ammesse dalle regole applicative del Dm 28 dicembre 2012, che spiegano come gli enti della Pa e i privati cittadini possono richiedere un aiuto economico sul conto termico energia. Regole che ora trovano applicazione con la partenza vera e propria del Conto: dal 15 luglio, infatti, questa misura, che finanzia chi fa efficienza in edilizia, è diventata pienamente operativa, con l'attivazione del «Portaltermico» sul sito del Gse per il deposito delle richieste dirette di incentivo, oltre che per la prenotazione di risorse da parte della Pa e per l'iscrizione nei registri in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore o generatori a biomasse, con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 1 MW.

Entrando, nel dettaglio di come deve essere depositata la pratica, soprattutto per chi vuole accedere in modo diretto all'erogazione dei rimborsi, tutto è esplicitato nelle linee applicative.

Primo presupposto: è necessario aver concluso l'intervento. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla fine lavori, tenendo conto che fa fede la data di registrazione dei documenti sulla piattaforma del Gse. Con un'eccezione importante, che coinvolge chi ha realizzato e concluso opere nel corso del 2013 (dopo il 3 gennaio). In questo caso, visto che fino a ieri non era ancora fisicamente possibile inoltrare richiesta, per avvalersi del conto termico bisogna registrare la pratica entro il 15 settembre. I tempi sono importanti: i fondi (700 milioni per i privati e 200 per le pubbliche amministrazioni a valere sul 2013 sono a esaurimento).

Gli step

Per avviare l'iter, è indispensabile registrarsi sul sito nella sezione area clienti (<https://applicazioni.gse.it>). Un onere che spetta a chi (pubblica amministrazione, privato o Esco) è stato individuato come soggetto responsabile dell'opera. Quindi, occorre andare nella sezione dedicata alla modalità d'intervento. Il deposito ha un costo pari all'1% del contributo eventualmente riconosciuto e sarà trattenuto sulle rate annuali, con un massimale di 150 euro di imponibile. Le fasi della pratica sono tre: la prima prevede l'inserimento di tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull'edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi. Un passaggio che può essere affrontato anche dal privato cittadino, se in possesso delle informazioni sui lavori effettuati in casa. Sempre in questa fase, che si conclude con il rilascio di un codice identificativo numerico, è anche necessario depositare le fatture e i bonifici che attestano i pagamenti effettuati che devono riferirsi alle spese sostenute per i soli interventi oggetto della richiesta di incentivo. È dunque importante che costi non ammissibili non siano riportati in fattura.

Nella seconda fase, viene generata in automatico dal sistema la scheda-domanda, composta dalla scheda-tecnica e dalla richiesta di concessione degli incentivi, precompilata e completa delle condizioni contrattuali generali e della tabella riportante l'importo indicativo del contributo, che deve essere sottoscritta e inviata dal soggetto responsabile. In un terzo passaggio, tocca al Gse effettuare l'istruttoria. Se tutto corrisponde e la domanda è coerente con il sostegno richiesto, entro 60 giorni il gestore rende disponibile la lettera di avvio dell'incentivo, con la scheda-contratto e una tabella che dettaglia anche la ripartizione delle rate.

Per l'erogazione dei fondi è indispensabile l'accettazione online del contributo: il rimborso avviene con bonifico bancario fino al 40% delle spese ammissibili. Se l'importo non supera i 600 euro, la rata è unica. Altrimenti il rimborso avviene in un periodo fra due e cinque anni.

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 22 luglio)

■ **Il bonus non si cumula con le detrazioni fiscali**

Chi utilizza il conto termico non può usufruire di altre forme di incentivo statale per coprire le spese di un intervento di efficienza energetica. Il principio è chiarito nel decreto ministeriale e nelle relative regole applicative e vale sia per i privati che per il pubblico, con qualche eccezione.

Esclusa del tutto la possibilità di avvalersi di misure come il recupero delle detrazioni fiscali Irpef, chi fa richiesta legata al Conto può beneficiare di risorse ottenute mediante fondi di garanzia, fondi di rotazione o contributi in conto interesse e fino a un finanziamento massimo del 100% delle spese ammissibili. Gli aiuti possono, inoltre, essere sommati, nel caso derivino da misure non statali (solo se tutte le regole in vigore lo consentono), nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato. Infine, ma solo per gli edifici pubblici e anche adibiti a uso pubblico, è concessa la cumulabilità con incentivi in conto capitale, purché nel rispetto della normativa statale e comunitaria.

La principale alternativa al conto termico (specie ora che fra gli interventi ammessi sono state reintegrate le pompe di calore) è l'utilizzo dell'ecobonus sull'Irpef-Ires. La percentuale di detrazione è stata incrementata, con il recente DI 63/2013, dal 55 al 65% e la misura sarà operativa fino al 31 dicembre 2013 (fino al 30 giugno 2014 per i condomini). Consente di detrarre dalla quota Irpef dovuta sui singoli anni un importo (in dieci rate) che, ad esempio per la sostituzione di generatori termici, arriva a un massimo di 30mila euro.

La convenienza dipende, però, dalla capienza Irpef in rapporto al reddito del singolo contribuente: non è previsto infatti rimborso per le somme che eccedono l'imposta.

Analogo il discorso per l'agevolazione del 50% sulle ristrutturazioni, prorogata per tutti i pagamenti fino al 31 dicembre 2013 e con limite di spesa pari a 96mila euro (tornerà al 36%, per un tetto di 48mila euro, a partire dal 1° gennaio 2014). Sotto questo tipo di incentivo, rientrano – ad esempio – opere per il risparmio energetico che non solo sostituiscono, ma integrano l'esistente. È il caso dell'installazione di condizionatori e riscaldamento a pompa di calore, che vanno a coadiuvare l'impianto autonomo o centralizzato già esistente. Anche in questo caso, però, il calcolo della convenienza va fatto in rapporto a quanto si è sicuri di poter detrarre.

Anche se la percentuale di «rimborso» è minore, il vantaggio del conto termico sta tutto nelle modalità di recupero delle somme. Soprattutto per gli interventi minori, la differenza è evidente, visto che il contributo arriva da due a cinque anni, non come detrazione ma come erogazione diretta del Gse (quindi al di fuori dei calcoli fiscali) sotto forma di bonifico su conto corrente. Resta però da considerare che l'ammontare del contributo è variabile, in rapporto ad esempio alla taglia o zona climatica dell'intervento (solo per la sostituzione degli scaldacqua è prevista una percentuale fissa del 40%) e che dall'importo globale sono da detrarre le spese amministrative dovute a Gse ed Enea.

Infine resta fuori dal Conto termico, l'installazione di pannelli fotovoltaici, per i quali esaurite le tariffe agevolate del quinto conto energia resta solo la detrazione fiscale del 50 per cento e lo scambio sul posto.

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 22 luglio)

■ **L'errore nell'indicazione inserita nel bonifico non pregiudica l'agevolazione**

La causale del bonifico indica la vecchia legge del 36 per cento? La detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia è salva, a patto che sia chiara la motivazione del pagamento e la banca o le poste possano effettuare la ritenuta del 4% sull'importo accreditato all'impresa. La conferma arriva dalla direzione regionale delle Entrate del Piemonte, con la consulenza giuridica n. 901-6/2013, datata 19 luglio, in risposta a un interpello presentato dall'Associazione dei geometri fiscalisti (Agefis).

Il chiarimento risponde ai dubbi sollevati dagli associati ad Agefis, che nelle scorse settimane – in piena stagione di dichiarazione dei redditi – si erano visti consegnare dai propri clienti diverse ricevute di bonifici per spese sostenute nel 2012 che non riportavano la dicitura corretta (articolo 16-bis del Tuir), ma una serie di riferimenti normativi diversi: ad esempio, la vecchia legge che ha regolato il 36% fino alla fine del 2011 (articolo 1, comma 1, legge 449/1997) oppure la legge di conversione del decreto salva-Italia che ha stabilizzato la detrazione (legge 214/2011) o ancora un generico riferimento al Tuir. In alcuni casi le imprecisioni derivavano dalla stessa modulistica adottata dagli istituti di credito e non potevano essere corrette dal contribuente.

Nella consulenza giuridica, la direzione ricostruisce l'evoluzione delle regole sui pagamenti per beneficiare della detrazione del 36-50%, ricordando come si sia arrivati alla stretta dettata dalla risoluzione 55/E/2012.

In un primo tempo, le Entrate avevano ammesso la possibilità di comunicare alla banca o alle poste i dati eventualmente mancanti, così da sanare i bonifici privi degli elementi necessari (e cioè la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico).

L'introduzione dell'obbligo per gli istituti di credito e le poste di effettuare la ritenuta, però, ha sbarrato la porta alla possibilità di una semplice regolarizzazione. Se il bonifico è carente si perde il bonus – affermano le Entrate proprio con la risoluzione 55/E dell'anno scorso – a meno che il contribuente non effettui un nuovo bonifico corretto.

Il punto è che di solito l'errore nella causale non impedisce la ritenuta, a patto che il contribuente esegua un bonifico "parlante" completo di codice fiscale e partita Iva. Da qui la possibilità di considerare trascurabile l'imprecisione nel riferimento normativo. Via libera, quindi, a chi ha citato la legge 447/1997 o la 214/2011.

Non tutti gli errori, però, potrebbero essere sanati, dal momento che secondo la direzione piemontese dell'Agenzia «il contribuente non potrà beneficiare della detrazione qualora abbia riportato nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir».

Quest'ultima affermazione, tuttavia, suscita qualche perplessità, se non altro per la difficoltà di discriminare tra errore ed errore da parte dei professionisti che assistono i contribuenti. Che dire, ad esempio, di chi avesse indicato il decreto salva-Italia (DI 201/2011) anziché la sua legge di conversione? A ben vedere, l'unico criterio univoco è quello di bocciare gli errori così gravi da aver impedito l'effettuazione della ritenuta.

Dopotutto gli errori non possono essere elencati in modo tassativo, come dimostra anche la svista della stessa amministrazione, che nella risposta ad Agefis a un certo punto cita la legge 241 anziché la 214 del 2011.

(Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 24 luglio 2013)

■ Non si paga l'Imu sul lastrico solare

Non è dovuta l'Imu su lastrici solari e nemmeno sui fabbricati collabenti. Lo precisa il dipartimento del ministero dell'Economia con risoluzione n. 8/DF del 22 luglio 2013. La questione esaminata riguarda la copertura di un fabbricato destinata alla costruzione di un impianto fotovoltaico; si trattava di stabilire se la superficie del tetto durante la fase di costruzione dell'impianto stesso possa essere considerata una area edificabile e in quanto tale soggetta all'imposta municipale (articolo 13 DI 201/2011).

Il caso è frequente in quanto molti imprenditori realizzano impianti fotovoltaici acquisendo in diritto di superficie il lastrico solare di vari edifici; per poter stipulare l'atto notarile occorre l'accatastamento della superficie, che pertanto viene iscritta in catasto come lastrico solare senza attribuzione di rendita (articolo 3, comma 2, del Dm 28/98).

Poteva sorgere il dubbio che tale superficie potesse essere considerata una area edificabile soggetta a Imu. Il ministero delle Finanze lo esclude, ricordando che la base imponibile Imu, assunta secondo le regole Ici (articolo 5 del Dlgs 504/1992) non prescinde dalla individuazione dell'immobile secondo le regole catastali e cioè mediante le particelle in mappa e il subalterno per le unità immobiliari. La risoluzione ricorda che un'area si considera edificabile soltanto nella ipotesi in cui sulla stessa non sia individuata alcuna unità immobiliare.

Il lastrico solare rientra nelle cosiddette "categorie fittizie" e cioè in quelle tipologie di immobili iscritte in catasto senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici o destinazione d'uso; tali fabbricati sono le aree urbane (F1), unità collabenti (inidonee a utilizzazioni produttive di reddito a causa del degrado) (F2), fabbricati in corso di costruzione (F3), fabbricati in corso di definizione (F4); lastrici solari (F5). Queste categorie di immobili sono censite dal sistema catastale ma senza attribuzione di rendita.

La risoluzione afferma peraltro il principio, facendo riferimento al lastrico solare, che essendo esso associato a un edificio che ospita una o più unità immobiliari, occorre considerare le potenzialità edificatorie già espresse e cioè l'uso attuale del bene e non già l'uso possibile e legalmente ammissibile. In senso palesemente contrario si era espressa l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 395/2008 in cui affermava che un fabbricato destinato alla demolizione doveva essere considerato una area edificabile. Quindi il lastrico solare è fiscalmente neutro per tutta la durata della costruzione dell'impianto fotovoltaico dopodiché scatta l'accatastamento dell'impianto medesimo (categoria D1, o D10 se rurale). Determinante la conclusione della risoluzione nella quale viene ribadito che il principio vale per tutti gli immobili citati nell'articolo 3, comma 2, del Dm 28/98, quindi anche relativamente ai fabbricati collabenti. Nelle nostre campagne queste situazioni sono frequenti e quando la costruzione rurale fatiscente viene iscritta in catasto come collabente alcuni Comuni pretendono l'Imu come area edificabile. Ma così non può essere in quanto se il fabbricato collabente è irrilevante per le ragioni espresse nella risoluzione 8/DF, nelle zone rurali non esistono aree edificabili e il terreno sottostante assolve l'imposta municipale con tariffa di reddito dominicale. Analoga situazione si verifica per un fabbricato rurale in corso di costruzione.

(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 24 luglio 2013)

■ **Sconta l'Iva il fabbricato in locazione gratuita ai titolari**

Le locazioni gratuite dell'immobile scontano l'Iva e non rientrano nelle esenzioni previste per le locazioni immobiliari. È questo il principio stabilito dalla Corte europea con la sentenza resa il 18 luglio 2013 nelle cause riunite C-210/11 e C-211/11 che ha esaminato due casi, del tutto simili, relativi a un bene immobile utilizzato promiscuamente, cioè, per l'attività economica e per le esigenze personali dei titolari di tale attività.

Nel dettaglio, la controversia riguarda una società che acquista l'immobile e detrae totalmente la relativa imposta, ancorché esso sia destinato solo in parte all'esercizio commerciale e, per l'altra parte, utilizzato dai soci - amministratori come propria abitazione personale senza corrispondere alcun canone, nemmeno figurativo, a favore della società proprietaria. Posta di fronte a questa situazione di "casa e bottega", l'amministrazione fiscale intende recuperare la parte dell'Iva detratta all'acquisto e riferibile alla porzione dell'immobile utilizzato personalmente, e contesta la gratuità dell'utilizzo, ritenendo che si tratti di un caso di autoconsumo imponibile. Circa il valore da attribuire, l'autorità fiscale ritiene applicabili le regole in vigore per l'imposizione diretta che prevedono, per l'ipotesi di uso gratuito di un bene immobile, il calcolo sulla base del valore del fringe benefit derivante da tale utilizzo.

Per l'ufficio fiscale la società ha detratto integralmente l'Iva sull'immobile senza averne diritto, considerato che solo una parte di esso viene utilizzato per l'attività economica.

Il tema è trattato dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE dove, appunto, si prevede l'autoconsumo, in caso di destinazione dei beni della sfera economica, per i quali l'Iva sia stata detratta, ad uso ad essa estranei. Con la precisazione, derivante dal successivo articolo 75, che il relativo valore deve essere determinato con riguardo al "costo" del bene distratto, cioè, precisamente, in riferimento alle «spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi».

Si innesta, qui l'ulteriore questione riguardante il regime di tale autoconsumo: se, trattandosi di locazione, esso possa essere considerato esente, in applicazione estesa del principio stabilito dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva, con aggiramento sostanziale della ratio dell'autoconsumo che vuole, in sostanza, il ripristino dell'esatto ammontare di detrazione spettante, calcolato sulla quota dell'immobile effettivamente utilizzato per scopi commerciali.

La Corte respinge entrambe le interpretazioni, ritenendo che il riferimento al "costo", per determinare la base imponibile dell'autoconsumo, impedisca il richiamo al valore figurativo del fringe benefit; e che la locazione gratuita, considerato, appunto, l'assenza di corrispettivo, non rientri nella previsione esentativa che disciplina le "vere" locazioni.

Occorre da ultimo notare che la controversia sottoposta alla Corte non dovrebbe più insorgere, almeno dopo la modifica introdotta dalla direttiva 2009/162/UE, con effetto 1° gennaio 2011. Con tale provvedimento, non ancora recepito dal nostro legislatore, è stato introdotto il nuovo articolo 168-bis della direttiva 2006/112/CE destinato proprio a regolare il caso dell'utilizzo promiscuo dell'immobile. Ivi si prevede che la quota di detrazione spettante sia determinata ex ante, cioè, al momento dell'acquisto, sulla base della quota dell'immobile ad uso aziendale, così assorbendo l'obbligo di autoconsumo ex post sul valore della porzione utilizzata ai fini personali dell'operatore.

(Paolo Centore, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 24 luglio 2013)

■ **Pannelli fotovoltaici, detrae chi paga**

Un lettore chiede se possa portare in detrazione il 36-50% del costo di installazione e acquisto dei pannelli fotovoltaici, acquistati assieme alla moglie, anche se il contratto per il servizio dell'energia è intestato solo a quest'ultima.

Si evidenzia, sul punto, che per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia, la spesa è detraibile dall'Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) da chi ha sostenuto le spese, indipendentemente dall'intestatario del contratto per il servizio dell'energia.

In base alle regole generali del bonus sulle ristrutturazioni edilizie, infatti, i beneficiari della detrazione devono contemporaneamente:

- essere i soggetti che hanno sostenuto le spese agevolate e queste devono restare effettivamente a loro carico;
- essere soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
- possedere o detenere, «sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi» (è agevolato anche l'eventuale familiare convivente).

Gli impianti fotovoltaici sono detraibili al 36-50% nell'ambito degli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto "non qualificato" per distinguerlo dai quattro interventi agevolati al 55-65 per cento.

La norma non pone alcuna condizione relativa all'intestazione del contratto per il servizio dell'energia o per lo scambio sul posto. Va ricordato, però, che l'articolo 9, comma 4, del decreto del ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 (secondo conto energia), ha previsto che le "tariffe incentivanti" per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli «impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia» (articolo 7) non sono «applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale» del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie (circolare 19 luglio 2007, n. 46/E, risoluzione 20 maggio 2008, 207/E). La detrazione del 36-50%, invece, è cumulabile con lo scambio sul posto, che non è un incentivo, ma una forma di remunerazione dell'energia ceduta alla rete.

Anche per il quinto conto energia, le tariffe incentivanti non sono applicabili, se sono «state riconosciute o richieste detrazioni fiscali» (articolo 12, comma 2, decreto ministeriale 5 luglio 2012).

La normativa disciplina esplicitamente i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, ma non dispone nulla relativamente all'incompatibilità «fra lo scambio sul posto e altri benefici». Secondo le Entrate (nota dell'Agenzia 14 marzo 2013 e risoluzione 2 aprile 2013, n. 22/E), perciò, quest'ultimo è «cumulabile con la detrazione fiscale» del 36-50% e questa conclusione vale anche per il «ritiro dedicato», cioè «quello attuato con modalità e condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» (articolo 13, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387). Le tariffe incentivanti, poi, sono alternative al «meccanismo dello scambio sul posto» e al «ritiro dedicato» (articolo 12, comma 5, decreto ministeriale 5 luglio 2012).

(Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 26 luglio 2013)



Energia

■ Fuori campo i primi quattro conti energia

Lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico si qualifica come attività di impresa, e questo fatto ha importanti conseguenze ai fini Iva. Infatti, la persona fisica che gestisce l'impianto dovrà in primo luogo provvedere ad acquisire un numero di partita Iva.

I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia dovranno essere assoggettati ad imposta, e chi gestisce l'impianto dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti ai fini Iva (fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, comunicazione e dichiarazione annuale), beneficiando eventualmente delle semplificazioni previste da regimi agevolati.

Anche nell'ambito dell'impresa commerciale, il cosiddetto Conto energia resta comunque escluso dal campo di applicazione dell'Iva, in quanto configura un contributo a fondo perduto percepito senza alcuna controprestazione.

Fa eccezione il Quinto conto energia (Dm 5 luglio 2012) che, a differenza dei precedenti, remunera con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete e, con una tariffa premio, la quota di energia netta consumata in sito.

Ad un interpello del Gse, l'Agenzia delle entrate ha risposto che per gli impianti superiori a 1Mw l'integrazione prezzo (la differenza positiva tra la tariffa omnicomprensiva ed il prezzo zonale orario determinato sulla Borsa elettrica) corrisposta dal Gse è soggetta ad Iva con la stessa aliquota di cessione dell'energia.

Il contributo in conto scambio percepito nell'ambito dell'impresa commerciale costituisce anch'esso un corrispettivo soggetto ad Iva, e pertanto chi gestisce l'impianto dovrà emettere fattura nei confronti del Gse.

In seguito alla delibera AeeG 74/2008, infatti, nell'ambito del servizio di scambio sul posto gli utenti aderenti al servizio conferiscono tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal Gse ed acquistano l'energia necessaria ai propri fabbisogni. Il costo sostenuto viene poi rimborsato dal Gse mediante il contributo in conto scambio quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente, al netto dell'Iva pagata.

Dal lato dei costi, l'Iva pagata per l'acquisto dell'impianto potrà essere portata in detrazione secondo le regole ordinarie. Si ricorda che l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è soggetto ad aliquota del 10% ai sensi del n. 127-quinquies della tabella allegata al Dpr 633/1972. La detrazione spetta in misura corrispondente alla quota imputabile all'utilizzo commerciale, mentre è indetraibile per la quota relativa all'utilizzo privato. In generale, la quota detraibile potrà essere determinata in base al rapporto risultante tra la quantità di energia ceduta alla rete e quella complessivamente prodotta.

La detrazione non è invece soggetta a limitazioni a seguito dell'eventuale percezione del conto energia, nonostante questo non sia soggetto ad Iva.

Resta inteso che qualora l'utilizzo dell'impianto non configuri un'attività commerciale - impianti di piccole dimensioni installati sul tetto dell'abitazione o in un'area pertinenziale - è preclusa la detrazione dell'Iva assoluta sull'acquisto dell'impianto e chi gestisce l'impianto non sarà tenuta ad alcun adempimento Iva.

(Heinz Peter Hager, Barbara Scampuddu, Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi – Focus – Iva e Fatture: le nuove regole, 17 luglio 2013)

Rassegna normativa

(G.U. 31 luglio 2013, n. 178)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (13A06078)

(GU n. 165 del 16-7-2013)



Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

2. Con il presente decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.



Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Programma operativo interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 - 2013: Approvazione dell'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del Progetto JUSTICE. (13A06332)

(GU n. 172 del 24-7-2013)



Con decreto del 10 giugno 2013 è stato approvato l'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del Progetto Justice - «Join Us To Increase Clean Energy» - che promuove, nell'ambito del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013 - linea di attività 1.3 - la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 19 luglio 2013**

Graduatoria di merito dei programmi ammissibili al contributo in favore dei programmi di investimento finalizzati all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna di cui al decreto 2 agosto 2012. (13A06416)

(GU n. 174 del 26-7-2013)

**Art. 1**

1. Ai sensi del decreto interministeriale 2 agosto 2012 di cui alle premesse, e' approvata la graduatoria, riportata nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, dei programmi ammissibili al contributo in favore dei programmi di investimento finalizzati all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

2. In favore delle domande inserite nella graduatoria di cui al comma 1 la concessione del contributo previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2012 e' effettuata con separati decreti direttoriali.

**Appalti****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****DECRETO 3 luglio 2013**

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (13A06168)

(GU n. 168 del 19-7-2013)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE COMUNICATO

Linee Guida per l'aggiornamento delle modalita' di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. (Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013). (13A06400)

(GU n. 174 del 26-7-2013)

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****COMUNICATO**

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (13A06195)

(GU n. 166 del 17-7-2013)



Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013 il tasso di riferimento e' pari allo 0,50 per cento.

(GU n. 168 del 19-7-2013)

LEGGE 18 luglio 2013, n. 85

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (G.U. 19 luglio 2013, n.168)

**Rinvio dei termini per l'Imu in attesa che si riformi la fiscalità immobiliare**

Completato l'iter di conversione del decreto 54/2013, conversione che è avvenuta senza sostanziali modifiche rispetto alla versione originaria attraverso la legge 18 luglio 2013 n. 85: si tratta del primo provvedimento del Governo Letta che, all'indomani della nomina, era intervenuto per sospendere il versamento dell'Imu relativamente ad alcune categorie di immobili, nonché per rifinanziare le dotazioni economiche per gli ammortizzatori sociali.

Imu in attesa della revisione della fiscalità immobiliare. Soprattutto non vi sono novità circa le ipotetiche modalità di copertura della detassazione Imu riguardante gli immobili i cui versamenti in acconto sono stati sospesi con riferimento alla scadenza originaria del 17 giugno 2013. Come tutti ben ricorderanno il decreto non ha però introdotto una esenzione tout court ma, al contrario, aveva disposto una semplice (per ora) sospensione del versamento: tale rinvio è stato disposto (e al riguardo non vi sono modifiche nel decreto di conversione) in attesa della revisione della fiscalità locale e, più in generale, della tassazione degli immobili. Detto esonero, già nelle previsioni del decreto, dovrà quindi essere finanziato tramite una rimodulazione del prelievo sugli immobili. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata Imu per gli immobili il cui acconto è stato sospeso, è fissato al 16 settembre 2013. Pertanto, se nulla accadrà entro agosto, quello che non è stato versato il mese scorso dovrà essere corrisposto a metà settembre.

Si ricorda che gli immobili per i quali è stata disposta la sospensione dell'acconto sono i seguenti:

- prima di tutto l'attenzione è stata riservata all'abitazione principale e alle relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (su questi immobili di pregio il tributo doveva essere ordinariamente versato anche fossero la residenza del contribuente). Questo aspetto di certo ha generato qualche problema operativo soprattutto con riferimento alla qualificazione di abitazione principale ai fini Imu, che si ricorda deve essere prima di tutto l'unica unità immobiliare con riferimento alle risultanze catastali e deve essere tanto dimora quanto residenza del contribuente (con verifica del nucleo familiare se i due coniugi hanno dimora e residenza in due distinti immobili che posseggono nel medesimo Comune). Altro problema che molti avranno incontrato è quello legato al riconoscimento dell'assimilazione all'abitazione principale per le pertinenze, che ai fini Imu possono essere solo tre, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7: questo ha comportato che chi possiede l'abitazione con due autorimesse (C/6), si sarà visto rinviare l'acconto per l'abitazione e una autorimessa (tributo da gestire eventualmente a settembre), mentre avrà versato l'imposta con riferimento all'altra autorimessa;*
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati. Detti immobili sono infatti da sempre considerati assimilati alle abitazioni principali (anche se la disciplina generale Imu prevede un'assimilazione per il riconoscimento della detrazione ma non per l'applicazione dell'aliquota agevolata);*
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e successive modificazioni. Quindi il mondo agricolo è stato esonerato in maniera pressoché integrale dal prelievo lo scorso 16 giugno. Occorrerà verificare se dalla revisione della fiscalità immobiliare si riuscirà a trovare sufficienti risorse per esonerare, oltre che le abitazioni principali, anche detti immobili.*

Finanziamento del rinvio. L'unica modifica, sul punto, apportata in sede di conversione al decreto, riguarda le modalità di finanziamento di tale rinvio: già il decreto 54/2013 consentiva ai Comuni di utilizzare in misura più ampia, sino al 30 settembre, l'anticipazione di tesoreria, secondo una misura parametrata al gettito dell'acconto Imu 2012. Ora, con l'intervento apportato in sede di conversione, i Comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato se sono andati in anticipazione di cassa a seguito del provvedimento in esame, inoltre l'anticipazione di tesoreria viene concessa anche a favore delle unioni di Comuni.

(Fabio Garrini Sole 24 ORE – Guida Normativa, 24 luglio 2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2013

Attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari. (13A06415)



Articolo unico

1. Sono attribuiti gli spazi finanziari per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale non estinti alla data dell'8 aprile 2013 certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine ovvero di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 o che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 oppure per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai suddetti debiti. Gli spazi sono attribuiti prioritariamente a valere sulle richieste effettuate per sostenere pagamenti di debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013. L'importo dei suddetti spazi finanziari attribuiti a ciascun ente locale è indicato nelle allegate tabelle che sono parte integrante del presente decreto.

2. Agli enti locali che non hanno effettuato richieste di spazi finanziari entro il 30 aprile 2013 è attribuito, con priorità, l'intero ammontare della richiesta relativa ai debiti di cui al comma 1 non estinti alla data dell'8 aprile 2013.

3. Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di ulteriori spazi finanziari, rispetto a quelli concessi con il decreto ministeriale n. 41483 del 14 maggio 2013, per sostenere pagamenti dei debiti di cui al comma 1 non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono attribuiti spazi finanziari per un importo pari alla richiesta effettuata.

4. Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai suddetti debiti, sono attribuiti spazi finanziari in misura proporzionale alla richiesta effettuata.

5. Agli enti locali che hanno effettuato richiesta di riduzione degli spazi finanziari concessi con il decreto ministeriale n. 41483 del 14 maggio 2013, è stata operata una riduzione pari alla richiesta effettuata.

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIIRCOLARE 15 LUGLIO 2013, N. 23/E

Oggetto: Studi di settore - periodo di imposta 2012



Studi di settore per il periodo d'imposta 2012

Pronte le linee guida per gli studi di settore nel 2012. Dall'applicazione dei nuovi indicatori di coerenza all'esclusione dall'obbligo di invio del modello degli studi per i contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012 che dichiarano specifiche cause di esclusione (misura che fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa del 3 luglio). Sono solo alcuni dei chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012 forniti dalla circolare n. 23/E.

Il documento di prassi illustra le novità che riguardano i 68 studi di settore approvati con la pubblicazione dei Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, così suddivisi per categorie:

- 12 studi per il settore delle manifatture
- 23 studi relativi al settore dei servizi
- 12 studi per i professionisti
- 21 studi per il commercio

Nuovi indicatori di coerenza applicabili agli studi di settore – Per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2012, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2013 ha confermato gran parte degli indicatori di coerenza economica approvati con il precedente decreto del 26 aprile 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2013, invece, sono stati introdotti nuovi indicatori di coerenza economica per alcuni studi di settore applicabili alle attività di impresa, un correttivo per quattro studi di settore applicabili ad attività professionali, nonché due correttivi per lo studio di settore VG68U.

Studi di settore più aderenti alla realtà economica – L'approvazione con Decreto Ministeriale della analisi sulla "Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari" (basata sui dati forniti dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare) consente l'individuazione di indicatori territoriali in base ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore, rendendoli così sempre più aderenti alla realtà economica a cui si riferiscono.

Imprese colpite dal sisma di maggio 2012, cessa l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti – Per l'annualità 2012, come già previsto in occasione degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, per i soggetti domiciliati fiscalmente nei territori interessati, viene meno l'obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano come causa di esclusione il periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Studi su base regionale grazie ai modelli misti – La circolare di oggi illustra inoltre l'elaborazione di cinque studi di settore su base regionale, grazie all'applicazione dei "modelli misti", modelli statistico-matematici che consentono l'analisi di informazioni in base alla componente territoriale.

I correttivi per la crisi – Al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione degli studi rispetto agli effetti della crisi economica e dei mercati, per il periodo d'imposta 2012, si applicano dei correttivi analoghi, per costruzione e funzionamento, a quelli introdotti per gli studi applicabili al periodo di imposta 2011. In particolare, gli studi relativi ai Trasporti con taxi e noleggio (VG72A), Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (VG68U), Altri trasporti terrestri di passeggeri (VG72B) sono interessati dall'applicazione dei correttivi specifici della crisi che tengono conto dell'incidenza dell'andamento dei prezzi dei carburanti.

INPS

MESSAGGIO 17 LUGLIO 2013, N. 11512



Verifica on line della regolarità contributiva: nuova procedura Inps

L'Inps ha reso noto di aver sviluppato una nuova procedura on line tramite la quale i titolari, i legali rappresentanti o i loro delegati o intermediari possono verificare direttamente la propria regolarità contributiva. Il servizio, che sarà operativo a partire da lunedì 22 luglio 2013, richiede il possesso del PIN abilitato ai servizi Inps.

INPS**MESSAGGIO 17 LUGLIO 2013, N. 11533****Differimento al 20 agosto dei contributi INPS**

L'Istituto previdenziale rende noto che i versamenti dei contributi di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con i modelli F24 - F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto. Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese. Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

AGENZIA DELLE ENTRATE**RISOLUZIONE 18 LUGLIO 2013, N.54/E**

Consulenza giuridica - Regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano, introdotto dall'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni



La risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2013, dell'Agenzia delle Entrate, risponde ad alcuni dubbi interpretativi sul regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari italiani: dal requisito per accedere al regime di esenzione, al trattamento delle plusvalenze realizzate da parte di investitori non istituzionali "qualificati".

L'Agenzia precisa che rientrano tra gli investitori istituzionali gli Stati e gli Enti Pubblici esteri costituiti nei territori purché inclusi nella white list, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, gli enti di previdenza complementare obbligatoria, le imprese di assicurazione e gli intermediari bancari e finanziari sempre appartenenti alla white list.

Un altro punto chiarito dalla risoluzione riguarda l'accesso al regime di esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo, per gli investitori non residenti.

Il documento di prassi stabilisce che la cessione di una quota di partecipazione del fondo immobiliare da parte di investitori non istituzionali "qualificati" sia assimilata a quella di una partecipazione qualificata in società e che, di conseguenza, le plusvalenze siano soggette alle disposizioni ordinarie contenute nel TUIR (articolo 67, comma 1, lettera c).

(Il Sole 24 ORE - immobili24.ilsole24ore.com, 22 luglio 2013)

**Rifiuti e bonifiche****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 16 aprile 2013**

Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (13A06320)

(GU n. 171 del 23-7-2013)



Contenuto: il decreto definisce le modalità per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione "chiusi", incluse le strutture abbandonate, con potenziali gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o lungo termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente (art. 1, c. 1), ivi compreso il riferimento a tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto origine dalle attività estrattive, incluse anche quelle derivanti dalla coltivazione dei minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, e con esclusione solo dei rifiuti già sottratti all'alveo applicativo della rispettiva legge quadro di settore (ovvero: a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati; b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali; c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'art. 104, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., nei limiti autorizzati da tale articolo; d) i rifiuti radioattivi ai sensi del D.lgs. n. 230/1995 e succ. modd- art. 2, c. 2, D.lgs. n. 117/2008). Si intende, peraltro, in tale contesto per "struttura chiusa" una "struttura di deposito di rifiuti di estrazione che ha terminato le procedure indicate nell'art. 12, c 2 del D.lgs. 117/08, comprese le strutture chiuse ai sensi dell'art. 21 comma 3, ovvero, per i siti di estrazione chiusi precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 117/08, che fosse inserita in un sito estrattivo che abbia terminato le procedure di chiusura stabilite dall'autorità competente ai sensi della normativa previgente" (art. 2, c. 1, lett. a, D.M. 16 aprile 2013).

Il Decreto identifica in capo alle autorità competenti di cui all'art. 3 c. 1, lett. gg), D.lgs. n. 117/2008 (corpo della Polizia mineraria), l'onere di realizzare e tenere aggiornato l'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione in questione. Al riguardo ciascuna autorità competente dovrà compilare per ciascun "sito estrattivo pericoloso" ("sito estrattivo come definito all'art. 3 comma 1 lettera hh) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 che, a giudizio dell'autorità competente presenta un pericolo effettivo o potenziale legato alla presenza nello stesso di una o più strutture di deposito... del presente decreto ovvero una o più sorgenti secondarie di contaminazione..." - art. 2, c. 1, lett. C, D.M. in oggetto), presente sul proprio territorio di competenza, la Scheda tipo di cui all'allegato I, D.M. in oggetto, inviandola, entro il 7 maggio 2014 all'ISPRA (nove mesi da entrata in vig. del decreto), che provvede all'acquisizione delle schede e alla elaborazione ed alla redazione di un unico inventario nazionale entro i due mesi successivi.

Le medesime autorità competenti dovranno, altresì, valutare quali dei siti estrattivi presenti sul territorio di competenza siano effettivamente o potenzialmente pericolosi tenendo in considerazione sia il rischio statico-strutturale che il rischio ecologico-sanitario (sotto il primo profilo - rischio statico-strutturale - avvalendosi delle indicazioni specificate nella pertinente sezione dell'allegato II al D.lgs. n. 117/2008, relative alla classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, mentre per quanto concerne la valutazione del rischio ecologico-sanitario tenendo conto almeno delle seguenti indicazioni: a) tipologia dei rifiuti di estrazione stoccati e pericolosità

degli stessi; b) tendenza dei rifiuti di estrazione stoccati a produrre drenaggio acido; c) presenza nei minerali sfruttati dall'attività estrattiva di elementi quali Ab, As, Cd, Cr, Co, Hg, Pb, Ni, Tl, Zn, Sb, Mn, Be e possibilità di migrazione degli stessi dai rifiuti estrattivi stoccati; d) eventuali elementi pericolosi utilizzati nei processi estrattivi, quali ad esempio il CN).

E' espressamente previsto, al riguardo, come la valutazione del rischio dovrà considerare fra i recettori oltre alla presenza umana anche i siti di pregio naturalistico, quali aree protette e corsi d'acqua (art. 3).

Sempre a carico delle autorità competenti è, altresì, previsto l'obbligo di aggiornamento annuale, dovendo comunicare all'ISPRA le eventuali variazioni in merito alle schede dei siti già trasmesse ovvero eventuali nuove schede di ulteriori siti. Al riguardo, nel caso in cui nei siti segnalati come non pericolosi siano intervenute variazioni tali da determinare l'incremento del rischio associato ad una o più strutture di deposito, l'autorità competente dovrà comunicare all'ISPRA l'inclusione del nuovo sito nell'inventario (si considera, in tal senso, "aumentato" il rischio di pericolosità allorché "...si determinano nuove o maggiori minacce nei confronti della salute umana o dell'ambiente", quali, ad esempio, crolli o cedimenti delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, inquinamenti delle acque superficiali e profonde da parte dei rifiuti minerari e del minerale abbandonato in situ, introduzione di nuove voci nel registro delle sostanze o preparati classificati come pericolosi; etc.).

A seconda del risultato, i siti estrattivi che in base alla gerarchizzazione effettuata dall'ISPRA ed aggiornata annualmente presentino e mantengano una classe di rischio "BASSO" e "MEDIO-BASSO", non saranno considerati siti estrattivi pericolosi ai fini della redazione dell'inventario e, pertanto, esclusi da ulteriori indagini (talché le strutture di deposito eventualmente in essi presenti dovranno, parimenti essere escluse dalla stesura dell'inventario delle strutture di deposito chiuse o abbandonate potenzialmente pericolose). Si consideri, peraltro, come nel caso in cui l'autorità competente ravvisi elementi di pericolosità per un sito individuato a rischio basso o medio-basso nel censimento ISPRA (e ritenga quindi che tale sito possa costituire una minaccia per la salute umana e l'ambiente), la stessa dovrà redigere e comunicare la relativa scheda all'ISPRA ai fini dell'inclusione di tale sito nell'inventario.

Al contrario i siti estrattivi che in base alla gerarchizzazione effettuata (ed aggiornata annualmente) dall'ISPRA presentino e mantengono una classe di rischio "MEDIO", "MEDIO-ALTO" e "ALTO", dovranno essere valutati dall'autorità competente al fine di stabilire se rappresentino, o meno, una minaccia per la salute umana o per l'ambiente nel senso sopra descritto (art. 5).

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 luglio 2013

Modello di certificazioni per la comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate relative agli anni 2012 e 2013. (13A06312)

(GU n. 171 del 23-7-2013)



Art. 1 modello di certificazione

1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate riferite agli anni 2012 e 2013, in relazione alla situazione emergenziale.



Edilizia e urbanistica

DELIBERA 18 febbraio 2013

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Itinerario Napoli - Bari. 1^ Tratta: variante alla linea Napoli - Cancellò (CUP J61H9400000011). Approvazione progetto preliminare. (Delibera n.2/2013). (13A06438)

(GU n. 175 del 27-7-2013)

 **Antincendio e prevenzione incendi****COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 marzo 2013**

Prosecuzione del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanita' (L. 67/1988) - Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di un importo di 90.000.000 di euro per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio (Articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 158/2012). (Delibera n. 16/2013). (13A06125)
(GU n. 166 del 17-7-2013)

 **Chimica e alimentare****MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 giugno 2013**

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, per il trattamento delle sementi e del terreno, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. (13A06079) Pag. 9
(GU n. 165 del 16-7-2013)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 aprile 2013**

Modifica del decreto 14 gennaio 2004, relativo a caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003. (13A06087)
(GU n. 165 del 16-7-2013)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 aprile 2013**

Schema di recepimento della direttiva 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012, recante modifiche di taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di *Galega orientalis* Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di *Sorghum* spp. (13A06116)
(GU n. 165 del 16-7-2013)

Rassegna di giurisprudenza



Appalti

■ **CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sezione 10 Sentenza 4 luglio 2013, n. 100/12**

APPALTI PUBBLICI - DIRETTIVA 89/665/CEE - RICORSO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso - Ricorso fondato sulla motivazione che l'offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell'appalto - Ricorso incidentale dell'aggiudicatario fondato sull'inosservanza di alcune specifiche tecniche dell'appalto nell'offerta presentata dall'offerente che ha proposto il ricorso principale - Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell'appalto - Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest'ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito - Compatibilità con il diritto dell'Unione

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale.



NOTA

Appalti, Consiglio di Stato sconfessato dalla Corte Ue

La Corte di giustizia dell'Unione europea sconfessa il Consiglio di Stato su un tema che interessa molte imprese e cioè la tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici.

Con una sentenza forse un po' sbrigativa i giudici europei hanno infatti accolto un'interpretazione opposta a quella dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2011) su una questione processuale che ha implicazioni pratiche rilevanti: i rapporti tra ricorso principale proposto dall'impresa che ha perso una gara e ricorso incidentale proposto dall'impresa aggiudicataria contro quest'ultima.

La questione sembra fin troppo tecnica, ma risulta più chiara se si considera il caso concreto posto all'esame della Corte di giustizia.

In attuazione di un contratto quadro aggiudicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) per la fornitura di linee dati e fonia, l'Asl di Alessandria stipula un contratto con Telecom Italia il cui progetto tecnico è ritenuto preferibile rispetto a quello di Fastweb. Quest'ultima impugna l'aggiudicazione davanti al Tar Piemonte lamentando che l'offerta di Telecom non rispetta le specifiche tecniche richieste dalla Asl. Telecom a sua volta propone un ricorso incidentale sostenendo che, in realtà, anche l'offerta di Fastweb è affetta dallo stesso vizio.

Il Tar ritiene fondate entrambe le censure simmetriche con la conseguenza che l'intera procedura risulta viziata.

Se non che, secondo gli indirizzi dell'Adunanza plenaria, l'esito del processo non potrebbe essere l'annullamento dell'intera procedura. Infatti, in accoglimento del ricorso incidentale di Telecom, Fastweb, erroneamente ammessa alla gara, risulta priva di legittimazione a proporre il ricorso principale, che non va neppure esaminato. Resta dunque confermata l'aggiudicazione a favore di Telecom.

L'orientamento del Consiglio di Stato, che si basa su ragionamenti processuali sofisticati, favorisce dunque la stabilità delle aggiudicazioni e dei contratti, evitando ritardi dovuti al rinnovo della gara. Esso è stato mal "digerito" da alcuni Tar.

Alcuni, infatti, pur seguendo il Consiglio di Stato, hanno ritenuto di poter accertare anche la fondatezza del ricorso principale rimettendo alla stazione appaltante la decisione sul se annullare d'ufficio l'intera procedura (Tar Abruzzo-L'Aquila n. 424/2013). Il Tar del Piemonte invece ha sollevato la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia.

Muovendo dalla normativa europea sui ricorsi in materia di appalti volta ad assicurare «mezzi di ricorso efficaci e rapidi» (direttiva 89/665/Cee), la Corte ha ritenuto errata la tesi del Consiglio di Stato. I giudici di Lussemburgo hanno fatto leva su un precedente nel quale avevano già sostenuto che non si può negare a un'impresa la possibilità di contestare l'esito di una gara per il fatto che l'impresa che propone il ricorso avrebbe dovuto essere esclusa già nella fase antecedente alla comparazione delle offerte (sentenza 19 giugno 2003 in C-249/01).

Pertanto, nel caso di specie, secondo la Corte, il giudice amministrativo è tenuto a esaminare sia il ricorso principale sia quello incidentale perché in questo modo si riesce «a constatare l'impossibilità di procedere alla scelta di un'offerta regolare».

Il diritto europeo ha dunque a cuore la concorrenzialità e l'integrità del mercato degli appalti, minate da aggiudicazioni illegittime, più che l'esigenza di non rallentare la stipula e l'esecuzione dei contratti.

(Marcello Clarich, Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi, 17 luglio 2013)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza 15 luglio 2013, n. 3841**

APPALTO DI SERVIZI - CONTRATTI DELLA P.A. - Gara - Per l'affidamento del servizio di progettazione per il recupero, restauro e riuso di un immobile - Componenti della commissione giudicatrice - Periti peritorum della materia sulla quale devono esprimere il loro giudizio - Valutazione anche in relazione ai peculiari aspetti di valutazione delle offerte - Impossibilità di saggiare in anticipo ed in concreto la preparazione specifica dei commissari - Possibilità di fare riferimento ad alcuni dati - Elementi che, in via presuntiva, consentano una prognosi tranquillizzante e positiva sul punto - Possesso di un titolo di studio adeguato e pregressa esperienza nel settore.

I componenti di una commissione giudicatrice di una gara pubblica rappresentano i periti peritorum della materia sulla quale devono esprimere il loro giudizio, anche in relazione ai peculiari aspetti di valutazione delle offerte. Nell'impossibilità di saggiare in anticipo ed in concreto la preparazione specifica dei commissari, può farsi riferimento ad alcuni dati che, in via presuntiva, consentano una prognosi tranquillizzante e positiva sul punto, quali il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA, Sezione 1, Sentenza 8 maggio 2013, n. 197/11**

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI - nozione - terreni e costruzioni siti in determinati comuni - normativa regionale che subordina il loro trasferimento all'esistenza di un "legame sufficiente" del potenziale acquirente o locatario con il comune bersaglio - onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti - incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzionamento.

La realizzazione di alloggi popolari successivamente destinati alla vendita, a prezzi massimi imposti, a un ente pubblico di edilizia popolare o attraverso la sostituzione di tale ente al prestatore di servizi che ha realizzato i suddetti alloggi rientra nella nozione di "appalto pubblico di lavori" definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2004/18/Ce, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nella sua versione derivante dal regolamento (Ce) n. 596/2009 qualora sussistano i criteri previsti da tale disposizione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.



Edilizia e urbanistica

■ **CONSIGLIO DI STATO, sezione 4, sentenza 8 luglio 2013, n. 3597**
CONVENZIONI URBANISTICHE - natura - accordi sostitutivi di provvedimento - vincolo teleologico - p.a. - esercizio di poteri autoritativi per ragioni di pubblico interesse - possibilità - fattispecie.

Le convenzioni urbanistiche sono inquadrabili negli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all'art. 11 l. n. 241/1990 (in materia di convenzioni di lottizzazione, cfr.Cass.civ. Sez. Unite, 1 luglio 2009, n. 15388; Cons. Stato Sez. IV, Sent. 21.1.2013, n. 324, 2.2.2012, n. 616, 2.8. 2011, n. 4576). Tali accordi, inserendosi nell'alveo dell'esercizio di un potere, ne mutuano le caratteristiche e la natura, essendo in particolare collegati al "vincolo teleologico" del perseguimento dell'interesse pubblico, al pari dell'agire della pubblica amministrazione tramite provvedimenti, salva l'applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica. Ne consegue che, una volta concluso l'accordo, non è precluso all'amministrazione l'esercizio di poteri autoritativi per ragioni di pubblico interesse, come quando si ravvisino le condizioni per il recesso previsto dal comma 4 dell'art. 11. (Nella specie, l'impresa realizzatrice, obbligata a realizzare entro dodici mesi opere di urbanizzazione considerate di interesse pubblico primario, era rimasta inadempiente, così creando le condizioni affinché il Comune disponesse la risoluzione della convenzione ed annullasse, di conseguenza, la deroga disposta in relazione al permesso di costruzione, rispetto al quale la convenzione costituiva condizione di efficacia).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sezione 10, Sentenza 13 giugno 2013, n. 345/12**

EDILIZIA - CERTIFICAZIONE ENERGETICA - direttiva 2002/91/ce - Italia - violazioni.

In tema di certificazione energetica degli edifici, la deroga contenuta nella legislazione italiana, all'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico, in caso di locazione di un immobile ancora privo dello stesso al momento della firma del contratto, non rispetta la direttiva 2002/91/CE (art. 7, paragrafo 1), che non prevede una deroga simile. Inoltre, il sistema di autodichiarazione da parte del proprietario per gli edifici aventi un rendimento energetico assai basso, è in contrasto con la direttiva (art. 7, paragrafi 1 e 2 e art. 10) che non prevede tale deroga. Infine, è pacifico che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato complementare, l'Italia non aveva adottato i provvedimenti necessari.

(Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2013)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 17 luglio 2013, n. 3883**

ABUSI EDILIZI - SANATORIA DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU AREE CARATTERIZZATE DA DETERMINATE TIPOLOGIE DI VINCOLI - Esclusione - Art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269 del 2003 - Particolare rilevanza dei vincoli imposti sulla base di Leggi Statali e Regionali - Esclusione subordinata a due condizioni - Vincolo istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive - Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

L'art. 32, comma 27, lett. d), della D.L. n. 269 del 2003 esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli ed, in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali. Siffatta esclusione è subordinata a due condizioni costituite dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive e che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 8 luglio 2013, n. 28955**

EDILIZIA - ABUSI EDILIZI - Manufatto abusivo - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Condono edilizio - Presentazione di domanda - Presupposti

In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 L. n. 47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4) l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per congruità dell'obiezione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione" (Cass. pen. sez.4 n. 15210 del 5.3.3008)

EDILIZIA - ABUSI EDILIZI - Ordine di demolizione o di riduzione in pristino - Rilascio del permesso in sanatoria - Effetti - Giudice dell'esecuzione - Poteri

L'ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E' altrettanto indubitabile, però, che neppure il rilascio del permesso in sanatoria determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o, comunque, di una richiesta di sanatoria, il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza possa essere accolta in tempi brevi.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 1 luglio 2013, n. 3543**ABUSI EDILIZI - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ - Opere edilizie solo formalmente abusive - Sanatoria - Presupposto fattuale - Opere differenti da quelle indicate nell'originario permesso di costruire - Sostanziale conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia.**

L'istituto dell'accertamento di conformità è diretto a sanare, con provvedimento essenzialmente doveroso e vincolato, le opere edilizie solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. L'ovvio presupposto fattuale ai fini dell'operatività dell'istituto dell'accertamento di conformità, è, dunque, che le opere realizzate differiscano da quelle indicate nell'originario permesso di costruire, pur essendo sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, in riferimento ai due momenti. Irrilevante è, pertanto, la circostanza che l'intervento edilizio sia stato modificato rispetto al progetto originariamente assentito, dal momento che la norma prende in considerazione solo la conformità sostanziale del manufatto realizzato in concreto, per il quale si chiede la sanatoria, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.

**NOTA****Impugnazione del permesso più facile per il confinante**

Nella valutazione della legittimità del permesso a costruire, devono venire in considerazione le proprietà contermini. Solo il diretto confinante della proprietà interessata dall'intervento edilizio può contestare il rilascio del permesso a costruire. Non anche il "confinante del confinante". Con questo principio, il Consiglio di Stato - quarta sezione, sentenza 3543/2013 - ha affrontato la delicata questione della cosiddetta vicinitas. A questo proposito, va detto che anche recentemente - Consiglio di Stato, quarta sezione, sentenza n. 2974/2013 - l'eventuale contestazione della concessione edilizia o permesso a costruire può essere fatta valere da chi ha una stabile situazione di collegamento con il terreno oggetto dell'intervento. Il che supera ogni esigenza di indagine diretta a stabilire se i lavori oggetto del permesso comportino un effettivo pregiudizio alla proprietà vicina.

Il Consiglio di Stato ha ora affermato che il "confinante del confinante" in quanto tale non è di per sé soggetto titolare di una posizione sufficiente a giustificare l'impugnazione. Se così fosse, il proprietario confinante con edificio a sua volta confinante con quello oggetto di un intervento edilizio, si verrebbe a trovare nella posizione di "sostituto" processuale. Ma ciò comporterebbe la violazione dell'articolo 181 del Codice di procedura civile, secondo il quale nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge. I principi in materia di legittimazione all'impugnazione di permesso di costruire (sul punto Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 2757/2013; sesta sezione, n. 3750/2012), portano ad affermare che è necessaria e sufficiente, come posizione legittimante, la vicinitas. Anche se la cosiddetta vicinitas, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (quinta sezione, sent. n. 2234/2012), deve essere intesa in senso ampio. Ciò che rileva è, infatti, non solo e non tanto la vicinanza geografica del ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire degli effetti sfavorevoli di un certa situazione. Deve ritenersi, dunque, sufficiente una plausibile prospettazione da parte dell'interessato non potendosi esigere una prova effettiva di un danno attuale. Tali principi sono poi trasferibili anche nei rapporti di vicinanza tra gli stessi enti territoriali. Se un Comune è confinante a quello direttamente interessato dalle possibili ripercussioni derivanti dalla realizzazione di un impianto quella situazione rientra nel concetto di vicinitas.

In conclusione, si può dire che, alla luce della giurisprudenza, le conseguenze della vicinitas, quale rapporto di vicinanza territoriale, possono essere queste:

- condizione di legittimità per il rilascio del permesso a costruire;
 - idoneità a dare legittimazione alle richieste, mediante ricorso, di tutela giurisdizionale, per esempio al Tar;
 - il rapporto di vicinanza di "secondo grado" ("vicino del vicino") non legittima in quanto tale il ricorso, contro il rilasciato permesso a costruire, ma impone l'esigenza di spiegare quali siano le specifiche situazioni compromesse dalla realizzanda iniziativa non direttamente confinante.
- (Francesco Longo, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 25 Luglio 2013)



Lavoro, previdenza e professione

■ CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 2 civile, Sentenza 24 giugno 2013, n. 15786 ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI - prestazioni professionali

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.



NOTA

Il compenso del tecnico può essere vincolato

Per la Cassazione la clausola che condiziona il compenso di professionisti, ingegneri e architetti, al reperimento di finanziamenti da destinare alla realizzazione di un'opera pubblica non è affetta da nullità.

Per la Suprema corte le parti di un rapporto contrattuale possono prevedere, nell'esercizio dell'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione giuridica resti condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, all'avverarsi di un evento futuro e incerto (articoli 1322- 1353 del Codice civile).

Con la sentenza n. 15786 del 24 giugno 2013, la Cassazione interviene a difesa del primato della fonte contrattuale; pertanto il compenso spettante al professionista, ancorchè elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sarebbe liberamente determinabile dalle parti, salvi i casi di indisponibilità in base a tariffe.

Sul tema (e giungendo alle stesse conclusioni) si era in precedenza espressa la stessa Corte, a sezioni unite, con la sentenza 18450/05, con cui veniva dichiarata valida la clausola sospensiva ai sensi della quale il pagamento del compenso ad un ingegnere da parte di un ente pubblico veniva condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera da progettare.

Nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga ai minimi tariffari, pertanto la tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale si può ricorrere ai sensi dell'articolo 2233 del Codice civile solo in assenza di pattuizioni al riguardo.

Il principio di inderogabilità della tariffa è infatti diretto a evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità professionale, ma non può tradursi in norma imperativa idonea a rendere invalida qualunque patto in deroga, allorchè questa sia stata attentamente valutata dalle parti nell'ambito di una libera ponderazione dei rispettivi interessi.

In presenza di condizione sospensiva, il contratto non può pertanto considerarsi a titolo gratuito; il negozio d'opera professionale resta oneroso ma in esso è introdotto per volontà dei contraenti un elemento ulteriore, cioè un evento che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell'opera, in assenza del quale la prestazione non può essere eseguita.

La sentenza conferma anche per il settore pubblico la validità di formule contrattuali poste a tutela degli interessi collettivi, purché inserite in contratti liberamente sottoscritti dalle parti.

(Anna Guiducci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 22 luglio)



Ambiente, suolo e territorio

■ CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 12 luglio 2013, n. 188

VIA, VAS e AIA - Impianti eolici con potenza inferiore a 60 kW - Minieolico - Esclusione dalla procedura di VIA - Art. 5, c. 23 l.r. Sardegna n. 3/2009 - Illegittimità costituzionale.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. L'allegato Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende infatti nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali". In conseguenza di ciò, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Se, quindi, l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti "sotto soglia", è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Economia, agevolazioni, fisco e incentivi

■ CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sezione 2, Sentenza 20 giugno 2013, n. 219/12

SESTA DIRETTIVA IVA - Articolo 4, paragrafi 1 e 2 - Nozione di "attività economiche" - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo - Cessione in rete - Remunerazione - Produzione di energia elettrica inferiore al consumo

L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, dev'essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell'impianto e, dall'altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di "attività economiche" ai sensi di detto articolo.

 **NOTA****La Corte di giustizia estende gli obblighi sul fronte Iva**

Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica che viene poi ceduta in rete dietro corrispettivo, realizzando introiti aventi carattere di stabilità, configura un'attività economica ai fini Iva.

Ciò anche se l'impianto è installato sopra o vicino ad un edificio privato ad uso abitativo e nonostante la quantità di energia elettrica prodotta sia sempre inferiore all'energia elettrica consumata per uso privato.

La sentenza

È quanto ha stabilito la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, causa C-219/12 del 20 giugno 2013. La decisione si basa sull'interpretazione dell'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, che considera soggetto passivo Iva chiunque eserciti, in modo indipendente e non occasionale, un'attività economica di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

In particolare, secondo la norma comunitaria, si considera attività economica «lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

Sulla base di quest'ultima previsione, in passato la Corte aveva altresì stabilito che svolge un'attività economica soggetta ad Iva anche la persona fisica che abbia concesso in locazione per diversi anni un unico immobile ad una società dietro pagamento di un corrispettivo (sentenza, causa C-23/98 del 27 gennaio 2000). Anche in questo caso infatti vi è lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti con carattere di stabilità.

Le regole nazionali

La norma italiana non ha recepito quest'ultima formulazione della direttiva, stabilendo invece all'articolo 4 del Dpr 633/1972 che si considera attività di impresa (o di lavoro autonomo), l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di: «un'attività commerciale o agricola indicata agli artt. 2195 e 2135 c.c., anche se non organizzata in forma di impresa», oppure «un'attività diversa da quelle indicate all'articolo 2195 c.c. purché organizzata in forma di impresa (quindi con un'organizzazione di mezzi e risorse dirette al conseguimento di un risultato economico)».

Ora, per le operazioni poste in essere dalle società (escluse le società semplici) vi è una presunzione di legge per cui si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa e ricadono quindi nell'Iva. Così non vi è dubbio che la produzione e vendita di energia fotovoltaica da parte di una Srl o di una Snc è attività di impresa soggetta ad Iva, indipendentemente dalle modalità con cui viene svolta.

Le persone fisiche

Per le persone fisiche ed enti non commerciali la questione appare più problematica. Per le operazioni poste in essere da persone fisiche od enti, infatti, è sempre necessario verificare se l'attività sia svolta con professionalità ed abitualità, in altri termini attraverso una pluralità di atti coordinati tra loro e ripetuti nel tempo. Solo se ricorrono questi requisiti, lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica - in quanto attività commerciale ex articolo 2195 c.c. - configura un'attività di impresa rilevante ai fini IVA.

I chiarimenti delle Entrate

In via interpretativa, l'agenzia delle Entrate ha fornito utili indicazioni con la circolare 46/2007, poi confermate con le risoluzioni 13/2009 e 32/2012.

Secondo l'Agenzia, l'utilizzo da parte di un privato di un impianto di potenza inferiore a 20 kW, installato sul tetto dell'abitazione o su un'area pertinenziale, non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale, né qualora vi sia l'immissione in rete dell'energia prodotta per effetto del servizio di scambio sul posto (con cui l'utente vende l'energia autoprodotta al Gse, il quale gli riconosce il cosiddetto contributo in conto scambio), ma neppure qualora l'energia prodotta in esubero venga invece direttamente venduta alla rete. In tal caso, si ritiene infatti che, date le ridotte dimensioni, l'impianto sia utilizzato a scopo essenzialmente privato.

Al contrario, se l'impianto fotovoltaico è collocato in un'area anche agricola, separata e neppure pertinenziale all'abitazione, o comunque ha una potenza superiore a 20 kW, l'energia prodotta in eccesso si considera venduta nell'esercizio di un'attività commerciale.

(Heinz Peter Hager, Barbara Scampuddu, Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi – Focus – Iva e Fatture: le nuove regole, 17 luglio 2013)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ CORTE DI CASSAZIONE, Penale, Sezione 4, Sentenza del 22-07-2013, n. 31304 LAVORO - PIANO SICUREZZA – Appaltatore E Subappaltatore - Responsabilità.

Sia l'appaltatore sia il subappaltatore sono tenuti alla presentazione del Piano operativo sicurezza. In caso contrario, tutti gli imprenditori possono essere considerati responsabili dell'incidente verificatosi. Innanzitutto, la responsabilità in carico al committente va valutata con attenzione per evitare che possano venire richieste forme di controllo eccessivamente pressanti, continue e capillari sull'organizzazione dei lavori. Quanto però alla ripartizione dei doveri tra imprese esecutrici, anche nella forma del subappalto, non possono essere accettate forme di "scaricamento" della irresponsabilità. Infatti, tra gli obblighi che l'art. 9 del D.Lgs. n. 194 del 1996 mette in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, quindi di tutte coloro che eseguono anche una sola parte dei lavori come le subappaltatrici, c'è la redazione del piano di sicurezza che corrisponde al piano di valutazione rischi. Il datore di lavoro deve cioè individuare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e individuare le misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori occupati nell'esecuzione. La presenza poi di più imprese esecutrici non può avere come conseguenza il trasferimento o l'accentramento di quest'obbligo a carico di una sola delle aziende. Anzi, ciascuna di queste è tenuta a redigere un proprio Pos. Non può allora non essere sanzionato il comportamento dell'imprenditore che non ha redatto il piano e poi si è difeso scaricando la responsabilità sia sul committente sia sulle altre imprese maggiormente coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)



NOTA

Appaltatore e subappaltatore obbligati al piano sicurezza

Sia l'appaltatore sia il subappaltatore sono tenuti alla presentazione del Piano operativo sicurezza. In caso contrario, tutti gli imprenditori possono essere considerati responsabili dell'incidente verificatosi. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31304 della Quarta sezione penale depositata ieri. La pronuncia chiarisce innanzitutto che la responsabilità in carico al committente va valutata con attenzione per evitare che possano venire richieste forme di controllo eccessivamente pressanti, continue e capillari sull'organizzazione dei lavori.

Quanto però alla ripartizione dei doveri tra imprese esecutrici, anche nella forma del subappalto, la Cassazione ricorda che non possono essere accettate forme di "scaricamento" della irresponsabilità. Infatti, tra gli obblighi che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 194 del 1996 mette in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, quindi di tutte coloro che eseguono anche una sola parte dei lavori come le subappaltatrici, c'è la redazione del piano di sicurezza che corrisponde al piano di valutazione rischi. Il datore di lavoro deve cioè individuare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e individuare le misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori occupati nell'esecuzione.

La presenza poi di più imprese esecutrici non può avere come conseguenza il trasferimento o l'accentramento di quest'obbligo a carico di una sola delle aziende. Anzi, sottolinea la Corte, ciascuna di queste è tenuta a redigere un proprio Pos. Non può allora non essere sanzionato il comportamento dell'imprenditore che non ha redatto il piano e poi si è difeso scaricando la responsabilità sia sul committente sia sulle altre imprese maggiormente coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

E sempre in materia di sicurezza lavoro, la sentenza della Cassazione n. 31300, sempre depositata ieri, avverte che il datore di lavoro, prima di effettuare il distacco di un proprio dipendente presso un'altra azienda, deve procedere alla verifica. In caso di inadempimento e di incidente verificatosi al lavoratore sarà chiamato a risponderne insieme al collocatario per il mancato rispetto della disciplina antinfortunistica.

Pur non dovendo vigilare nel dettaglio sulle condizioni di sicurezza nell'esecuzione della prestazione, l'imprenditore che provvede al distacco deve avere una consapevolezza della realtà in cui il suo dipendente è chiamato a lavorare e, semmai, provvedere a una formazione specifica e idonea a metterlo al riparo da eventi traumatici. Una formazione del dipendente "in missione" che deve riguardare i rischi più tipici della lavorazione che sarà chiamato a svolgere.

(Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 luglio 2013)



Rifiuti e bonifiche

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 28 giugno 2013, n. 28205**
RIFIUTI - MATERIALE DA DEMOLIZIONE E DA SCAVO - Impianto mobile di frantumazione - Trasformazione dei materiali - Autorizzazione - Necessità - Responsabilità della ditta proprietaria dei macchinari - Artt. 208, c.15 e 256 D.Lgs. 152/2006

Gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione debbono munirsi dell'autorizzazione prevista dal comma 15 dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto gli stessi non possono essere considerati impianti che effettuano la semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, ma operano una vera trasformazione dei materiali. Fattispecie: "nolo a caldo" del macchinario per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (materiale da demolizione e da scavo) mediante frantumazione in assenza di autorizzazione e responsabilità della ditta proprietaria dei macchinari.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 1 luglio 2013, n. 28350**
RIFIUTI - RIFIUTI VEGETALI - Manutenzione delle infrastrutture e aree comunali adibite a verde pubblico - Fattispecie - Artt. 183 lett. m), 206, 230 e 256, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006

E' da escludere la possibilità di applicazione della disciplina ex art. 230 del d. Lgs. n. 152 del 2006 riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture posto che, a prescindere dalla possibilità di ricomprendere o meno nella nozione di infrastruttura cittadina le aree comunali adibite a verde pubblico, difetta in ogni caso il presupposto, cui è condizionata la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentrazione ove il materiale viene trasportato, che in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l'individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l'effettuazione di alcun trattamento. Nella specie, i rifiuti vegetali rinvenuti nell'area assoggettata a sequestro non erano in alcun modo riutilizzabili e venivano altresì sottoposti ad un trattamento di riduzione volumetrica mediante triturazione costituente già una fase di smaltimento.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Immobili**■ CORTE DI CASSAZIONE - Sezione III civile - Sentenza 3 aprile-19 giugno 2013 n. 15305****NOTAIO - Mancate visure - Inadempimento contrattuale.**

L'opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive. Pertanto, il notaio quand'anche sia stato esonerato dalle visure risponde comunque per inadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale e di mancato rispetto dei canoni della diligenza ex art. 1176 c. 2 c.c. e della buona fede. Infatti, la lesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio, proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento, comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fine di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento.

NOTAIO - Inadempimento contrattuale - Risarcimento in forma specifica.

Una volta affermato che l'obbligazione assunta dal notaio relativa alla libertà dell'immobile deve essere da lui adempiuta, indipendentemente da ogni dichiarazione di esenzione manifestatagli dalle parti, ne discende che l'obbligo del risarcimento può essere disposto anche in forma specifica mediante la condanna alla cancellazione del vincolo con il pagamento della somma necessaria a tal fine per il compimento delle richieste formalità, oltre che per equivalente ex art. 2058 c.c., limitando il risarcimento in forma specifica alla sua possibilità in tutto o in parte e alla non eccessiva onerosità per il debitore, da valutarsi da parte del giudice del merito.

 **NOTA****Il notaio è tenuto a risarcire il danno se non provvede a cancellare l'ipoteca**

È legittima la richiesta di risarcimento danni proposta nei confronti del notaio che non provvede a cancellare l'ipoteca, nell'ambito della stipula di un contratto di compravendita immobiliare. Questo l'assunto contenuto nella sentenza 19 giugno 2013 n. 15305, con cui la Cassazione torna nuovamente a occuparsi (si veda, da ultimo, sentenza 2071/13), di una questione di estrema attualità, ossia quella relativa alla responsabilità civile del notaio per colpa professionale.

Il giudizio di merito. La vicenda trae origine dal ricorso in Cassazione proposto dagli acquirenti di un immobile avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nel confermare quella di primo grado, aveva rigettato la domanda da loro proposta nei confronti del notaio rogante, volta a dichiarare l'inadempimento contrattuale dello stesso pubblico ufficiale per non aver proceduto all'esame relativo alle visure ipotecarie prima di stipulare l'atto pubblico di compravendita di un immobile, risultato in seguito soggetto a ipoteca giudiziale a favore dell'Erario. Gli odierni ricorrenti lamentano che, nonostante l'impegno di cancellare l'ipoteca, il notaio non vi aveva provveduto e, quindi, gli attori ne chiedono la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, ossia a cancellare l'ipoteca con il conseguente esborso della somma necessaria per estinguere il debito verso il creditore iscritto. In subordine, i ricorrenti chiedono la condanna del notaio a pagare la somma che sarebbe stata richiesta dal creditore e dal professionista da incaricare per le formalità necessarie per cancellare l'ipoteca, nonché il risarcimento dei danni derivati dalla mancata erogazione del mutuo richiesto per far fronte a vari pagamenti.

Ricorso in Cassazione. Nell'articolato ricorso in Cassazione, gli acquirenti eccepiscono, tra l'altro, l'erroneità della sentenza d'appello impugnata laddove - pur riconoscendo la responsabilità del notaio per avere omesso gli accertamenti ipocatastali relativi al bene oggetto di compravendita - non ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del professionista, avendo i venditori garantita la libertà del bene da ipoteca, vincoli e pesi di qualunque natura (garanzia per evizione).

La decisione della Corte suprema. Per i giudici di piazza Cavour la doglianza è fondata e merita accoglimento. Al riguardo, prosegue la Corte, «... va ribadito l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Pertanto, il notaio quand'anche sia stato esonerato dalle visure, essendo comunque tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176 del codice civile, comma 2 e della buona fede, qualora, come nella specie non osserva i suddetti obblighi risponde ex contractu per inadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale (Cassazione, sentenze nn. 264/06; 24733/07 e 26020/11)». In altri termini, per i giudici di legittimità, la lesione del diritto dell'acquirente - in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento - «... comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fine di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento». Ne consegue che, «... una volta affermato che l'obbligazione assunta dal notaio relativa alla libertà dell'immobile deve essere da lui adempiuta, indipendentemente da ogni dichiarazione di esenzione manifestatagli dalle parti, ne discende che l'obbligo del risarcimento può essere disposto anche in forma specifica mediante la condanna alla cancellazione del vincolo con il pagamento della somma necessaria a tal fine per il compimento delle richieste formali, oltre che per equivalente ex articolo 2058 del codice civile, limitando il risarcimento in forma specifica alla sua possibilità in tutto o in parte e alla non eccessiva onerosità per il debitore, da valutarsi da parte del giudice del merito...».

Osservazioni. La sentenza in esame conferma la tendenza della giurisprudenza di legittimità a far prevalere la componente professionale-privatistica del notaio su quella pubblicistica facendo emergere, al contempo, la sua responsabilità sotto il profilo dell'adempimento contrattuale, anche se lo stesso non è sicuramente vincolato a una prestazione di risultato ma di mezzi. In sostanza, il notaio - partendo dalla volontà delle parti, come fondamento del documento, e nel pieno rispetto della stessa - è tenuto a indagare in piena autonomia sugli elementi di fatto e di diritto che ne emergono, dando agli stessi idonea valutazione e rilevanza giuridica, a prescindere dalla acritica valutazione datane dalle parti. Così operando, il professionista potrà recepire la sostanza e la legittimità dell'operazione per poi tradurla in un documento che risulti, al contempo, idoneo a rivestire pubblica fede per l'ordinamento e funzionale agli interessi delle parti, in linea con l'esercizio del pubblico ufficio e della libera professione ma, soprattutto, scevra da ipotesi di responsabilità professionale.

(Marco Denaro, Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 24 luglio 2013)

Approfondimenti

Lavoro, previdenza e professione



Durc: rilascio in caso di crediti verso la Pa - Al via la nuova procedura di verifica on line

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità di rilascio e utilizzo del Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili verso le pubbliche amministrazioni. L'Inps ha reso nota la nuova procedura per la verifica on line della regolarità contributiva

Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 26.luglio 2013 - n. 31

Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13.3.2013

(G.U. 16.7.2013, n. 165)

Inps - Messaggio 17.7.2013, n. 11512

L'art. 13-*bis*, comma 5 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (legge 6 luglio 2012, n. 94), aveva previsto la possibilità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) anche in presenza di certificazione attestante la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avrebbe dovuto stabilire le modalità di attuazione di tale norma, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il decreto, approvato il 13 marzo 2013, è stato finalmente pubblicato nella *G.U.* del 16 luglio scorso, ben oltre i sessanta giorni previsti dalla norma di riferimento.

Diviene ora possibile, in presenza di irregolarità contributive, sanare la propria posizione procedendo alla compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, a condizione che tali crediti siano di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Più in particolare il decreto disciplina:

- le modalità di rilascio e utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva;
- le modalità di utilizzo della certificazione esibita per il rilascio del Durc.

Il rilascio del Durc

Come anticipato, il soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, può richiedere il rilascio del Durc agli enti a tal fine preposti. E' opportuno ricordare che il recente decreto n. 69/2013, in vigore dal 22 giugno ed in corso di conversione, ha introdotto numerose semplificazioni attinenti alla disciplina del documento di regolarità contributiva (vedi tabella).

In particolare l'articolo 31, comma 1, ha esteso procedura compensativa anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia, eliminando il riferimento all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 contenuto nell'articolo 13-*bis*, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (relativo ai benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale).

In ordine alle modalità del rilascio, l'articolo 2 del decreto in commento stabilisce che il Durc viene emesso con:

- l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-*bis* citato;
- l'importo del relativo debito contributivo;
- gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc.

E' opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 11-*ter* del decreto legge dell'8 aprile 2013, n. 35(1), l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento.

Utilizzo del Durc

Il Durc, rilasciato a seguito della richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati, può essere utilizzato per le normali finalità previste dalla legge. Ove si voglia utilizzare il Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (cd. regolamento di attuazione ed esecuzione del codice appalti). Tale norma prevede che, nel caso in cui il Durc verifichi una inadempienza contributiva a carico dei soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del D.P.R. n. 207/2010, (ossia le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti) provvedono a defalcare la somma corrispondente alla irregolarità riscontrata dall'importo indicato nel certificato di pagamento, provvedendo essi stessi al versamento agli enti previdenziali(2).

L'utilizzo della certificazione

La certificazione, ai sensi del più volte citato comma 5 dell'art. 13-*bis* del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, deve essere rilasciata ex articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I successivi "decreti certificazione"(3) hanno dato concreta attuazione all'obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti della Pa, allo scopo di favorirne lo smobilizzo.

A tali fini, il requisito della certezza è soddisfatto qualora il credito sia relativo ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili. In mancanza di tali ultime condizioni gli enti non potranno certificare il credito. Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, si evince dalla interpretazione del titolo giuridico di riferimento. L'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

Il procedimento di certificazione del credito è gestito tramite una piattaforma elettronica (cd. Piattaforma per la certificazione dei crediti) disponibile sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze. Per operare, è necessario procedere preventivamente all'accreditamento. In caso di mancato rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il creditore può chiedere, all'Ufficio centrale di bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato, la nomina di un commissario *ad acta*, il quale provvederà al rilascio della predetta certificazione in luogo della Pa, dopo aver effettuato le opportune verifiche, entro 50 giorni dalla nomina (ovvero a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale, ove non riscontri in tutto o in parte i requisiti richiesti).

Una volta ottenuta la certificazione, l'interessato può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato per effettuare una cessione del credito ovvero per ottenere un'anticipazione a valere sullo stesso.

Il decreto in commento precisa (articolo 4) che il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc medesimo, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario.

Nel caso persista l'irregolarità contributiva, è necessario che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo (fino a concorrenza dell'importo riconosciuto dalla banca a titolo di cessione/anticipazione).

Il creditore può altresì chiedere all'Agente della riscossione, ai sensi dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602(4), la compensazione del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione.

Nuova procedura per la verifica on line della regolarità contributiva

Dal 22 luglio l'Inps, con messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, ha reso disponibile una procedura *on line* tramite la quale i soggetti responsabili dell'adempimento contributivo (titolari e legali rappresentanti), ovvero i loro delegati o intermediari appositamente autorizzati, in possesso di Pin abilitato ai servizi Inps, possono verificare direttamente la propria regolarità contributiva.

Il servizio è raggiungibile sul sito: www.inps.it > Servizi on line > per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti.

L'utilità delle nuove funzionalità telematiche messe a disposizione dall'Istituto previdenziale appaiono evidenti: il richiedente potrà conoscere in tempo reale la propria situazione contributiva nei confronti dell'Inps, consultando in dettaglio le eventuali partite debitorie, distinte per singola gestione.

Ciò renderà possibile, in caso di irregolarità, attivare tempestivamente le azioni necessarie al recupero di una condizione di regolarità contributiva, anche ai fini di una successiva richiesta di Durc allo Sportello unico previdenziale (una sorta di *pre-test* di regolarità).

Con evidenti effetti di snellimento procedurale quanto ai tempi di gestione delle relative domande. Infatti in tal modo sarà sostanzialmente possibile *bypassare* la fase della regolarizzazione nel procedimento di definizione del Durc (cd. preavviso di accertamento negativo), che, come noto, in caso di irregolarità determina la sospensione della procedura di rilascio in attesa della regolarizzazione da parte del richiedente (nel termine di 15 giorni).

Le informazioni rilasciate sulla regolarità contributiva sono effettuate in base al codice fiscale del contribuente e concernono la gestione lavoratori dipendenti, quella lavoratori autonomi artigiani e commercianti e, infine, la gestione committenti di co.co.co. e/o co.co.pro.

Il controllo viene effettuato anche con riferimento ai crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione.

Nella procedura sarà altresì disponibile una sezione informativa nella quale saranno illustrate, per ciascuna gestione, le modalità utilizzate per effettuare la verifica del codice fiscale per il quale la richiesta di regolarità è effettuata.

A seguito della interrogazione, la procedura riepiloga la regolarità contributiva Inps in un documento "securizzato", tramite apposizione di un glifo, che riporta il codice fiscale riferito alla posizione del contribuente e del richiedente con l'indicazione della data e dell'ora in cui la verifica è avvenuta e, sinteticamente, l'evidenza, per ciascuna gestione, dell'esito della medesima verifica.

Quest'ultima viene effettuata al momento stesso della richiesta; gli esiti delle richieste confluiranno in un apposito archivio visualizzabile, nelle stesse modalità permesse al richiedente, dagli operatori Inps (ciò consentirà di affrontare con maggiore efficienza eventuali disallineamenti informativi in un eventuale rapporto diretto contribuente-Inps).

Sintesi delle principali modifiche alla disciplina del Durc contenute nell'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (cd. decreto del fare), in corso di conversione	
Comma 1	Estensione della procedura compensativa (v. <i>infra</i>)
Comma 2 e 6	Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il Durc relativo all'affidatario e ai subappaltatori è acquisito d'ufficio, dalla stazione appaltante (precedentemente l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva era compito dell'affidatario)
Comma 3	Ove dal Durc risulti un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo direttamente al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori
Comma 4	Norma che realizza una sostanziale semplificazione in quanto la richiesta del Durc è ora limitata alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto. Resta tuttavia l'obbligo di produrlo in sede di pagamento delle prestazioni
Comma 5	La validità del Durc ai fini dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, è estesa a 180 giorni. (Tuttavia nel parere approvato dalla XI Commissione lavoro della Camera N1 luglio u.s. nel corso dell'esame del Ddl di conversione, si richiede di limitare tale validità a 120 giorni ma, al contempo, di rilasciare immediatamente il Durc all'atto della richiesta utilizzando strumenti informatici)
Comma 7	I titoli di pagamento devono essere corredati dal Durc, anche in formato elettronico
Comma 8	In difetto dei requisiti richiesti per il rilascio del Durc, le amministrazioni competenti invitano l'interessato alla regolarizzazione entro e non oltre quindici giorni mediante posta elettronica, anche per il tramite del consulente del lavoro

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 giugno 2013, n. 64.

(2) Sulla natura e gli effetti dell'intervento sostitutivo v. *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro* luglio 2013, n. 7, pag. 512 "La disciplina del Durc" di Carla D'Aloisio.

(3) Rientrano in tali misure i "decreti certificazione" D.M. 22 maggio 2012, avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e D.M. 25 giugno 2012 recante certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle Regioni ed enti locali (inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale); il "decreto compensazione", D.M. 25 giugno 2012 recante compensazione di crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; il "decreto sul Fondo Centrale di garanzia", D.M. 26 giugno 2012, recante modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 53/2012, sono stati emanati tre decreti ministeriali di recepimento di tali modifiche: - il D.M. 24 settembre 2012 di modifica del decreto 22 maggio 2012 (pubblicato nella *G.U.* 2 novembre 2012,

n. 256); il D.M. 19 ottobre 2012 di modifica del decreto 25 giugno 2012 (pubblicato nella *G.U.* 6 novembre 2012, n. 259) ed un altro D.M. 19 ottobre 2012 avente ad oggetto le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(4) Le relative procedure sono indicate nel decreto 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012, cit. in nota.

Economia, agevolazioni, fisco e incentivi

**Agevolazioni per l'acquisto di nuovi impianti e macchinari - Novità del D.L. 69/2013**

L'art. 2 del D.L. 21.6.2013, n. 69, ha introdotto una sorta di nuova "legge Sabatini", a beneficio delle imprese che acquisiscono, anche mediante leasing, nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo. In particolare, è prevista l'erogazione di finanziamenti, di durata non superiore ai 5 anni, che potranno arrivare a coprire l'intero costo agevolabile, individuato a norma di un decreto attuativo di prossima emanazione. In ogni caso, è fissato il limite di euro 2 milioni di finanziamento per impresa beneficiaria, alla quale sarà altresì concesso un contributo rapportato agli interessi del predetto prestito, che potrà essere assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), L.23.12.1996, n. 662).

Sandro Cerato, Michele Bana, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, n. 28, 19 luglio 2013

QUADRO NORMATIVO

L'art. 2 del D.L. 21.6.2013, n. 69, ha introdotto una sorta di nuova "legge Sabatini", a beneficio delle imprese che acquisiscono, anche mediante leasing, nuovi macchinari, impianti ed attrezzature ad uso produttivo. In particolare, è prevista l'erogazione di finanziamenti, di durata non superiore ai 5 anni, che potranno arrivare a coprire l'intero costo agevolabile, individuato a norma di un decreto attuativo di prossima emanazione. In ogni caso, è fissato il limite di euro 2 milioni di finanziamento per impresa beneficiaria, alla quale sarà altresì concesso un contributo rapportato agli interessi del predetto prestito, che potrà essere assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), L.23.12.1996, n. 662).

INVESTIMENTI AGEVOLATI - NOVITA' del DECRETO "del FARE": l'art. 2, co. 1, D.L. 21.6.2013, n. 69, stabilisce che, al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese - come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6.5.2003 - possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisizione, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

REQUISITI: è necessario, come anticipato, che il beneficiario sia qualificabile come piccola o media impresa, in base ai parametri individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE, alla quale l'Italia si è uniformata con il D.M. 18.4.2005. L'art. 2 del decreto stabilisce, al co. 1, che la categoria delle microimprese, delle piccole e medie imprese - complessivamente definita "Pmi" - comprende ogni realtà produttiva che soddisfa, congiuntamente, due condizioni:

- fatturato annuo non superiore ad euro 50 milioni, oppure totale dell'attivo patrimoniale non eccedente euro 43 milioni. Il dato del fatturato corrisponde alla voce A)1) del Conto economico civilistico (art. 2425 c.c.): si tratta, quindi, del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle cessioni, nonché dell'Iva e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato. Ai fini della verifica della sussistenza di tali requisiti, devono essere considerati i dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Nel caso delle imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte - per quanto riguarda il fatturato - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, con riferimento all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e passività predisposto con i criteri di cui al D.P.R. 23.12.1974, n. 689 ed in conformità agli artt. 2423 e segg. c.c.;
- meno di 250 occupati, ovvero dipendenti, non necessariamente a tempo indeterminato, legati all'azienda da formule contrattuali che prevedono il vincolo di subordinazione, ad eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. In particolare, è necessario fare riferimento al numero di unità-lavorative-anno (Ula), ovvero al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno, mentre quelli a tempo parziale o stagionali rappresentano frazioni di Ula: il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati del punto precedente, ovvero l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Nel caso delle imprese di nuova costituzione, qualora alla data della sottoscrizione della domanda di agevolazione non risulti ancora approvato il primo bilancio, ovvero - se esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio d'esercizio - presentata la dichiarazione dei redditi, devono essere considerati esclusivamente il numero degli occupati e il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

FINANZIAMENTI: al ricorrere dei suddetti presupposti, e di quelli ulteriori che saranno definiti dal decreto attuativo, la Pmi potrà accedere ai predetti finanziamenti di cui all'art. 2, co. 1, D.L. 69/2013, che potranno essere concessi, entro il 31.12.2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al successivo co. 7.

Si tratta di un'intesa che il Ministero dello Sviluppo economico - sentito quello dell'Economia e delle Finanze - dovrà stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l'Associazione bancaria italiana.

Tali finanziamenti potranno avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipulazione del contratto, per un valore massimo complessivo non superiore ad euro 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionabile in più iniziative d'acquisto.

Il prestito potrà arrivare a coprire il 100% dei costi ammissibili, individuati dal decreto attuativo, da emanarsi a cura del Ministro dello Sviluppo economico, sentito quello dell'Economia e delle Finanze. Questo provvedimento dovrà, inoltre, stabilire:

- le condizioni di accesso al conseguente contributo spettante alla Pmi, rapportato agli interessi calcolati sul finanziamento ottenuto per l'acquisto del nuovo bene strumentale;
- la misura massima del contributo e le relative modalità di erogazione, prevista in più quote, in relazione alla durata effettiva del finanziamento;
- le attività di controllo e le modalità di raccordo con il finanziamento.

FONDO di GARANZIA: la concessione dei suddetti finanziamenti potrà essere assistita dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), L. 23.12.1996, n. 662, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Il decreto attuativo definirà, inoltre, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo su tali prestiti. A questo proposito, si segnala altresì che l'art. 1, D.L. 69/2013, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi al Fondo di garanzia, ha previsto l'adozione - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, con un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze - di specifiche disposizioni dirette, in primo luogo, ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

- l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
- l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle fattispecie di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi di cui agli artt. 4 e 5, D.M. 26.6.2012;
- la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, attraverso un maggior ricorso a tecniche telematiche di accesso e gestione della garanzia;
- misure finalizzate a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento.

Le norme di prossima emanazione si proporranno, inoltre, di limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire quelle già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

ANALOGIE con la LEGGE SABATINI: l'agevolazione introdotta dall'art. 2, D.L. 69/2013 presenta qualche aspetto che richiama quella prevista dalla L. 28.11.1965, n. 1329, riguardante l'acquisto di macchine utensili o di produzione, con riserva di proprietà o pagamento rateale o differito, oppure la locazione con diritto di opzione o patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni.

L'art. 10, L. 1329/1965, prevede, inoltre, l'ipotesi di emissione, a favore del venditore, di cambiali garantite dal privilegio di cui all'art. 2762 c.c., con scadenza fino a 5 anni, che possono essere scontate, sin dal primo giorno di emissione, oppure accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria.

Al contempo, l'acquirente riduce il costo finanziario dell'operazione, attraverso la riscossione di un contributo in conto interessi attribuito dallo Stato: in particolare, il Medio Credito Centrale, dopo aver verificato la sussistenza dei necessari presupposti, riconosce un contributo a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla dilazione di pagamento dell'investimento in nuovi macchinari di cui, a norma di legge, beneficia l'acquirente.

EFFETTI CONTABILI: in attesa del decreto attuativo, che dovrà meglio definire le modalità operative dell'agevolazione, è possibile osservare che, anche alla luce dell'esperienza maturata con la L. 1329/1965, la concessione all'acquirente di un contributo in conto interessi - a copertura degli oneri finanziari sostenuti sul prestito contratto per la compravendita di un nuovo impianto, macchinario o attrezzatura ad uso produttivo, nella misura che sarà individuata dal provvedimento ministeriale - comporterà un impatto sul Conto economico.

Si tratta, quindi, di un contributo in conto esercizio, riconosciuto - qualora venisse confermata un'impostazione analoga alla L. 1329/1965 - in un momento successivo all'effettuazione dell'investimento strumentale e all'addebito totale degli interessi passivi da parte del fornitore: a seguito dell'acquisto del nuovo macchinario, impianto o attrezzatura ad uso produttivo, i relativi interessi passivi verrebbero, pertanto, inizialmente imputati a Conto economico per il loro intero importo, in sede di registrazione della fattura emessa dal fornitore.

Successivamente, al fine di rispettare il principio di competenza economica, tali interessi passivi dovrebbero essere ripartiti lungo la durata del finanziamento, utilizzando la tecnica dei risconti attivi.

Ciò dovrebbe pure determinare una corretta correlazione con il contributo in conto interessi che sarà erogato, in più quote, in relazione agli interessi sul finanziamento e, quindi, coerentemente con gli oneri finanziari sul prestito di competenza dell'esercizio: conseguentemente, il contributo in parola dovrebbe essere trattato come una mera rettifica degli oneri finanziari sul prestito, richiedendo, quindi, l'imputazione nella voce C)17) del Conto economico, a diminuzione della stessa, in quanto il contributo è erogato nel medesimo esercizio in cui sono spesi gli interessi passivi.

Diversamente, qualora il decreto attuativo dovesse stabilire un ritmo di riconoscimento del contributo differente da quello degli interessi passivi, ad esempio prevedendo il realizzo in un esercizio successivo, la conseguente rilevazione posteriore - rispetto al periodo amministrativo di quella degli interessi passivi - potrebbe comportare, in mancanza di una diretta correlazione, la necessità di iscrivere il contributo nella voce C)16)d) del Conto economico, ovvero tra i proventi finanziari diversi (documento interpretativo n. 1 dell'Oic 12).

REDDITO d'IMPRESA: ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, gli interessi passivi ed il correlato contributo rilevano secondo i principi generali previsti dagli artt. 61 e 96, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, differenziati in base alla tipologia di contribuente (soggetti Irpef od Ires).

Ad esempio, nel caso di una società di capitali, l'utilizzo di una delle suddette impostazioni contabili invece che dell'altra è sostanzialmente neutrale, in quanto se il contributo è iscritto nella voce:

- C)17) del Conto economico, a rettifica degli oneri finanziari, riduce direttamente l'ammontare degli interessi da assoggettare alla disciplina dell'art. 96, D.P.R. 917/1986;
- C)16)d) dello schema di cui all'art. 2425 c.c., rappresenta un provento finanziario, rilevante nell'individuazione degli interessi passivi immediatamente deducibili in forma integrale (Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, Documento di Studio, "Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi. Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile", giugno 2012, par. 6.2).

Sul punto, si rammenta, infatti, che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili al 100% per l'importo che trova capienza negli interessi attivi e nei proventi della medesima natura, tra i quali rientra, appunto, il contributo in conto interessi: l'eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile nel limite del 30% del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Ad esempio, si supponga che, nel periodo d'imposta 2013, la Alfa S.r.l. imputi a Conto economico oneri finanziari per euro 10.000, non presenti proventi finanziari e riceva un contributo in conto interessi di euro 2.000: qualora iscriva quest'ultimo nella voce C)17), l'importo netto degli interessi passivi in bilancio, da assoggettare alla disciplina dell'art. 96, D.P.R. 917/1986, sarà pari ad euro 8.000.

Diversamente, se il contributo è distintamente imputato a Conto economico, nella voce C)16)d), gli interessi passivi subordinati alla predetta disposizione ammontano ad euro 10.000 di cui, però, euro 2.000 potranno beneficiare dell'immediata deduzione integrale, in quanto trovano capienza negli interessi attivi e proventi assimilati, costituiti esclusivamente dal contributo, senza, quindi, dover verificare preventivamente quella nel 30% del Rol.

IRAP: le predette componenti reddituali, gli interessi passivi e il correlato contributo non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale, in quanto espressamente esclusi.

A questo proposito, non essendovi dubbi sull'indeducibilità Irap degli interessi passivi, si rammenta - con riferimento ai contributi in conto interessi - che:

- l'art. 5, co. 3, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, stabilisce, per i contribuenti Ires, la non imponibilità dei contributi, erogati in base a norma di legge, correlati a costi indeducibili (in questo caso, gli interessi passivi);
- i componenti positivi della base imponibile Irap dei soggetti Irpef sono costituiti dalle variazioni delle rimanenze e dai ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a), b), f) e g), D.P.R. 917/1986, ma non della lett. h), che individua espressamente i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

D.L. 69/2013 - ACQUISIZIONE di NUOVI BENI STRUMENTALI	
Operazioni agevolabili	- Acquisto in proprietà - Stipulazione di un contratto di locazione finanziaria
Presupposti	- Piccole e medie imprese individuate dal D.M. 18.4.2005 - Altri requisiti da definirsi con un apposito decreto
Finanziamento	- Concessione entro il 31.12.2016 - Durata massima di 5 anni - Importo fino a coprire il 100% del costo agevolato, nel limite di euro 2 milioni per ogni impresa beneficiaria - Assistenza del Fondo di garanzia per le Pmi, entro la soglia dell'80% del finanziamento
Contributo	- Rapportato agli interessi del finanziamento - Erogazione in più quote, nella misura massima e secondo le modalità che saranno definite dal Decreto attuativo

Antincendio e prevenzione incendi

**Problematiche applicative sulla legislazione penale in materia antincendio**

Per ovviare all'eccesso casistico esistente nella precedente frammentata legislazione posta a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il nuovo legislatore è ricorso alla cosiddetta "tecnica di normazione sintetica" per formulare gran parte dei nuovi precetti sanzionati penalmente. Questo ha creato, però, alcune difficoltà, tra i vari organi di vigilanza, nell'individuazione dei precetti violati da contestare in quanto il rinvio della norma contenente la sanzione penale agli allegati tecnici ha reso inevitabilmente meno agevole l'esatta identificazione del precetto penale, che in questo modo può prestarsi a errate interpretazioni, nonché a fuorvianti applicazioni. Solo attraverso il "criterio sanzionatorio speciale", introdotto dal più moderno legislatore, si è cercato di superare questo problema, attraverso la riconducibilità a unità delle violazioni dei precetti inerenti ai requisiti di sicurezza omogenei specificati negli Allegati al D.Lgs. n. 81/2008, confermando che le fonti integratrici, che completano in chiave tecnica il precetto penale, possono concorrere a renderlo più preciso o meno vago.

Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 23 luglio 2013 - n. 14

La tecnica di normazione penale adottata in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Governo, con la legge delega 3 agosto 2007, n. 123 [1], è stato incaricato di rinnovare la disciplina legislativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, disponendo le "integrazioni e modificazioni necessarie" al fine di "coordinare", in maniera organica e razionale, le numerose norme vigenti nella materia.

Proprio in quest'ottica, con l'emanazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 [2], come integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 [3], per ovviare agli inconvenienti di un eccesso casistico, il legislatore è ricorso alla cosiddetta "tecnica di normazione sintetica", quindi, ha adottato una qualificazione di sintesi mediante l'impiego di elementi normativi generici, rinviando a una fonte esterna alla fattispecie incriminatrice come parametro per la regola di giudizio da applicare nel caso concreto.

L'esigenza di ricorrere al contributo integrativo di una fonte secondaria non è nato, in effetti, dall'impossibilità logica di strutturare in astratto un precetto penale completo ma dall'impossibilità tecnica, per l'organo parlamentare, di predisporre la disciplina completa della materia. Tra l'altro, nella moderna società tecnologica è registrata da tempo una smisurata crescita dello sviluppo delle fonti secondarie, promananti dal potere esecutivo o, comunque, da organi amministrativi. Questo fenomeno ha tratto origine principalmente dal fatto che il legislatore, anche nel campo penale, non è in grado di dettare la disciplina tecnica che, invece, solo l'apparato tecnico-burocratico dei vari ministeri, di volta in volta competenti per materia, è "attrezzato" per l'allestimento della disciplina tecnica.

In pratica, è lasciato al potere regolamentare uno spazio di intervento volto alle necessarie specificazioni tecniche nell'ambito di quanto stabilito dal legislatore; la questione ha riguardato particolarmente i cosiddetti "reati di pura creazione legislativa", propri dei settori tecnici della legislazione penale, nei quali l'incriminazione delle condotte non necessariamente è preceduta dalla riprovazione sociale, cioè dalla coscienza della antisocialità del comportamento. In questi settori sono maggiormente pressanti, quindi, le esigenze di una chiara e completa descrizione delle fattispecie penali.

Il fenomeno dell'"integrazione normativa" tra fonte legislativa, contenente nei casi estremi la sola sanzione, e fonti secondarie contenenti la "disciplina tecnica" della materia, operando sul piano della formulazione delle norme penali, ha posto il problema del richiamo a norme giuridiche esterne alla fattispecie penale ai fini della compiuta descrizione del fatto illecito.

La normativa, pertanto, molto spesso ha rimandato ai suggerimenti della tecnica, cioè alle ipotesi dei cosiddetti "elementi normativi della fattispecie" [4], i quali riguardano un precetto completo e consistono, appunto, in una tecnica di normazione sintetica con cui il legislatore, anziché descrivere tutti gli elementi del precetto, ricorre a concetti che possono essere compresi soltanto sul presupposto logico di un'altra norma, appartenente a un altro ramo del diritto, in questo caso tecnico-amministrativo.

Questa peculiarità ha consentito di affermare che le disposizioni normative, che ne disciplinano i contenuti, possono essere ritenute come vere e proprie "norme aperte", cioè norme dinamiche che, via via, possono e devono essere integrate tempestivamente con misure che l'evoluzione tecnologica e scientifica, oltre che l'esperienza quotidiana, hanno richiesto, consentendo in questo una maggiore elasticità e un più pronto adattamento della normativa alle mutate esigenze della repressione penale.

La normazione antincendio come fonte mediata

Questo procedimento ha assunto particolare rilevanza con riferimento all'organizzazione amministrativa antincendi, dato che in questo settore più che in altri è avvertita la necessità di una disciplina che possa essere facilmente adattata al mutare delle innovazioni tecnologiche, nonché delle circostanze, e che sia adeguata alle peculiarità delle specifiche normative tecniche in continua evoluzione.

In particolare, proprio per non prestare il fianco a possibili lesioni del diritto alla sicurezza, che in questo caso è quella antincendio, e porre rimedio, quindi, alle conseguenze che un simile danno potrebbe creare in questo ambito, è stato ritenuto opportuno ricostruire le relative fattispecie ricorrendo all'espedito tecnico-giuridico rappresentato dall'integrazione normativa tra fonte legislativa, contenente la sola sanzione, e fonti secondarie, contenenti la "disciplina tecnica" della materia considerata.

Da questo è derivato che la normativa tecnica antincendi, quando è richiamata, può essere considerata normativa penale perché, pur essendo contenuta in una fonte prevalentemente tecnico-amministrativa, è richiamata da una norma penale al fine di integrarne e completarne il precetto. La stesa ha costituito, così, una fonte "mediata", in quanto, precisando o integrando le prescrizioni della legge penale, non ha di per sé efficacia obbligatoria, ma l'acquista solo implicitamente in base al conferimento della fonte immediata (legge, decreto legislativo, decreto legge).

In questo modo, le norme di prevenzione incendi hanno acquisito il carattere di norme integrative delle principali fattispecie prevenzionali, in quanto includenti prescrizioni, cosiddette a "struttura chiusa" tali, cioè, da fissare precisamente il contenuto della condotta da attuare, che completano il contenuto precettivo delle disposizioni indicate, oppure sono complementari alle misure imposte con norme giuridiche; pertanto, in tema di responsabilità penali, in via generale, la normativa sanzionatoria di prevenzione incendi è innanzitutto quella prevista all'interno di queste leggi, integrata dalle specifiche normative tecniche di riferimento.

Pertanto, si tratta di norme che, inserendosi nella norma penale, valgono a formare l'obiettività giuridica del reato e sono, per questo stesso motivo, assoggettate alla medesima disciplina delle norme specificamente penali, anche per quanto attiene il profilo dell'inescusabilità della relativa ignoranza.

Pertanto, sono ipotizzabili reati anche nei confronti di coloro che violano i dettami dei decreti ministeriali, ai quali la legge può demandare la propria attuazione. Infatti, in applicazione di una costante giurisprudenza della Suprema Corte[5] in materia di rapporti tra norma primaria e decreti di attuazione, il principio della riserva di legge, stabilito dall'art. 25, Costituzione (si veda il riquadro 1), è ritenuto rispettato quando la legge dello Stato abbia indicato con sufficiente chiarezza i presupposti, i caratteri e il contenuto del precetto penale e al decreto ministeriale sia demandata la mera funzione integrativa di dettagli tecnici che il legislatore non può prevedere in via generale.

In linea di massima, è possibile ritenere che anche dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare il carattere assoluto della riserva di legge, che non ha precluso il rinvio a specificazioni, soprattutto di carattere tecnico, da parte della normazione secondaria; inoltre, anche il rinvio a provvedimenti amministrativi per l'integrazione del precetto, attraverso la previsione di una sanzione per la loro violazione, può essere considerato costituzionalmente legittimo purché sia la stessa legge a indicare, con sufficiente specificazione, i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti amministrativi alla cui violazione segue l'irrogazione della sanzione.

Pertanto, la normativa tecnica antincendi, essendo volta a precisare e delimitare la portata del precetto penale, formerebbe un tutt'uno con quest'ultimo, per cui la disciplina applicabile all'errore sulla stessa sarebbe quella dettata dall'art. 5, c.p. (si veda il riquadro 2), e non già quella dell'art. 47, c.p. (si veda il riquadro 3). Proprio dal combinato disposto di questi due articoli è possibile ricavare che è norma penale, non solo quella che è contenuta nel codice penale o in altre fonti dichiaratamente penali, ma anche quella norma che, pur essendo contenuta in una fonte prevalentemente civile o amministrativa è richiamata da una norma penale al fine di integrarne e completarne il precetto.

Riquadro 1

Art. 25, Costituzione

"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge"

Riquadro 2

Art. 5, codice penale

"Ignoranza della legge penale"

"Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale"

Riquadro 3

Art. 47, codice penale

"Errore di fatto"

"L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato"

Esempio di normazione sintetica in prevenzione incendi

Un emblematico esempio di simile tecnica normativa, adottato in materia di prevenzione incendi a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è rappresentato dal disposto del comma 2, art. 46, il quale, prescrivendo in maniera alquanto generica che *"nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori"*, ha imposto un obbligo di prevenzione incendi, penalmente sanzionato, tale da non contenere né quantità, né qualità dell'azione da adottare, rimandando implicitamente ai suggerimenti offerti, appunto, dalla tecnica.

E' opportuno evidenziare che la disposizione del comma 2, art. 46, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 4), per ragioni di economia e di sintesi, anziché descrivere per esteso la condotta violata, ha rinviato al contenuto del punto 4, Allegato IV (Misure contro l'incendio e l'esplosione), facendolo proprio. In altri termini, il ricorso a espressioni di sintesi ha reso necessaria, ai fini della determinazione del contenuto della norma, una eterointegrazione mediante il rinvio a una norma diversa da quella incriminatrice; in pratica, nello specifico caso, per completare il precetto, si fa spesso ricorso alla normativa tecnica specifica di prevenzione incendi contenuta in circolari o decreti ministeriali.

Quindi, qualora fosse riscontrato, da parte dei Vigili del Fuoco, nelle aziende o nelle lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio, la mancata predisposizione di mezzi e di impianti di estinzione idonei, in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento, ovvero nel caso in cui questi mezzi e impianti non siano mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto (punto 4.1.3, Allegato IV; si veda il riquadro 5), la norma da imputare al trasgressore potrebbe essere proprio il comma 2, art. 46, D.Lgs. n. 81/2008, più precisamente, il verbale di accertamento dell'infrazione potrebbe essere, in via del tutto ipotetica, quello proposto nel riquadro 6.

Riquadro 4

Comma 2, art. 46, D.Lgs. n. 81/2008

"2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori"

Riquadro 5

Punto 4.1.3, Allegato IV

"4.1.3. devono essere predisposti mezzi e impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi e impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto"

Riquadro 6

Ipotesi di verbale di accertamento dell'infrazione Noi Ufficiali di P.G. (...) in servizio presso il Comando provinciale VV.F. di (...), in data odierna, alle ore X, presso l'azienda o unità produttiva tal dei tali, sita in (...), via (...), n. (...), nei confronti del signor Caio, nella qualità di datore di lavoro, abbiamo accertato il reato previsto e punito dall'articolo 46, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, perché nell'azienda sottoposta a ispezione, esistendo pericoli specifici di incendio, come limitatamente previsto dal punto 4.1 dell'allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, tali da richiedere l'adeguato allestimento di mezzi e impianti di estinzione idonei, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento, ovvero che detti mezzi e impianti non sono stati mantenuti in efficienza e controllati secondo la cadenza temporale di almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto, come previsto dal successivo punto 4.1.3. dell'allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008.

Si prescrive, pertanto, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 758/1994, di dotare gli ambienti di lavoro di un tot numero di mezzi o impianti antincendio (riportare eventualmente il punto della regola tecnica di riferimento all'ambiente che è stata violata), entro il termine massimo di tot giorni ecc., ovvero di sostituire gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento entro tot giorni o ore ecc.

Problemi applicativi nel concorso di reati contravvenzionali riferito alla prevenzione incendi

Il ricorso alla tecnica del rinvio nella formulazione della norma penale presenta molteplici profili di criticità, specie quando, nella medesima disposizione, è realizzata la previsione di diverse fattispecie contravvenzionali che potrebbe ipotizzare alcune obiezioni di non facile valutazione, con conseguenti difficoltà circa la legittimità della sua piena applicazione.

Può avvenire che, infatti, in conseguenza della violazione di più precetti contemplati da diverse norme, sia necessario applicare più volte la medesima norma sanzionatoria nei confronti di uno stesso soggetto. La questione non è irrilevante se si tiene conto del fatto che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, numerose possono essere le potenziali violazioni delle regole dettate dalla normativa antinfortunistica, ma che, tuttavia, proprio per l'impiego della peculiare tecnica del rinvio, è facile che queste violazioni siano tutte sanzionate in virtù di una medesima norma penale.

1° caso

Si pensi all'evenienza che può accadere, durante le ispezioni eseguite dai Vigili del Fuoco, quando sia accertata la violazione di diverse disposizioni di prevenzione incendi quali, per esempio:

- la mancanza della compartimentazione prescritta;
- l'assenza di aerazione;
- il non rispetto delle distanze di sicurezza;
- le scale di sicurezza non a norma;
- l'ingombro delle vie di emergenza.

Queste inosservanze possono essere ricondotte, dal punto di vista precettivo, alla generica "onnicomprendività" del comma 2, art. 46, D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale "*nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio*", il quale a sua volta ha rinvio, per l'individuazione del precetto, non solo all'Allegato IV che ha fornito i requisiti che i luoghi di lavoro devono possedere per essere considerati sicuri, ma anche ai criteri generali della sicurezza antincendi predisposti ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 [6] (norma orizzontale di prevenzione incendi).

La finalità del D.M. 10 marzo 1998, contenente, tra l'altro, i criteri tecnici validi per tutti i luoghi di lavoro, è quella di fornire proprio ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realtà lavorative e, nel contempo, di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda o unità produttiva.

Il percorso logico seguito dalla norma, nelle attività non normate, cioè prive di regola tecnica (norma verticale), per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, ha tenuto conto della specifica realtà aziendale, attraverso l'identificazione dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi per la necessaria tutela dei lavoratori e dei terzi.

Premesso questo, occorre comprendere se in questa situazione è necessario elevare tante contravvenzioni quante sono le fattispecie accertate, oppure se si tratta della violazione di un solo precetto, per cui è necessario stabilire se si è in presenza di una pluralità di reati o di diverse modalità di compimento del medesimo reato.

Per superare i rilievi del caso, è necessario ricorrere all'esame dell'istituto del "concorso di reati" che si verifica allorché un soggetto ha violato più volte la legge penale e, pertanto, è chiamato a rispondere di più reati.

Tecnicamente si è in presenza di un "concorso formale omogeneo" di reati, in quanto l'azione criminosa ha come oggetto la violazione di una medesima disposizione di legge; corrispondentemente, da una sola condotta devono derivare la lesione o la messa in pericolo di più beni giuridici della stessa specie.

In particolare, la fattispecie descritta ha contemplato la speciale situazione in cui un'unica previsione ha contenuto più previsioni diverse, tipico è il caso delle "norme penali miste", cioè di una circostanza in cui un medesimo reato sia realizzabile, per espressa previsione legislativa, mediante condotte materiali differenti.

A questo riguardo, occorrerà verificare se si tratta di una disposizione a più norme (norme miste cumulative), che contengono tante norme incriminatrici quante sono le fattispecie previste, la violazione di ognuna delle quali può dar luogo, quindi, ad altrettanti reati, oppure di norme a più fattispecie (norme miste alternative) che, viceversa, sono costituite da un'unica norma incriminatrice e che, perciò, sono applicabili una volta sola in caso di realizzazione sia di una soltanto di esse sia di tutte le fattispecie previste, trattandosi di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato.

Comunque, poiché la norma di cui al comma 2, art. 46, può essere definita come una "disposizione a contenuto multiplo e variabile" (si avrà, quindi, una variazione nel contenuto della norma ogniquale volta varierà il contenuto delle condotte ontologicamente diverse e distinte tra loro, nonché di conseguenza il contenuto delle prescrizioni che saranno impartite da parte dei Vigili del Fuoco) è quella di ritenere sempre sussistente il concorso di reati nel caso di "norme cumulative miste" che contengono, appunto, tante norme incriminatrici quante sono le fattispecie ipotizzabili, l'agente con la sua condotta omissiva ha violato più norme incriminatrici recanti distinte e autonome figure di reato.

Le norme incriminatrici che se ne ricavano possono concorrere tra loro, pertanto, dando luogo a una pluralità di reati, in quanto sono riscontrate molteplici violazioni, per profili diversi dell'Allegato IV, proprio perché le condotte sono eterogenee.

2° caso

Tuttavia, è necessario stabilire cosa accade nel caso in cui, sempre durante un'ispezione, l'organo di vigilanza dei Vigili del Fuoco accerti, nello stesso contesto spaziale, che tre uscite di sicurezza di un locale risultino inagibili o che due o più estintori non siano regolari o, ancora, che diversi ambienti siano privi di segnali di avvertimento e di sicurezza (cosiddetta "segnaletica").

Si verifica quante violazioni sussistono.

In questo caso, sembrerebbe non sussistere alcun concorso formale di reati, in quanto siamo in presenza di un unico fatto concreto integrante contestualmente più azioni tipiche alternative ipotizzabili dalla norma e poste in essere contemporaneamente dal medesimo soggetto e aventi come oggetto materiale la medesima fattispecie ("norme miste alternative o fungibili" o norme a più fattispecie). Nel caso specifico, quello che caratterizza la condotta omissiva, non è soltanto la sua contestualità, ma anche l'omogeneità dei precetti violati.

In realtà, trovandoci di fronte a reati colposi, l'azione è unica quando il mancato rispetto di più norme cautelari comporta la realizzazione di un unico evento lesivo. Qualora, invece, sono state prodotte più lesioni o la stessa lesione è stata reiterata, l'unità di azione sussiste solo se il soggetto agente, tra un evento e l'altro, non poteva rispettare la norma cautelare.

La soluzione più corretta da applicare a questa fattispecie sembrerebbe, quindi, quella che prevede la presenza di un solo reato in quanto, dalla stessa formulazione letterale del comma 2, art. 46, D.Lgs. n. 81/2008, non emergono limiti alla validità, anche in questa specifica materia contravvenzionale, del principio generale secondo cui il fatto di reato è unico allorché la condotta illecita, per l'unitarietà dell'elemento psicologico da cui è sorretta e del contesto temporale della sua realizzazione, deve essere considerata unica, pur se gli atti che la compongono abbiano connotati di tipicità che li farebbero assurgere a reati autonomi omogenei se mancasse il valore unificante della condotta, nella quale i singoli atti rimangono, dal punto di vista normativo, riassunti a unità.

Pertanto, il reato commesso è unico, in quanto la condotta omissiva posta in essere è unica perché l'atteggiamento psicologico che sorregge il comportamento del colpevole è, a sua volta, unico. Così, una volta accertata la struttura unitaria della condotta, non è lecita la proliferazione dei reati attraverso il frazionamento della condotta omissiva illecita con riferimento a settori, a elementi o a piani del medesimo contesto, rispetto alle quali non siano state osservate le misure preventive [7].

In pratica, gli atti tipici costituiscono una sola azione, in quanto, secondo il giudizio giuridico-sociale, non può dirsi interrotta un'azione e iniziata una nuova, ma i vari atti che si susseguono formano un tutto unitario [8].

In questo caso la norma, rientrando tra le cosiddette "norme miste alternative", è applicabile una sola volta, sia in caso di realizzazione di una soltanto, sia in caso di violazione di più fattispecie previste, trattandosi di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato.

Tra l'altro, nei reati omissivi la regola è la stessa di quelli colposi, con la precisazione che nei "reati omissivi impropri" (cioè nei reati commissivi mediante omissione [9]) l'omissione è unica se l'autore avrebbe impedito la verifica degli eventi lesivi agendo contemporaneamente è presente pluralità di omissioni se, invece, dopo il verificarsi del primo evento, gli altri potevano ancora essere impediti.

In quelli "omissivi propri" [10] sono configurate più omissioni quando il soggetto agente ha contravenuto nello stesso tempo a una pluralità di obblighi di diligenza potendo, questi stessi, essere separatamente adempiuti.

Il "criterio sanzionatorio speciale"

Proprio per ovviare alle varie incertezze esegetiche della norma e definirne, così, la portata, il moderno legislatore, con il più recente inserimento della disposizione contenuta nel comma 2, art. 68, D.Lgs. n. 81/2008, ha dato una "interpretazione autentica" meno gravosa, introducendo un "criterio sanzionatorio speciale", motivandolo con l'esigenza, rappresentata dagli stessi organi di vigilanza, della difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati "tecnici", con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee, capace di superare le molteplici criticità di ordine tecnico incontrate durante l'attività di accertamento.

Il comma 2, art. 68, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che "**la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, è considerata un'unica violazione**", ricevendo in questo modo un trattamento sanzionatorio unitario, a prima vista del tutto inspiegabile, specie se si considera che molte fattispecie alle quali fa riferimento sono tra loro assolutamente diverse e che ora, sebbene siano riunite nell'Allegato IV, erano prima contenute in differenti disposizioni del D.P.R. n. 547/1955, da sempre tutte singolarmente penalmente sanzionate e, quindi, cumulabili.

E' opportuno ricordare che, infatti, la precedente struttura normativa aveva obbligato i funzionari ispettivi ad applicare tante pene quanti erano i punti violati dell'Allegato, a prescindere da qualsiasi omogeneità o disomogeneità della condotta illecita. D'altronde, che si fosse in presenza di un "concorso formale eterogeneo" era evidente dal modo effettivo in cui la pluralità di fattispecie penali confluivano verso un'unica condotta.

Alla luce della nuova disposizione, la violazione di più precetti, per essere ricondotta comunque a "categoria omogenea", deve riguardare più elementi simili di uno stesso punto o dei suoi sottopunti, mentre non può essere considerata omogenea quando, invece, la violazione concerne il contenuto di un precetto che non contiene elementi affini.

Per esempio, la violazione del sottopunto 1.5.2, Allegato IV, secondo il quale *"le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro"*, e la violazione del successivo sottopunto 1.5.5, che ha prescritto che *"le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio"*, possono essere considerate omogenee, diversamente dalla violazione dei sottopunti contenuti al successivo punto 4, *"Misure contro l'incendio e l'esplosione"*, che non può essere ritenuta omogenea rispetto alla specificazione contenuta nei precedenti precetti in quanto non hanno alcun elemento in comune (cosiddetta "eterogeneità").

Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre, trasformandone l'essenza giuridica, una sorta di "concorso apparente di norme", secondo il quale il fatto, sebbene sia disciplinato da più norme (o disposizioni), è considerato identico, come se tra le varie fattispecie sussistesse una "specialità", cioè, una norma che presenti tutti gli elementi della norma generale e, in più, uno o più elementi particolari definibili come "elementi specializzanti".

In particolare, in questo caso la specialità ha carattere di "reciprocità", cioè ogni norma è contemporaneamente generale e speciale, perché entrambe presentano un nucleo di elementi comuni ed elementi specifici rispetto agli elementi dell'altra. Pertanto, sarà una sola norma ad assorbire ed esaurire in sé l'intero disvalore del fatto, trovando applicazione il principio del *"ne bis in idem sostanziale"*, per il quale uno stesso fatto non può essere attribuito più volte all'autore.

Quindi, in questo modo sono superate le difficoltà applicative relative al concorso formale di reati attinenti alle norme che contemplano diverse azioni alternative offensive, in altre parole, alle cosiddette "norme penali miste".

Questa violazione a più precetti omogenei è punita, quindi, ai sensi del comma 1, lettera b), art. 68, con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro, quindi, con un'unica sanzione. In questa ipotesi, l'organo di vigilanza è tenuto in ogni caso a precisare, in sede di contestazione, i diversi precetti violati, in quanto è del tutto evidente che dovrà impartire tante prescrizioni quante sono le violazioni accertate.

In sede di verifica l'adempimento potrà essere ritenuto esatto, quindi, solo nel caso in cui il contravventore abbia ottemperato a tutti i punti contenuti nelle prescrizioni, di modo che non sarà possibile definire adempiente chi abbia trascurato di soddisfare anche a uno solo dei punti contestati.

Tuttavia, occorre capire cosa succederebbe se il trasgressore non dovesse adempiere alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e, quindi, non venisse ammesso al pagamento dell'oblazione.

Ne consegue che, al fine di rispondere all'interrogativo, ovvero se nel caso concreto è configurabile un'unità o una pluralità dei reati, bisogna porsi nell'ottica della fattispecie legale che di volta in volta è in rilievo. In definitiva, in base alla interpretazione delle norme singolarmente prese o considerate nei loro rapporti, dovrà essere risolta la questione della configurabilità dell'unità o della pluralità dei reati e, più nello specifico, delle due problematiche strettamente connesse alla stessa e relative alle norme penali miste.

Proprio sulla scorta di queste considerazioni occorrerà analizzare le forme di concorso formale, al fine di evidenziare le differenze che sul piano del trattamento sanzionatorio vengono in rilievo, procedendo, in ultima analisi, a un confronto tra queste ipotesi di concorso di reati e il concorso apparente di norme.

Più nello specifico, la risposta sanzionatoria che l'ordinamento giuridico ha apprestato con riferimento al concorso formale attinente alle norme penali miste cumulative è quella del cosiddetto "cumulo giuridico" della pena, cioè, siccome vi è l'unicità di azione od omissione che, manifestando un disvalore sociale minore rispetto alla pluralità di condotte del concorso materiale, ha imposto un trattamento sanzionatorio mitigato, appunto, dal cumulo giuridico (la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo) in luogo del cumulo materiale temperato delle pene (*tot crimina, tot poenae*), quindi, tante sanzioni quante sono le violazioni commesse.

[1] *Legge 3 agosto 2007, n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185.*

[2] *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nel S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101.*

[3] *Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nel S.O. n. 142 alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009, n. 180.*

[4] *Gli elementi normativi della fattispecie si differenziano dalle norme penali in bianco, le quali, al contrario, riguardano un precetto formulato genericamente ma completabile con elementi futuri, contenuti in atti normativi di grado inferiore, e la sanzione, invece, ben determinata.*

[5] *Tra le altre si veda Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1993, Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 1992, n. 10718. [6] Il D.M. 10 marzo 1998 è stato emanato ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e ha fornito "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", pubblicato nel S.O. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998, n. 81.*

[7] *Si veda Cassazione penale, sezioni unite, 1° giugno 1985, n. 5545 (rv. 169595).*

[8] *Per un approfondimento del tema si veda, di Ferrando Mantovani, Diritto penale, parte generale, Cedam, 2011.*

[9] *I reati commissivi mediante omissione sono praticamente tutti quegli illeciti che, essendo carenti di previsione legislativa espressa, sono ricavati dalla conversione di fattispecie create, in origine, per incriminare comportamenti omissivi, consistono, in altre parole, nella violazione di un obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva base; tale è, per esempio, il caso del cantoniere il quale, omettendo di manovrare uno scambio, causa un disastro ferroviario.*

[10] *I "reati omissivi propri" sono quei reati per la cui sussistenza è necessario e sufficiente il mancato compimento di un'azione che la legge penale impone di realizzare; tali sono, per esempio, il reato di omissione di referto e il reato di omissione di soccorso. In pratica, sono quei reati configurati dal legislatore come tali.*

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Sicurezza - Dal "decreto del fare" alcune semplificazioni tra rinvii e nuove criticità**

Dopo un controverso iter il Governo ha finalmente messo a punto, con decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", un primo pacchetto di misure urgenti finalizzate al rilancio del "sistema Italia" agendo su varie leve tra le quali quella della semplificazione degli adempimenti gestionali di carattere formale da parte delle imprese.

Inevitabilmente, quindi, anche la materia della salute e della sicurezza sul lavoro è stata attratta da questi interventi emergenziali in quanto, com'è stato da più parti evidenziato, con l'avvento del D.Lgs. n. 81/2008 è stato registrato un aumento, a tratti abnorme, del carico degli obblighi di ogni tipo andando paradossalmente anche in contrasto con gli stessi principi ispiratori della riforma contenuti nella legge delega n. 123/2007.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Ambiente e Sicurezza, 23 luglio 2013 – n. 14

Con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 [1], sono state introdotte diverse disposizioni che hanno modificato il D.Lgs. n. 81/2008 mirando a una semplificazione di una disciplina che appare sempre più complessa e, soprattutto, controversa.

Occorre subito osservare che, tuttavia, rispetto al testo originario varato dal Consiglio dei Ministri, sono state apportate diverse modifiche e, contestualmente, è stato presentato anche un ulteriore disegno di legge che dovrà seguire, quindi, l'ordinario *iter* parlamentare che potrebbe ulteriormente modificare la disciplina antinfortunistica.

Comunque, il D.L. n. 69/2013, cosiddetto "decreto del fare", è già intervenuto massicciamente su diversi punti cruciali del D.Lgs. n. 81/2008 come, per esempio, sugli appalti (art. 26), sulla formazione delle figure della prevenzione (artt. 32-37), sulle prestazioni lavorative di breve durata (art. 3), sul regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro (art. 71, commi 11 e 12), sulla sicurezza in edilizia (Titolo IV). Al tempo stesso, è stato introdotto anche un nuovo regime a beneficio delle imprese che svolgono attività a basso rischio alle quali è stata concessa la facoltà di ricorrere, in alternativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), quella della redazione di una sorta di "super autocertificazione" di cui, però, al momento non sono conosciuti i contenuti.

Intorno a questo nucleo centrale ruotano altre numerose disposizioni che hanno riguardato, per esempio, la responsabilità solidale negli appalti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), la notifica agli organi di vigilanza degli insediamenti produttivi, la soppressione di alcune certificazioni sanitarie e le denunce d'infortunio sul lavoro (si veda la *tabella 1*).

La nuova "AVR" per le attività a basso rischio

Focalizzando l'attenzione sulle misure più significative occorre osservare che tra queste spicca, in particolare, quella introdotta dall'art. 32, comma 1, lettera b), D.L. n. 69/2013, la quale inserendo nell'art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 6-*ter*, ha concesso la facoltà ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, ma che sembra estendibile anche a quella che ne occupano oltre dieci e fino a cinquanta, operanti nei settori di attività a basso rischio infortunistico, di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (DVR), un'"attestazione di valutazione dei rischi" (AVR) di cui agli artt. 17, 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008.

In sostanza, quindi, per questi soggetti sono state aperte tre possibilità:

- redigere il DVR "ordinariamente";
- redigere il DVR secondo le procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012, salvo i casi di esclusione previsti dai commi 5 e 6, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008;
- compilare questa nuova attestazione (AVR) che ricorda molto da vicino la soppressa autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi.

Questa nuova semplificazione non sarà immediatamente operativa in quanto occorrerà attendere l'adozione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e di parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL, e la modulistica da utilizzare.

Sarà molto interessante valutare come è articolata la nuova modulistica dell'attestazione che presumibilmente dovrebbe avere un contenuto definito e molto più ampio della controversa autocertificazione prevista dal comma 5, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, e avvicinarsi, in questo modo, al DVR secondo le procedure standardizzate, anche per evitare possibili nuove censure da parte della Commissione europea sulla corretta applicazione dei principi della direttiva quadro 89/391/CEE, per altro presi in considerazione anche nel contenzioso con l'Italia aperto il 30 settembre 2011 e sul quale in passato già si è espressa la stessa Corte di Giustizia Europea [2].

Necessità di una proroga della "vecchia" autocertificazione

Tuttavia, rimane il dato di fatto che, in vista dell'attuazione di questa importante semplificazione, sarebbe necessario concedere anche una proroga della facoltà di ricorrere ancora all'autocertificazione ex art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, al fine di evitare che i datori di lavoro di attività a basso rischio siano costretti a redigere il DVR per poi beneficiare, eventualmente, del nuovo regime con un ulteriore inutile aggravio di costi e di tempi. Questo sembra uno dei profili problematici che dovrebbero essere presi seriamente in considerazione in sede di conversione in legge del D.L. n. 69/2013.

Appalti e modifiche al regime dei cantieri temporanei e mobili

Un altro importante capitolo del pacchetto semplificazioni del D.L. n. 69/2013 ha riguardato gli appalti, sia pubblici che privati; infatti, il legislatore è intervenuto su diversi fronti modificando alcuni principi generali contenuti nell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, e nel Titolo IV, stesso decreto, in materia di cantieri temporanei e mobili, restringendo la sfera della responsabilità solidale negli appalti e apportando anche alcune semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) [3].

Infatti, da un lato, con l'art. 32, comma 1, lettera a), ha novellato l'art. 26, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, ampliando le ipotesi di esclusione dall'obbligo, da parte del committente, di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) [nomina, in alternativa al DUVRI, di un incaricato con compiti di preposto alle attività di cooperazione e di coordinamento (incaricato co.co.), limitatamente alle attività a basso rischio, che saranno individuate con apposito decreto, e facoltatività del DUVRI per i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai "dieci uomini-giorno"], mentre, dall'altro, è intervenuto sul regime del Titolo IV in materia di cantieri temporanei e mobili.

In relazione al primo intervento occorre solo osservare che le semplificazioni sono sembrate più apparenti che reali e, inoltre, hanno introdotto anche nuove criticità applicative di cui non se ne avvertiva proprio l'esigenza, visto che l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, già era ed è ancora molto caotico.

Per quanto riguarda, invece, il Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di cantieri temporanei e mobili, l'art. 32, comma 1, lettere *g*) e *h*), D.L. n. 69/2013, ha introdotto diverse importanti novità; infatti, in primo luogo sono state inserite, tra le ipotesi di esclusione dal regime speciale previsto da questo titolo, oltre che i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X, anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi [art. 88, comma 2, lettera *g-bis*)].

Inoltre, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, dovranno essere individuati "modelli semplificati" per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera *h*), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, comma 1, lettera *b*), D.Lgs. n. 81/2008 (art. 104-*bis*); analogamente, il comma 4, art. 32, ha stabilito che, con un apposito decreto interministeriale, dovranno essere individuati anche modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), art. 131, D.Lgs. n. 163/2006.

Responsabilità solidale e IVA negli appalti

Un'altra importante modifica in materia di appalti riguarda il regime della responsabilità solidale; l'art. 50, infatti, ha abolito quella relativa all'IVA a carico del subappaltatore e dell'appaltatore (art. 35, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

E' rimasta ferma, invece, la responsabilità solidale per i versamenti dovuti da appaltatore e subappaltatore all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, oltre che sui contributi, sui premi di assicurazione e sulle retribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) e il regime di esonero.

Semplificazioni in materia di DURC

Un altro importante tassello di quest'opera di semplificazione è rappresentato dalle modifiche al regime del DURC per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'art. 31, infatti, in primo luogo, molto opportunamente, ha elevato la validità del DURC da tre mesi a 180 giorni dalla data di emissione.

Inoltre, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'INPS o la Cassa edile, prima dell'emissione dello stesso o dell'annullamento del documento già rilasciato, sono tenuti a invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro o del dottore commercialista ed esperto contabile o avvocato che lo assistono ai sensi della legge n. 12/1979, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause dell'irregolarità.

Al tempo stesso è stato esteso il principio "dell'acquisizione d'ufficio" del DURC da parte delle stazioni appaltanti; in particolare, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori (art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006).

A corollario è stato anche previsto che qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle stazioni direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

La formazione delle figure della prevenzione

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto anche sulla formazione delle figure della prevenzione; infatti, l'art. 32, comma 1, lettere c) e d), ha previsto alcune semplificazioni finalizzate a evitare la sovrapposizione di attività formative in capo ai singoli soggetti che molto frequentemente hanno partecipato, sia pure con una diversa qualità, a corsi diversi ma che hanno per oggetto gli stessi argomenti; in particolare, all'art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, è stato inserito il nuovo comma 5-*bis* in base al quale, in tutti i casi di formazione e di aggiornamento previsti dalla stessa norma, in cui i contenuti dei percorsi formativi sono sovrapposti, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto il credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Un'analogha previsione è stata inserita all'art. 37, comma 14-*bis*, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione e di aggiornamento previsti per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; queste innovazioni, tuttavia, appaiono di non facile attuazione rispetto a quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni 26 gennaio 2006 (formazione dei RSPP e degli ASPP) e 21 dicembre 2011 (formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori) che in questo modo dovranno necessariamente essere rivisti.

Le verifiche delle attrezzature di lavoro

Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 hanno riguardato il regime delle verifiche obbligatorie previsto per le attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio (per esempio, gru, idroestrattori ecc.) di cui all'art. 71, commi 11 e 12; resta fermo che la prima di queste verifiche è effettuata dall'INAIL che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera f), D.L. n. 69/2013, vi deve provvedere, però, nel termine più breve di quarantacinque giorni e non più di sessanta dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, qualora sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati [4].

Invece, è rimasto fermo che le successive verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati [5].

Inoltre, è stato espressamente previsto che l'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione; in questo caso il datore di lavoro potrà avvalersi, quindi, di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

Le prestazioni lavorative di breve durata

Un altro importante intervento del D.L. n. 69/2013 ha riguardato le prestazioni lavorative di breve durata; infatti, l'art. 35, D.L. n. 69/2013, ha introdotto all'art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 13-*bis* il quale ha previsto che, con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, sarà definito un regime semplificato per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro relativamente ai lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Le semplificazioni hanno riguardato l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e questa nuova disciplina è finalizzata anche a evitare duplicazioni di adempimenti di questo tipo assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.

Le denunce degli infortuni in attesa del SINP

Alcune importanti modifiche sono state introdotte dall'art. 32, comma 6, D.L. n. 69/2013, anche in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; infatti, con l'obiettivo di armonizzare la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 con quella del D.P.R. n. 1124/1965, anche in vista dell'attuazione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), è stata prevista l'abrogazione dell'art. 54, D.P.R. n. 1124/1965, che aveva previsto l'obbligo di denuncia nel termine di due giorni all'autorità locale di PS di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, a decorrere, però, dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008) [6].

E' rimasto fermo che il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare, entro 48 ore dall'evento, l'infortunio all'INAIL Con modalità telematica.

Quindi, si tratta di una previsione che si è innestata all'interno di una strategia di prevenzione basata su una unica banca dati integrata alla quale possono accedere tutti gli organi della pubblica amministrazione; in questa ottica sono stati modificati anche i commi 1 e 2, art. 56, D.P.R. n. 1124/1965, secondo i quali, ora, le autorità di PS, le ASL, le autorità portuali e consolari, le DTL e i corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono acquisire dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

Inoltre, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni (non più dal ricevimento della denuncia) la DTL, settore ispezione del lavoro, deve procedere, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad aprire un'inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l'infortunio è indennizzabile da parte dell'Istituto assicuratore.

Anche in questo caso, però, occorrerà attendere i centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP e, pertanto, per il momento restano in vigore le vigenti disposizioni.

Semplificazioni e proroghe in materia di prevenzione incendi

Con il D.L. n. 69/2013 il Governo è intervenuto anche sulla materia della prevenzione incendi introducendo, da un lato, alcune semplificazioni e dall'altro anche una proroga; infatti, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, esistenti alla data del 22 settembre 2011, e di cui all'art. 11, comma 4, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare (art. 3) qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità.

Inoltre, fermo restando la semplificazione per questi soggetti, è concessa la proroga al 7 ottobre 2014 per la presentazione dell'istanza preliminare, di cui all'art. 3, e dell'istanza, di cui all'art. 4, D.P.R. 151/2011.

Le principali modifiche al TU dell'edilizia

Infine, occorre rilevare che diverse modifiche sono state apportate dall'art. 30, D.L. n. 69/2013, anche al D.P.R. n. 380/2001, "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", per quanto riguarda la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), i parcheggi pertinenziali, l'agibilità parziale, i vincoli paesaggistici, lo sportello unico e i titoli abilitativi.

In particolare, occorre segnalare che, da una prima lettura, poiché gli interventi volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente, possono essere inquadrati come interventi di ristrutturazione edilizia, questi interventi sono subordinati alla presentazione della SCIA.

Un'importante innovazione è stata prevista anche in materia di agibilità; infatti, all'art. 24, D.P.R. n. 380/2001, sono stati introdotti i commi 4-*bis* e 4-*ter* che regolamentano il certificato di agibilità parziale che può essere richiesto per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o alla singola porzione della costruzione.

Lo stesso certificato, inoltre, può essere richiesto anche per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale; inoltre, è opportuno evidenziare che il certificato di agibilità parziale è prorogato per una sola volta di tre anni prima della scadenza del termine di completamento dell'opera.

Inoltre, con una modifica all'art. 25, è stato previsto che, qualora non proponga domanda di rilascio del certificato di agibilità, l'interessato deve presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato con la quale attestare la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, unitamente alla documentazione prescritta.

Comunque, occorre precisare che tutte le modifiche previste dall'art. 30, D.L. n. 69/2013, non sono ancora in vigore in quanto il comma 6 ha previsto che le stesse debbano trovare applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; pertanto, questo nuovo quadro normativo sommariamente richiamato potrebbe subire alcune modifiche, anche rilevanti, in sede di conversione.

Considerazioni conclusive

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto, quindi, su diversi profili della disciplina del D.Lgs n. 81/2008 e ha tentato di iniziare a far marciare operativamente su uno stesso binario l'obbligazione di sicurezza e quella assicurativa; non sono mancate, tuttavia, diverse perplessità legate all'effettiva efficacia semplificatrice delle misure introdotte e al fatto che con questi decreti emergenziali è possibile innescare, senza una serena valutazione, ulteriori complicazioni normative e gestionali per le imprese, nonché nuovi contenziosi di ogni tipo.

Inoltre, anche in questo caso è stata persa l'occasione di intervenire su alcuni profili molto controversi della disciplina antinfortunistica come, per esempio, l'istituto della prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. n. 758/1994, introducendo la possibilità di rateizzare le somme da pagare per la sanatoria e allungando il termine (perentorio) dei trenta giorni ormai del tutto insufficiente e che spingono, in molti casi, alla chiusura delle imprese, oppure sull'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, forse ancora più caotico con gli ultimi interventi, che ha richiesto un riassetto complessivo; inoltre, è stata persa anche l'occasione di ricondurre il DURC nel proprio alveo originario che, è opportuno ricordarlo, era ed è essenzialmente quello del contrasto all'impiego di lavoro "nero" e non delle mere ragioni di cassa.

Quindi, è auspicabile che queste criticità normative siano prese seriamente in considerazione dal legislatore in sede di conversione del decreto, anche in relazione ad altre come, per esempio, la necessità obiettiva di rimodulare il regime della responsabilità amministrativa del D.Lgs. n. 231/2001 per le micro società rispetto alle quali l'applicazione dello stesso e delle disposizioni contenute nell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, sono apparse al momento utopistico.

Occorre anche osservare che, infine, questo nuovo provvedimento è in vigore, in generale, dal 22 giugno 2013 ma, in diversi casi, per l'effettiva entrata in vigore delle singole disposizioni sarà necessario attendere l'emanazione di appositi decreti che potrebbero arrivare anche tra molti mesi, considerati i tempi lunghi imposti dall'art. 117, Cost. (ormai incompatibili rispetto a un'economia che chiede, invece, risposte in tempi molto brevi e uniformità normativa), e del meccanismo che ne deriva che ha previsto la partecipazione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 1

Le semplificazioni del D.L. n. 69/2013 in materia di sicurezza sul lavoro in sintesi		
Articolo	Oggetto	Principali novità
2	Agevolazioni finanziarie per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi	<ul style="list-style-type: none"> - introdotti finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a beneficio delle piccole e medie imprese (si veda la raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE); - le agevolazioni sono concesse fino al 31 dicembre 2016, previa emanazione di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi.
18	Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio, fondo piccoli Comuni, interventi INAIL	<ul style="list-style-type: none"> - introdotte una serie di misure di finanziamento pubblico destinate al completamento di opere già avviate; - per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano d'impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65, legge n. 153/1969, ha destinato fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica.

26, comma 1	Proroga della pubblicazione dei dati delle stazioni appaltanti	con riferimento al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012, i dati relativi all'anno 2012 sono pubblicati da parte delle stazioni appaltanti, nei propri siti <i>web</i> istituzionali, unitamente ai dati relativi all'anno 2013.
26, comma 2	Proroghe in materia di requisiti per la partecipazione appalti pubblici	prorogate al 31 dicembre 2015 alcune disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di requisiti e di qualificazione delle imprese (art. 253, commi <i>9-bis</i> , <i>15-bis</i> e <i>20-bis</i>).
29	Data unica di efficacia degli obblighi	<ul style="list-style-type: none"> - dal 2 luglio 2013 gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali devono fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea; - questa uniformazione è applicata agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
30	Semplificazioni in materia di edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - apportate numerose modifiche al D.Lgs. n. 380/2001 (cosiddetto TU dell'edilizia); - introdotto il nuovo art. <i>23-bis</i> in materia di autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori; - modificato il regime in materia di agibilità con l'introduzione di nuove disposizioni in materia di rilascio del certificato di agibilità parziale (per singoli edifici o singole porzioni della costruzione ecc.).

<p>31</p>	<p>Semplificazioni in materia di DURC per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</p>	<ul style="list-style-type: none"> - elevata la validità del DURC da tre mesi a 180 giorni dalla data di emissione; - in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'INPS o la Cassa edile, prima dell'emissione dello stesso o dell'annullamento del documento già rilasciato, sono tenuti a invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità; - modificato l'art. 13-<i>bis</i>, comma 5, D.L. n. 52/2012, in materia dicertificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, d'importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, con la soppressione del riferimento all'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006; - esteso il principio dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti; in particolare, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori (art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006).
-----------	--	---

<p>32, comma 1, lettera a)</p>	<p>Semplificazioni in materia di sicurezza negli appalti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - modificato il regime dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) nei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione con l'introduzione di alcune semplificazioni; - introdotta la possibilità di nominare, in alternativa alla redazione del DUVRI e limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'art. 29, comma 6-ter, D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, di esperienza e di competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a questa cooperazione e coordinamento; - questa semplificazione sarà operativa dopo l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico (art. 29, comma 6-ter, D.Lgs. n. 81/2008); - il DUVRI è facoltativo, oltre che per i servizi di natura e le mere forniture di materiali o attrezzature, anche per i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno (originariamente due giorni), sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI (art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008); - per uomini-giorno s'intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
--------------------------------	---	--

<p>32, comma 1, letterab)</p>	<p>Nuova attestazione dell'avvenuta valutazione dei rischi (AVS) per le attività a basso rischio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - introdotta la facoltà, per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori ma che sembra estendibile anche a quella che ne occupano oltre dieci e fino a cinquanta, operanti nei settori di attività a basso rischio infortunistico, di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (DVR), una attestazione di valutazione dei rischi (AVS) di cui agli artt. 17, 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 29, comma 6-ter, D.Lgs. n. 81/2008); - questo nuovo regime sarà operativo a seguito dell'adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL e la modulistica da utilizzare.
<p>32, comma 1, letterec) e d)</p>	<p>Formazione e aggiornamento dei RSPP, degli ASPP, dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - introdotte due nuove semplificazioni finalizzate a evitare la sovrapposizione di formazione; - inserito all'art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 5-<i>bis</i> in base al quale, in tutti i casi di formazione e di aggiornamento, previsti dallo stesso decreto, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati; - analoga previsione è stata inserita all'art. 37, comma 14-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 81/2008, formazione e aggiornamento, previsti per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

<p>32, comma 1, lettera e)</p>	<p>Notifica dei nuovi insediamenti produttivi (NIP) e loro modifiche</p>	<p>- modificato l'art. 67, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di notifica all'organo di vigilanza competente in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o di locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti;</p> <p>- la notifica è assorbita dalla SCIA e transita tramite lo sportello unico delle attività produttive;</p> <p>- sarà un apposito decreto ministeriale a stabilire il contenuto della notifica e la relativa modulistica;</p> <p>- continuano a essere esonerati dall'obbligo della notifica i datori di lavoro che svolgono l'attività in luoghi di lavoro dove non è prevista la presenza di più di tre lavoratori.</p>
<p>32, comma 1, lettera f)</p>	<p>Attrezzature di lavoro sottoposte alle verifiche obbligatorie</p>	<p>- modificato il regime delle verifiche obbligatorie previsto per le attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio (per esempio, gru, idroelevatori ecc.) all'art. 71, commi 11 e 12, D.Lgs. n. 81/2008;</p> <p>- la prima di queste verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni (originariamente erano sessanta) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, qualora sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati;</p> <p>- l'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.</p>

<p>32, comma 1, lettere g) e h)</p>	<p>Edilizia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - apportate numerose modifiche e semplificazioni al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di cantieri temporanei e mobili; - inserita tra le ipotesi di esclusione dal regime speciale del Titolo IV, oltre i lavori relativi a impianti elettrici, rete informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi [art. 88, comma 2, lettera <i>g-bis</i>)]. - con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, dovranno essere individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera <i>h</i>), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, comma 1, lettera <i>b</i>), D.Lgs. n. 81/2008.
<p>32, comma 1, lettere da i) an)</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie in materia di agenti chimici pericolosi, amianto e agenti biologici</p>	<p>possono essere effettuate in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, una serie di comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 come quella degli artt. 225, comma 8 (superamento dei valori limite di esposizione professionale degli agenti chimici pericolosi), 240, comma 3 (eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni), 250, comma 1 (notifica lavori con esposizione ad amianto), 277, comma 1 (incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4).</p>

32, comma 4	Modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del PSC negli appalti pubblici	con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera <i>b</i>), art. 131, D.Lgs. n. 163/2006.
32, comma 6	Denunce degli infortuni sul lavoro e armonizzazione con il SINP	<ul style="list-style-type: none"> - armonizzata la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 con quella del D.P.R. n. 1124/1965, anche in vista dell'attuazione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP); - prevista l'abrogazione dell'art. 54, D.P.R. n. 1124/1965 (obbligo di denuncia nel termine di due giorni all'autorità locale di PS di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni) a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008); - introdotte alcune modifiche all'art. 56, D.P.R. n. 1124/1965.
34	Trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza	<ul style="list-style-type: none"> - modificate alcune disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001, con l'estensione dell'obbligo della trasmissione per via telematica anche del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza; - questa disposizione entrerà in vigore previa adozione di un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà stabilire le modalità di trasmissione.

35	Prestazioni lavorative di breve durata e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, sarà definito un regime semplificato per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro relativamente ai lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento; - le semplificazioni riguardano l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; - il nuovo regime dovrà prevedere alcune semplificazioni finalizzate anche a evitare duplicazioni di adempimenti di questo tipo assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.
36	Nuova proroga di consigli d'indirizzo e vigilanza di Inps e Inail	<p>nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, i componenti sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.</p>
38	Semplificazione in materia di prevenzione incendi e proroga dei termini del D.P.R. n. 151/2011	<ul style="list-style-type: none"> - per i soggetti ricadenti nel nuovo regime autorizzatorio di cui all'art. 11, comma 4, D.P.R. n. 151/2011, in materia di prevenzione incendi, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità; - fermo restando la semplificazione per questi soggetti è concessa una proroga al 7 ottobre 2014 per la presentazione dell'istanza preliminare, di cui all'art. 3, e dell'istanza, di cui all'art. 4, D.P.R. n. 151/2011.

42	Soppressione certificazioni sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo di diversi certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro come, per esempio, quello di sana e robusta costituzione (art. 2, R.D. n. 653/1925); - confermato il regime delle certificazioni in materia sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008; - per i lavoratori che rientrano nel campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'art. 27, comma 1, punto 4, R.D. n. 147/1927; - è abrogata la legge 22 giugno 1939, n. 1239, in materia di tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
45	Omologazione delle macchine agricole	l'accertamento dei requisiti d'idoneità delle macchine agricole previsto nell'art. 107, D.Lgs. n. 285/1992, possono essere svolte anche da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
50	Responsabilità solidale negli appalti: abolita quella relativa all'IVA	abolita la solidarietà per quanto riguarda l' IVA a carico del subappaltatore e dell'appaltatore (art. 35, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
52	Riscossione tramite ruolo	Introdotte importanti novità in materia di riscossione tramite ruolo, con modifiche al D.P.R. n. 602/1973, in materia di rateizzi e di azione esecutiva adottate in considerazione della grave crisi economica in atto.

[1] "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144.

[2] Si veda Corte di Giustizia europea 7 febbraio 2002 (causa C-5/2000).

[3] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Guida pratica sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore, IV edizione in corso di pubblicazione.

[4] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Sulle attrezzature di lavoro gli orientamenti ministeriali per le verifiche obbligatorie, in Ambiente&Sicurezza n. 3/2013, pag. 20.

[5] Si veda il D.M. 11 aprile 2011 e, da ultimo, le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 maggio 2013, n. 18, e 5 marzo 2013, n. 9. Si veda anche il decreto dirigenziale 24 aprile 2013 (elenco dei soggetti abilitati).

[6] E' opportuno evidenziare che all'emanazione di questo decreto è condizionata anche l'abolizione dell'obbligo del registro degli infortuni e del registro degli agenti cancerogeni che dovranno essere ancora utilizzati fino a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del SINP (art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008).

Ambiente

**Semplificazione ambientale: con la nuova Aua basta un'unica domanda da inviare tramite web**

La normativa che si commenta costituisce l'ennesimo intervento di semplificazione che, al sistema "chirurgico" di eliminazione di passaggi burocratici non sempre necessari, preferisce l'accorpamento di competenze, nell'ambito di un provvedimento amministrativo unico.

Xavier Santiapichi, Sandro Campilongo, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 20 luglio 2013 - n. 30

La finalità della norma

Le ragioni della disposizione sono ben riportate nella nota di trasmissione dello schema di Regolamento dal Governo al Consiglio di Stato, per l'approvazione di competenza. In essa si legge (così come riportato nel Parere 5069/2012 del 29/11/2012) che «la principale criticità nel vigente sistema normativo è rappresentata dalla molteplicità delle tipologie di autorizzazioni ambientali che le imprese devono acquisire per l'esercizio della propria attività, con consistente aggravio di adempimenti di carattere burocratico; ne deriva l'esigenza di un contemperamento tra l'osservanza della normativa - anche di carattere comunitario - da parte degli operatori economici, e la riduzione degli oneri burocratici a loro carico, con conseguenti effetti positivi sui costi di gestione, anche in funzione di una condizione di maggiore competitività con le imprese straniere che, sovente, risultano agevolate dall'esistenza di ordinamenti in cui il processo di unificazione delle autorizzazioni necessarie per operare sui mercati è stato già da tempo posto in essere». Viene da chiedersi pertanto: se il problema è la molteplicità delle autorizzazioni perché non eliminarne/accorparne alcune, piuttosto che lasciare invariati i sub-procedimenti amministrativi, intervenendo dall'alto con l'unificazione procedimentale.

Restano, insomma, tal quali gli atti che si debbono ottenere per avviare/ristrutturare una data attività, ma questi atti si "semplificano" (sicuro?) in sub-procedimenti separati, per creare poi un provvedimento amministrativo unico. Con la particolare aggravante che proprio il sistema dove si va a incidere ha livelli di governo diversi, dallo Stato alle regioni sino alle province, e l'intervento legislativo nazionale definisce un principio generale ben lungi dal poter trovare immediata applicazione alla data del 13 giugno 2013, termine di entrata in vigore della disposizione.

Le novità - Ma andiamo per gradi. A partire dal decreto "Semplifica Italia" (DI 9 febbraio 2012 n. 5 nel testo convertito dalla legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35) il Governo prima e il Parlamento poi hanno ritenuto di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale delle piccole e medie imprese, in relazione agli impianti di modeste dimensioni, ovvero con scarse emissioni (quindi non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale) disponendo che:

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Queste (poche) regole sono state trasfuse nel Regolamento pubblicato in questi giorni, che - a detta del Governo - dovrebbe garantire risparmi per le Pmi nell'ordine di alcune centinaia di milioni, ancorché non sono stimati gli oneri per la Pa per darne esecuzione.

La portata innovativa è certamente forte; la nuova Aua potrà sostituire sino a 7 autorizzazioni contenute nella legislazione ambientale e l'elenco potrà essere ulteriormente integrato dalla legislazione regionale applicativa.

La disposizione prevede la presentazione di un'unica domanda da inviare per via telematica a un apposito sportello (Suap); sarà poi questo che provvederà a inoltrare le richieste agli altri enti competenti. È previsto che il rilascio dell'Aua avvenga entro 90 giorni, ma i tempi possono allungarsi nel caso in cui sia necessaria la convocazione della Conferenza di servizi.

L'intervento regolamentare non ha quindi un effetto novativo sul sistema autorizzatorio ambientale; si tratta di un nuovo modello organizzativo che ha l'obiettivo di deburocratizzare il rapporto Pa/Pmi.

Restano invariati i contenuti, gli accertamenti, le valutazioni, le responsabilità di chi agisce nel presentare le domande e nel valutarle, mentre si stabilisce una tempistica certa per la conclusione dell'iter, senza per questo imporre alcuna forma di silenzio-assenso conseguente alla decorrenza dei termini.

L'autorità competente al rilascio - Tra i primi temi sui quali è necessario avviare una riflessione vi è quello dell'ente competente al rilascio dell'Aua o - meglio - dell'ente presso il quale deve essere istituito lo sportello unico.

Il Regolamento si limita a stabilire che l'autorità competente è «la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale».

Delle due l'una: o il rilascio dell'Aua non può avvenire in attesa di un intervento legislativo regionale, oppure l'individuazione dell'Ente-Provincia è valida sin tanto che non intervenga una diversa disposizione regionale.

Quest'ultima interpretazione appare più corretta, anche in considerazione della sentita necessità di applicare immediatamente la norma, per rilanciare il sistema economico in crisi.

Non a caso l'articolo 10, comma III, del Regolamento non condiziona la presentazione delle domande all'adozione di un Dm applicativo pur previsto, ma obbliga a presentare la domanda di Aua («...le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate...») dimostrando così il favor del legislatore per una applicazione immediata.

Alla stessa conclusione si perviene accertando quale sia l'Ente preposto al rilascio dei sette subprovvedimenti sostituiti (accorpati).

Nella maggior parte dei casi si tratta proprio della Provincia.

Per completezza va segnalato che il parere della Conferenza unificata sulla bozza di Regolamento (Rep. n. 136/cu del 22 novembre 2012) prevedeva la competenza in capo alle regioni, salvo naturalmente l'intervento legislativo regionale.

Si è detto che la domanda per l'Aua è presentata a un apposito Sportello unico. Un caso analogo a quanto accade - ad esempio - in occasione del rilascio del permesso di costruire (l'ex concessione edilizia).

Il Dpr 380/2001 e successive modifiche ha imposto la costituzione di uno Sportello unico per l'edilizia che rappresenta «l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte». L'istituzione dello Sportello, nel caso del procedimento edilizio, è accompagnata da un quadro normativo articolato (il Testo unico appunto) che aiuta l'interprete a comporre la situazione. Non solo.

Nella logica della (vera) semplificazione la norma dispone che una serie di interventi sono sostanzialmente "liberalizzati" (si pensi alla Scia, piuttosto che agli interventi non sottoposti ad alcun atto abilitativo, ex articolo 6).

Il Regolamento in esame, invece, intanto (incomprensibilmente) non si inserisce nel relativo Testo unico (il Dlgs 152/2006 e modifiche) ma, soprattutto, lascia del tutto invariati sistemi e regole dei provvedimenti sottostanti, i quali vengono degradati a sub-provvedimenti di un procedimento unitario.

Osservazioni

Certo si può osservare che la materia ambientale necessita di maggiore "precauzione"; c'è però da chiedersi se la disciplina edilizia non rappresenti altro che il medesimo tema.

Quanto alla ricostruzione della natura giuridica dello Sportello unico, si tratta solo di un modello organizzativo, senza soggettività giuridica.

E questa soggettività giuridica è esclusa anche nel caso in cui l'ufficio faccia capo a più amministrazioni.

Va segnalato che si tratta solo di un'interfaccia dell'amministrazione con le Pmi; il Suap non emette l'Aua, che è di competenza provinciale (o del diverso soggetto individuato dalla legislazione regionale).

Si limita ad accettare la domanda, collaborando con l'autorità competente per definire eventuali integrazioni o per attivare la Conferenza di servizi, e consegna l'Aua al richiedente.

Nonostante infatti non sia l'autorità competente, l'Aua viene rilasciata dal Suap (Sportello unico per le attività produttive) istituito a livello comunale dal Dlgs 31 marzo 1998, n. 112; in base al Regolamento per la disciplina e la semplificazione dello sportello (Dpr 7 settembre 2010 n. 160), il Suap è: «l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (ossia la norma di recepimento della Direttiva Bolkestein, che ha ribadito l'esigenza della istituzione dei Suap telematici presso i Comuni)».

In sintesi, il Suap opera a livello comunale ed è una funzione obbligatoria che il Comune può esercitare in modalità diverse: in autonomia, in forma associata con altri Comuni oppure con delega alla Camera di commercio competente per territorio.

Ambiente

**Ambiente - Dalle acque ai sedimenti le novità nel "decreto del fare"**

Gestione delle acque sotterranee emunte nel corso delle operazioni di bonifica; materiali di scavo e dragaggi; materiali di riporto; sedimenti; emergenze legate alla gestione dei rifiuti. Questi i temi ambientali trattati dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cosiddetto "decreto del fare"), pubblicato sul S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144. Ulteriori sviluppi potrebbero derivare dalla conversione in legge del decreto legge.

Federico Pares, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 23 luglio 2013 - n. 14

Sul S.O. n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2013, n. 144, è stato pubblicato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cosiddetto "decreto del fare").

Tra i temi ambientali affrontati:

- acque sotterranee emunte;
- materiali di scavo;
- materiali di riporto;
- sedimenti.

Acque sotterranee emunte

L'art. 41 riscrive l'art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, in materia di gestione delle **acque sotterranee emunte** nel corso delle operazioni di bonifica.

La nuova disciplina, non sempre chiara, risolve il contrasto giurisprudenziale sulla loro qualificazione (scarichi, non già rifiuti) e fissa diversi livelli di intervento rimarcando la centralità dell'analisi di rischio.

Nel dettaglio, come stabilisce il comma 1, gli interventi sulle acque di falda andranno realizzati solo laddove sussista una situazione di **rischio sanitario** (superamento delle CSR in relazione ai ricettori umani). L'obiettivo prioritario di questa novità è, innanzitutto, evitare che la situazione peggiori, nel senso che si dovrà eliminare la fonte di contaminazione (primaria o secondaria) ove possibile ed economicamente sostenibile; in subordine, andranno adottate misure per attenuare la diffusione della contaminazione (ad esempio un intervento di *capping* sul terreno).

Dopodiché, ai sensi del comma 2, si dovrà cercare di **eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario** associato alla circolazione e alla diffusione delle acque di falda contaminate, tenuto conto, ad esempio, del tempo necessario per rientrare nei limiti del le CSR. Lo si potrà fare attraverso una barriera, indifferentemente, fisica o idraulica, a patto però (pena l'inammissibilità del confinamento) che non sia stato altrimenti possibile raggiungere il predetto obiettivo.

L'importanza rimarcata del rischio sanitario consentirebbe, inoltre, di ritenere superata la definizione di punto di conformità introdotta nel 2008 nell'Allegato 1, parte quarta, titolo V, definizione che, come noto, equiparando al confine le CSR alle CSC, aveva svuotato di significato l'analisi di rischio andando in contrasto con la giurisprudenza unanime che, invece, l'ha sempre considerata un passaggio fondamentale e imprescindibile del procedimento di bonifica [1]. Nell'ultimo periodo, il comma 2 precisa che, in caso di confinamento con emungimento e trattamento, dovrà essere valutata la possibilità tecnica di **utilizzare le acque emunte nel ciclo produttivo** e ciò al fine di risparmiare la risorsa idrica o, comunque, per garantire una effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente (nuovo obiettivo introdotto al comma 6).

"Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2", quindi, ad esempio, qualora non sia stato possibile ridurre il rischio intervenendo sulla fonte oppure in assenza di un utilizzo, le acque emunte potranno essere immesse **in corpo idrico superficiale o in fognatura, ma solo dopo un trattamento di depurazione** da effettuarsi presso un apposito impianto di trattamento di acque di falda (TAF) o all'interno di impianti di trattamento delle acque reflue industriali tecnicamente idonei, già esistenti e in esercizio in loco (comma 3). Così delineati i diversi livelli, il comma 4 chiarisce definitivamente, risolvendo il dibattito [2], che **le acque emunte sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico** (presenza di un sistema stabile di collettamento senza soluzione di continuità) **e, come tali, soggette al regime di cui alla parte terza del TUA. Il comma 5 mantiene la possibilità di reimmissione in falda (anche attraverso reiterati cicli di emungimento e reimmissione), in deroga al divieto di cui all'art. 104, ai soli fini della bonifica, previo trattamento che riduca in modo effettivo la contaminazione e purché le acque reimmesse non contengano altre acque di scarico né altre sostanze. Infine, in tutti i casi di cui sopra, dovrà essere garantita un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; per verificare questa effettiva riduzione il legislatore, che non ritiene sufficienti i soli limiti di concentrazione previsti per lo scarico di acque reflue industriali, ha aggiunto una verifica dei limiti di emissione determinati in massa da valutare caso per caso. Più nel dettaglio, in caso di utilizzo nel ciclo produttivo si può affermare - stante il comma 2 - che si consegua sempre una diminuzione del carico inquinante determinato in massa; diversamente, in assenza di utilizzo, la verifica andrà condotta guardando alle misure di attenuazione della diffusione in concreto realizzate, oppure a valle del TAF o da ultimo a valle dell'impianto di trattamento e depurazione già esistente.**

Materiali di scavo

Novità anche con riferimento ai **materiali di scavo** con un ripensamento da parte del legislatore; in particolare, il D.M. n. 161/2012 [3], che disciplinava la gestione di tutti i materiali di scavo non contaminati e riutilizzati *extra situ* [4], d'ora in poi troverà applicazione esclusivamente per le terre e rocce da scavo provenienti da **attività od opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale**. Interviene sullo stesso tema anche la **legge 24 giugno 2013, n. 71** [5], che converte con modificazioni il D.L. n. 43/2013, il cui art. 8-*bis*, comma 1, conferma il nuovo campo di applicazione chiarendo che questa modifica mira a rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal "decreto emergenze" che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando, nel contempo, una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale. Il comma 2 dell'art. 8-*bis* si occupa dei **piccoli cantieri per i quali rivive l'art. 186 D.Lgs. n. 152/2006** [6]: "2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27". Resta da chiedersi quali disposizioni si applichino per interventi oltre i 6.000 metri cubi e non sottoposti a VIA o AIA. Non vi è ragione per non ammettere che anche questi materiali di scavo vengano qualificati, al pari di qualunque altra sostanza od oggetto, come sottoprodotti, ove presenti le condizioni di cui all'art. 184-*bis*. Pertanto, posto che, secondo la Corte Suprema [7], spetta al soggetto interessato dimostrare che determinati materiali sono sottoprodotti e non rifiuti, sarà bene non leggere in questa modifica una sorta di completa "liberalizzazione" nella gestione dei materiali di scavo, ma verificare, caso per caso, documenti alla mano, la presenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 184-*bis*, continuando a utilizzare (come linea guida di riferimento, ad esempio, per le verifiche analitiche o per valutare se una pratica industriale può dirsi normale oppure no) il D.M. n. 161/2012.

Una precisazione che riguarda i **dragaggi** (che il legislatore ha svolto perché evidentemente consapevole della complessità della materia) è contenuta nell'ultimo periodo del nuovo comma 2-*bis* dell'art. 184-*bis*, attestando che il D.M. n. 161/2012, non si applica all'ipotesi di immersione in mare prevista dall'art. 109, nemmeno in caso di interventi sottoposti ad AIA o a VIA.

Materiali di riporto

Se le nuove norme ora esaminate appaiono in grado di offrire un sostegno alle imprese attraverso una complessiva riduzione degli oneri amministrativi, ciò vale solo in parte per **imateriali di riporto**. Questa matrice, già definita all'art. 1 e all'Allegato 9 al D.M. n. 161/2012 (ora applicabile, come detto, ai soli interventi sottoposti ad AIA e VIA), è stata fatta oggetto di un'**ulteriore definizione** che si aggiunge a quella esistente creando così un eccentrico doppio regime; in particolare, i nuovi materiali di riporto, diversamente da quelli sottoposti al D.M. n. 161/2012, potranno contenere anche "*residui e scarti di produzione e di consumo*" e non avranno la limitazione quantitativa del 20%. Questo ragionevole ampliamento viene, però, compensato dall'introduzione di un **test di cessione** che, affiancando senza sostituire l'analisi per verificare il rispetto delle CSC, appesantisce gli oneri sul piano amministrativo ed economico (comma 3-*bis*). In caso di mancato superamento del *test* di cessione la norma prevede, in alternativa, la rimozione, il trattamento per rientrare nei limiti del *test* di cessione o, sconfinando pericolosamente verso la bonifica, la messa in sicurezza permanente.

Aree ricettive all'aperto ed emergenze rifiuti

L'art. 41 introduce semplificazioni anche per quanto riguarda le strutture per la sosta e il soggiorno dei turisti nelle aree ricettive all'aperto, che, se e in quanto installate in conformità alla normativa regionale di settore e indipendentemente dal loro ancoraggio temporaneo al suolo, sono escluse dalla definizione di "*nuove costruzioni*" ai sensi del "TU Edilizia" e sono, quindi, esentate dalla richiesta del permesso di costruire. Per quanto riguarda le **emergenze rifiuti**:

- sono stati ampliati i poteri del commissario nominato per la **provincia di Roma** (che potrà ora avvalersi anche dei poteri richiamati all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3936/2011), sebbene subordinati a una esplicita previsione da parte del decreto di nomina;
- è stata disposta per la **regione Campania**, al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria in corso, la nomina, con decreto ministeriale, di uno o più commissari *ad acta* per provvedere in sostituzione degli enti alla realizzazione e all'avvio degli impianti già previsti e non ancora realizzati.

Sedimenti

In tema di gestione dei **sedimenti**, oltre a quanto previsto dall'art. 41, l'art. 22 modifica i commi 1, 2 e 6 dell'art. 5-*bis*, legge n. 84/1994, (disposizione introdotta con D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012). Viene specificato l'ambito di applicazione al comma 1, dove l'inciso "*nei siti oggetto di interventi*" di bonifica viene sostituito da "*nelle aree portuali e marino costiere poste in siti [di bonifica...]*". Il parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale viene limitato ai soli casi in cui il progetto di dragaggio "*prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti*". Per l'immersione o refluitamento dei materiali dragati nei corpi idrici di prelievo o per l'utilizzo in arenili, terreni costieri e attività di *capping* [destinazione di cui all'art. 5-*bis* comma 2, lettera a)] non è più richiesta la presenza di caratteristiche "*analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo*".

Per la destinazione a refluitamento in casse di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento [art. 5-*bis*, comma 2, lettera c)], è soppresso il riferimento alle modalità tecniche previste dalla legge n. 84/1994, di cui al comma 6 del medesimo art. 5-*bis*. In relazione all'adozione - non ancora avvenuta - di quest'ultimo decreto, è stato, infine, eliminato il termine temporale di 45 giorni, nonché il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

[1] *Si vedano le sentenze: Corte Costituzionale, 18 giugno 2008, n. 214; Cassazione penale, sez. III, 3 marzo 2009, n. 9492; TAR Lombardia - Brescia, 29 ottobre 2008, n. 1464; TAR Sicilia - Catania, 17 giugno 2008, n. 1188; TAR Sicilia - Catania, 20 luglio 2007, n. 1254.*

[2] *Propendono, talvolta a determinate condizioni, per una equiparazione agli scarichi le sentenze: TAR. Sicilia - Catania, sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117; TAR Campania, sez. V, 21 marzo 2012, n. 1398; si vedano anche Consiglio di Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5256; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 90; TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 207; TAR Sicilia - Catania, sez. I, 17 giugno 2008, n. 1188; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 maggio 2008, n. 301; TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 23 luglio 2008, n. 1068; TAR Puglia - Lecce, sez. I, 11 giugno 2007, n. 2248; TAR Puglia - Lecce, sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247. Sono, invece, favorevoli a una qualifica come rifiuti: TAR Lazio - Roma sez. II, 16 maggio 2011, n. 4214; TAR Sardegna, sez. II, 21 aprile 2009, n. 549; TAR Sicilia - Palermo, sez. I, 20 marzo 2009, n. 540; TAR Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n. 1523; TAR Toscana, sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1452.*

[3] *Si veda l'Inserito a cura di L. Butti e F. Peres del n. 20/2012 di Ambiente&Sicurezza.*

[4] *Con la sola criticità, quanto al campo di applicazione, relativa ai cantieri di ridotte dimensioni (si veda, dello stesso Autore, D.M. n. 161 sui materiali di scavo: analisi delle maggiori "criticità" a 3 mesi dall'entrata in vigore, in Ambiente&Sicurezza n. 3/2013).*

[5] *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE" (in Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2013, n. 147).*

[6] *Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2013:*

*"Peraltro, sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica **ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso**. Per questo le "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che "se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento" (punto 15, lettera d), circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001; analoga disposizione è prevista dalla "Guida alla redazione dei testi normativi" della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). E anche in altri ordinamenti (quali ad esempio quello britannico, francese, spagnolo, statunitense e tedesco) il ripristino di norme a sèguito di abrogazione legislativa non è di regola ammesso, salvo che sia dettata una espressa previsione in tal senso: ciò in quanto l'abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia *sine die*".*

[7] *Si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 1° ottobre 2008 n. 37280 e 4 novembre 2008 n. 46216*

Energia



Certificati verdi - Rilevazione contabile in base all'Oic 7

I certificati verdi sono titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (Gse) a fronte di produzione di energia da fonte rinnovabile da parte di impianti che hanno ottenuto la qualifica di Impianti alimentati da fonti rinnovabili (Iafr), previo accertamento della loro conformità a determinati parametri e requisiti tecnici. La contabilizzazione dei certificati verdi riguarda sia i soggetti che producono o importano energia elettrica da fonti non rinnovabili (obbligati al loro acquisto), sia i soggetti che producono energia da fonte rinnovabile (interessati alla loro vendita) e sia le società di trader (interessate ad un margine di intermediazione).

L'Organismo italiano di contabilità ha recentemente approvato in via definitiva il Principio contabile Oic 7 allo scopo di "definire i criteri della rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa".

Giacomo Vivoli , Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, n. 28, 19 luglio 2013

QUADRO NORMATIVO

I certificati verdi sono titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (Gse) a fronte di produzione di energia da fonte rinnovabile da parte di impianti che hanno ottenuto la qualifica di Impianti alimentati da fonti rinnovabili (Iafr), previo accertamento della loro conformità a determinati parametri e requisiti tecnici. La contabilizzazione dei certificati verdi riguarda sia i soggetti che producono o importano energia elettrica da fonti non rinnovabili (obbligati al loro acquisto), sia i soggetti che producono energia da fonte rinnovabile (interessati alla loro vendita) e sia le società di trader (interessate ad un margine di intermediazione).

L'Organismo italiano di contabilità ha recentemente approvato in via definitiva il Principio contabile Oic 7 allo scopo di "definire i criteri della rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa".

ORIGINE del MERCATO: il punto di partenza per la comprensione del mercato dei certificati verdi è il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79, di attuazione della Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.12.1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

In particolare, allo scopo di incentivare l'uso di energie rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica, l'art. 11, co. 1, D.Lgs. 79/1999, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2001 "gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati".

L'obbligo di immissione nel sistema elettrico di energia da fonte rinnovabile si applica alle produzioni ed importazioni di energia eccedenti i 100 GWh (al netto di cogenerazione, autoconsumi di centrale ed esportazioni).

Per quanto concerne il *quantum* dell'obbligo di immissione, in fase iniziale fu stabilito che la quota dovesse essere pari al 2% dell'energia prodotta superiore ai 100 GWh. In seguito il Legislatore ha fissato degli incrementi su base annuale in ragione dello 0,35% per il periodo 2004-2006 (art. 4, co. 1, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387) e dello 0,75% per il periodo 2007-2012 (art. 2, co. 146, L. 24.12.2007, n. 244).

L'obbligo di immissione nel sistema elettrico può essere ottemperato sia producendo in proprio energia da fonte rinnovabile sia acquistando da altri soggetti che hanno prodotto energia da fonte rinnovabile i cd. certificati verdi.

CERTIFICATI VERDI: i certificati verdi sono emessi dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e rilasciati ai soggetti che hanno prodotto energia da fonte rinnovabile.

L'art. 4, D.M. 11.11.1999, che fissa le direttive di attuazione delle norme in materia, ha stabilito che l'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 79/1999, può essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento (in tal caso si considera solo la producibilità aggiuntiva), rifacimento, o riattivazione, in data successiva all'1.4.1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione.

Le fonti energetiche rinnovabili sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 2, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, in base al quale sono da considerarsi tali quelle non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Per "biomasse" si intende la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Prima di poter ottenere il rilascio dei certificati verdi da parte del Gse è necessario che sia stata accertata da parte del gestore della rete la conformità degli impianti a determinati parametri e requisiti tecnici con attribuzione, in caso di esito positivo, della qualifica di Impianto alimentato da fonti rinnovabili (Iafr).

La normativa è alquanto complessa ed articolata ed il Legislatore ha modificato più volte alcuni elementi di sistema.

Il taglio dei certificati verdi, stabilito originariamente in 100 MWh (art. 5, co. 3, DM 11.11.1999), è stato poi dimezzato a 50 MWh dall'art. 87, L. 23.8.2004, n. 239 (cd. legge Marzano), per poi abbassarsi ad 1 MWh (art. 2, co. 147, L. 24.12.2007, n. 244).

La durata del diritto ad ottenere i certificati verdi dallo stesso impianto fu stabilita originariamente in 8 anni dall'art. 5, D.M. 11.11.1999, allungata poi in 12 anni dall'art. 267, co. 4, lett. d), D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, per giungere infine fino ai 15 anni con l'art. 2, co. 144, L. 244/2007.

La loro durata di validità, da intendersi come finestra temporale in cui sono validi al fine di ottemperare agli obblighi di immissione è stata portata a 3 anni dall'art. 20, co. 7, D.Lgs. 29.12.2003, n. 387.

La *ratio* della normativa è quella di aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile, inventando giuridicamente un nuovo mercato. Da un lato si crea la domanda di energia pulita, obbligando i produttori di energia da fonte non rinnovabile ad immettere nel sistema elettrico una quantità di energia derivante da fonte rinnovabile. Tali soggetti potranno valutare se produrla direttamente oppure, in alternativa, acquistare da altri soggetti un quantitativo di certificati verdi rappresentativi della quantità di energia da fonte rinnovabile per la quale hanno l'obbligo di immissione.

Dal lato dell'offerta lo strumento del certificato verde dovrebbe invece risultare un incentivo alla produzione di energia da fonte rinnovabile, rappresentando un ricavo aggiuntivo a quello derivante dalla vendita dell'energia.

I certificati verdi possono essere emessi a consuntivo, in base alla produzione effettiva dell'anno precedente, o a preventivo, (1) emessi in funzione della produzione attesa. Sono strumenti liberamente trasferibili e possono essere negoziati sia con contratti bilaterali, sia attraverso la piattaforma di contrattazione predisposta dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

I produttori e gli importatori di energia da fonte non rinnovabile, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dovranno provvedere a consegnare al Gse una quota di certificati verdi rappresentativi dell'energia da fonte rinnovabile di cui hanno l'obbligo.

Il D.Lgs. 3.3.2011, n. 28, ha recepito la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.4.2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonte rinnovabile. Per gli impianti che entreranno in esercizio dall'1.1.2013, la nuova normativa ha previsto nuovi meccanismi di incentivazione e modalità per gestire la transizione ai nuovi meccanismi.

Con il D.M. interministeriale 6.7.2012 sono state stabilite le modalità per il ritiro dei certificati rilasciati negli anni 2012-2015 ad un prezzo garantito da parte del Gse.

PRINCIPIO CONTABILE OIC 7: il principio contabile Oic 7 ha tra le sue finalità (2) quella di definire i criteri per la corretta rilevazione contabile dei certificati verdi per le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile.

Non rientrano nel campo di applicazione di tale principio il trattamento contabile degli altri meccanismi di incentivazione operanti nel settore ambientale, come il conto energia, la tariffa onnicomprensiva ed i Cip 6.

Il principio contabile analizza il trattamento contabile, distinguendo tra soggetti che producono energia da fonte rinnovabile, soggetti che producono energia da fonte non rinnovabile e società di trader.

SOCIETA' che PRODUCONO ENERGIA da FONTE RINNOVABILE: (3) per tali soggetti i certificati verdi rappresentano un ricavo aggiuntivo oltre a quello derivante dalla vendita di energia. Siano emessi a consuntivo oppure a preventivo, i ricavi sono rilevati in sede di chiusura d'esercizio per competenza, che va ricercata nel momento in cui la società che produce energia da fonte rinnovabile matura il diritto di riceverli dal Gse.

Se i certificati verdi vengono venduti durante l'anno si rileva il ricavo derivante dalla cessione.

Se invece la vendita avviene successivamente all'esercizio di competenza, la società rileverà una sopravvenienza attiva o passiva, pari alla differenza tra valore di realizzo sul mercato e credito rilevato a fine esercizio.

Se emessi a preventivo e venduti nell'anno di competenza, laddove a fine esercizio si rilevi una produzione di energia da fonte rinnovabile non sufficiente al loro ottenimento (cd. deficit produttivo), la società dovrà rilevare un risconto passivo pari alla quota di ricavi da rinviare all'esercizio successivo. (4) Invece in caso di surplus produttivo, la società rileverà un'integrazione dei ricavi.

Per quanto concerne la valutazione di bilancio, il principio contabile Oic 7 indica di valorizzare il credito verso il Gse pari al valore riconosciuto dal Gse stesso in caso di ritiro garantito dei certificati verdi. (5)§

ESEMPIO n. 1 - RILEVAZIONE di SOPRAVVENIENZA ATTIVA

La società ha prodotto energia da fonte rinnovabile relativamente al 2012; ciò le dà diritto a 1.000 certificati verdi emessi a consuntivo.

Il Gse riconosce un valore garantito di ritiro pari ad euro 100. I certificati verdi vengono venduti il 15.2.2013 al prezzo di euro 110 + Iva.

A fine esercizio si rileva il ricavo per competenza in base al prezzo di ritiro garantito del Gse:

31.12.2012

Crediti v/GSE per CV maturati	a	Ricavi per CV maturati		euro 100.000
-------------------------------	---	------------------------	--	--------------

Al momento della vendita, tenuto conto del prezzo superiore a quello garantito dal Gse, verrà rilevata una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra prezzo di cessione e valore del credito verso il Gse rilevato a fine esercizio:

15.02.2013				
Crediti v/clienti	a	Diversi	euro 133.100	
	a	Crediti v/GSE per CV maturati		euro 100.000
	a	Sopravvenienze attive		euro 10.000
	a	Erario c/Iva		euro 23.100

SOCIETA' che PRODUCONO/IMPORTANO ENERGIA ELETTRICA da FONTI NON

RINNOVABILI: (6) si tratta dei soggetti che acquistano i certificati verdi e che potranno comprarli fino alla data prevista dal Gse per la loro consegna materiale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. L'acquisto durante l'anno comporta la rilevazione di un normale costo d'esercizio e del debito verso il fornitore.

Se a fine esercizio i certificati disponibili risultano inferiori agli obblighi, la società dovrà rilevare un onere per la differenza ed un debito verso il Gse pari al valore di mercato dei certificati verdi alla data di chiusura dell'esercizio. (7)

Laddove invece risultino eccessivi rispetto agli obblighi, la società rileverà un risconto attivo in misura pari ai costi da rettificare e da rinviare all'esercizio successivo, in quanto quelli a disposizione in eccesso saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi futuri.

Quando la società consegnerà al Gse i certificati verdi per adempiere agli obblighi di legge, non dovrà essere effettuata alcuna registrazione contabile

ESEMPIO n. 2 - IMPUTAZIONE di SOPRAVVENIENZA PASSIVA

Una società che produce energia elettrica da fonte non rinnovabile ha acquistato il 14.11.2012 1.000 certificati verdi al prezzo di euro 100 + Iva.

Il suo obbligo di immissione nel sistema elettrico è pari a 1.200 certificati verdi.

Il valore di mercato alla data di chiusura dell'anno è pari ad euro 90. Il 15.2.2013 la società acquista 200 certificati verdi al prezzo di euro 95 + Iva.

14.11.2012				
Diversi	a	Debiti Vs fornitori		euro 121.000
Oneri per CV			euro 100.000	
Erario c/Iva			euro 21.000	euro 10.000

A fine esercizio viene imputato il costo dei certificati verdi che mancano per l'assolvimento dell'obbligo ($1.200 - 1.000 = 200$) al valore di mercato (90).

31.12.2012				
Oneri per CV	a	Debiti vs/GSE		euro 18.000

All'atto di acquisto dei certificati verdi che mancano per l'assolvimento dell'obbligo, si imputa a Conto economico la sopravvenienza passiva dovuta al maggior prezzo rispetto al valore di mercato di fine esercizio.

15.02.2013				
Diversi	a	Debiti Vs fornitori		euro 22.990
Debiti vs/GSE			euro 18.000	
Sopravvenienza passiva			euro 1.000	euro 10.000
Erario c/Iva euro			euro 3.990	

SOCIETA' di TRADER: (8) tali società operano sul mercato al fine di spuntare un margine di intermediazione tra l'acquisto dei certificati verdi e la loro vendita.

Le operazioni di acquisto e vendita comportano una normale rilevazione a Conto economico dei costi e dei ricavi come contropartita di debiti e crediti, mentre quelli ancora a disposizione della società a fine esercizio sono rilevabili come rimanenze di magazzino.

In merito a quest'ultime, il principio contabile Oic 7 indica la configurazione del costo specifico come la più corretta; essa presuppone una correlazione tra singolo acquisto dei certificati verdi e relativo costo sostenuto.

Tuttavia, tenuto conto della loro fungibilità, in presenza di volumi consistenti ed alta velocità di rotazione, la società di trader può utilizzare anche configurazioni di costo alternative, quali la media ponderata, il Lifo ed il Fifo (art. 2426, n. 10), cc).

(1) *Limitatamente agli impianti di cui all'art. 9, co. 1, D.M. 18.12.2008, e relativamente all'energia elettrica attesa nell'anno in corso ed in quello successivo.*

(2) *Il presente contributo si focalizza principalmente sugli aspetti di rilevazione contabile, occupandosi marginalmente della classificazione e della valutazione dei certificati verdi nel bilancio d'esercizio.*

(3) *Paragrafi da 22 a 42 del principio contabile Oic 7.*

(4) *Da un punto di vista pratico, i certificati emessi in eccesso dal Gse resteranno a disposizione dalla società; il Gse procederà l'anno successivo all'attribuzione di una quantità inferiore di certificati verdi per effetto del conguaglio.*

(5) *Paragrafo 41 del principio contabile Oic 7.*

(6) *Paragrafi da 43 a 60 del principio contabile Oic 7.*

(7) *Paragrafo 60 del principio contabile Oic 7.*

(8) *Paragrafi da 61 a 80 del principio contabile Oic 7.*



Il rischio biologico da aghi e taglienti

L'esposizione occupazionale al rischio biologico è un evento grave e frequente che riguarda, nel mondo, milioni di lavoratori del settore sanitario. Nell'adempimento delle proprie molteplici funzioni, gli operatori sanitari e gli ausiliari addetti ai servizi socio-sanitari sono esposti al contatto accidentale con sangue e con altri materiali biologici potenzialmente infetti, con una frequenza largamente superiore a quella osservabile nella popolazione (esposizione occupazionale). Fra i molti patogeni trasmissibili per via ematica acquisiti attraverso questa modalità, quelli più rilevanti sono HIV e i virus dell'epatite B (HBV) e C (HCV). La rilevanza del tema ha portato all'approvazione della direttiva 2010/32/UE sulla prevenzione delle punture e dei tagli nel settore ospedaliero e sanitario che avrebbe dovuto essere recepita da ogni Stato membro della Comunità entro l'11 maggio 2013.

Gabriella De Carli, Vincenzo Puro, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 23 luglio 2013 - n. 14

RISCHIO BIOLOGICO - PREVENZIONE - INFORTUNI - PUNTURE - TAGLI

Le dimensioni del fenomeno in Italia


E' stimato che in Italia avvengano circa 130.000 infortuni l'anno, infortuni che comportano un'esposizione al sangue o ad altre sostanze biologiche potenzialmente infette.

Innanzitutto, è bene chiarire che è possibile fare solo delle stime, in quanto solo una quota di tutte le esposizioni al rischio biologico è effettivamente notificata. Il fenomeno della mancata notifica, tra l'altro, non è distribuita equamente per modalità di esposizione. E' stato rilevato che in Italia sono notificate maggiormente le punture (44%) e molto meno le contaminazioni mucose (22%), i tagli (15%) e le contaminazioni di cute lesa (12%); nel complesso, sono ufficialmente riportate 28 esposizioni ogni 100 verificatesi.

Le modalità di esposizione prevalenti sono due:

- esposizione mucocutanea che si verifica quando il materiale biologico potenzialmente infetto entra accidentalmente in contatto con le mucose degli occhi e/o della bocca e con la cute (integra o lesa) dell'operatore esposto. Circa il 25% delle esposizioni totali è di tipo mucocutaneo;
- esposizione percutanea che si verifica quando l'operatore si ferisce accidentalmente con un tagliente contaminato, per esempio, un ago, una punta, una lama, un frammento di vetro. Il 75% delle esposizioni sono di tipo percutaneo, circa 100.000 all'anno (si veda il grafico 1).

Grafico 1



Tra i numerosi agenti patogeni trasmissibili per via ematica si impongono all'attenzione, per la gravità delle patologie associate, i virus dell'immunodeficienza umana (HIV), dell'epatite C (HCV), e dell'epatite B (HBV). Quest'ultimo è l'unico per il quale sia disponibile un vaccino altamente efficace e sicuro, la copertura della vaccinazione negli operatori sanitari non è, però, ancora ottimale e spesso manca la verifica di una risposta efficace.

Il gruppo di studio Phase [1] (*People for Healthcare Administration, Safety and Efficiency*) ha di recente pubblicato un *position paper* che ha come tema, per l'appunto, la prevenzione occupazionale al rischio biologico. I dati maggiormente rappresentativi della situazione italiana derivano dallo Studio italiano sul rischio occupazionale da HIV (SIROH), coordinato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma. Il SIROH è attivo dal 1986 con il finanziamento del Ministero della Sanità e, da allora, ha coinvolto un significativo numero di ospedali nella conduzione di specifici studi sul rischio di contrarre un'infezione, sulla frequenza, sulle cause e sulle modalità che conducono all'esposizione occupazionale, ma anche sulle misure di prevenzione attuabili.

Tra i lavoratori del settore sanità le donne sono complessivamente la larga maggioranza, in particolare tra gli infermieri. Poiché la larga maggioranza di atti sanitari potenzialmente a rischio è eseguita da infermieri, proprio questi risultano, in numeri assoluti, essere i più esposti.

Dalle consolidate statistiche del SIROH risulta che gli operatori sanitari, vittime di un'esposizione accidentale di tipo percutaneo (puntura o ferita), sono per oltre i due terzi infermieri e, conseguentemente, in gran parte donne.


Non c'è alcuna correlazione di genere per quanto riguarda la possibilità di contagiarsi.

Nelle strutture in cui sono stati avviati programmi complessivi di prevenzione è stata dimostrata la possibilità di una significativa riduzione del numero di infortuni a rischio biologico.

La prevenzione delle punture accidentali

A oggi, in Italia, circa il 40% dei prelievi venosi, il 20% dei prelievi arteriosi e il 25% dei posizionamenti di cateteri endovenosi sono eseguiti utilizzando dispositivi integranti un meccanismo di sicurezza. Le organizzazioni sanitarie (ospedali, laboratori, ambulatori appartenenti soprattutto al SSN pubblico) che hanno adottato i dispositivi di sicurezza e introdotto pratiche operative più sicure, hanno mediamente ridotto le punture accidentali di oltre l'80% (si veda il grafico 2).

Grafico 2



Da molti anni chi si occupa di prevenzione, salute e sicurezza in ambito sanitario ha evidenziato la necessità di provvedimenti legislativi nei quali la specificità, la varietà e la complessità delle attività proprie delle strutture sanitarie e dei rischi connessi alle stesse emergano più chiaramente di quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008.

La direttiva 2010/32/UE ha confermato questa necessità, ha definito una strategia globale di prevenzione delle esposizioni occupazionali in ambito sanitario, soprattutto da puntura con ago o lesione da tagliente, che tenga conto della tecnologia, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni lavorative, dei fattori psico-sociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro. La nuova norma europea ha individuato anche gli strumenti necessari per il raggiungimento di questo obiettivo, tra i quali la valutazione dei rischi, l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori, la definizione e l'attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione sicure di aghi e di altri taglienti.

Sostanzialmente, il legislatore europeo ha ritenuto necessario mettere in chiaro quanto in realtà già contenuto, in generale, nei precedenti disposti comunitari in tema di sicurezza sul lavoro, recepiti in Italia dal D.Lgs. n. 626/1994, prima, e dal D.Lgs. n. 81/2008 attualmente vigente, focalizzandosi sulla prevenzione degli infortuni a rischio biologico dovuti ai dispositivi medici (aghi, bisturi ecc.) in ambito sanitario. La vera "novità" è il chiaro riferimento ai dispositivi medici incorporanti meccanismi di protezione quali componenti della strategia globale di prevenzione.

Il costo medio diretto di una puntura accidentale è dato dai costi sostenuti per la diagnostica sull'operatore e sulla fonte e dalla profilassi post-esposizione, quindi, non comprende i costi relativi alla perdita di produttività e all'assenza dal lavoro e, ancor più, non include l'impatto emotivo che questi infortuni e le loro possibili conseguenze hanno sull'operatore esposto e sulla sua famiglia, né il costo derivante dai casi di infezione occupazionale, i costi assicurativi e i risarcimenti. Il costo diretto per trattare tutte le 100.000 esposizioni percutanee/anno (qualora fossero correttamente segnalate e gestite) è stimabile in circa 72 milioni di euro.

Ebbene, se la stessa somma fosse investita per prevenire anziché trattare le punture accidentali, sarebbe possibile drasticamente limitare il problema delle esposizioni occupazionali al rischio biologico negli operatori sanitari.

[1] Il gruppo di studio PHASE (People for Healthcare Administration, Safety and Efficiency) è stato costituito nell'aprile del 1999 con l'esclusivo intento di rendere disponibili uno spazio e un tempo di confronto dedicato alle tematiche della sicurezza in ambito sanitario. Phase è un gruppo di studio interdisciplinare a carattere culturale (apolitico, aconfessionale e senza scopi di lucro) composto e rappresentato da professionisti del mondo sanitario, istituzionale, universitario, giuridico e industriale che, a titolo personale e gratuito, si impegnano a condividere e a confrontare le proprie competenze ed esperienze.

L'Esperto risponde

Appalti

■ SE IL PROFESSIONISTA OPERA COME PRIVATO

D. Relativamente alla risposta al quesito 1921, pubblicato dall'Esperto risponde del 17 giugno 2013 (dal titolo « Obblighi del committente dopo il pagamento fattura»), vorrei avere conferma del fatto che tali adempimenti sono previsti soltanto qualora il committente sia soggetto passivo Iva e l'appalto rientri nell'ambito della sua attività professionale (escludendo, cioè, il caso in cui un professionista soggetto passivo Iva conferisca incarico a una impresa per costruire la sua casa di abitazione).

R. La risposta è affermativa, come si desume dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 2/E del 1° marzo 2013, al punto 2, là dove afferma che sono escluse dall'ambito applicativo della norma, su espressa previsione normativa, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che - ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972 - risultano prive di soggettività passiva ai fini Iva. Deve, inoltre, ritenersi escluso il "condominio", in quanto non riconducibile tra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del testo unico imposte sul reddito (Tuir). Ciò non di meno, il professionista, quando opera quale privato, ossia al di fuori dell'attività professionale, pur essendo esentato dalla responsabilità solidale in tema di versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (e dell'Iva), è tenuto a rispondere solidalmente nei limiti previsti dall'articolo 1676 del Codice civile, ossia al pagamento delle somme dovute ai dipendenti dell'appaltatore/costruttore della casa di abitazione (come nell'esempio esposto dal lettore), nei limiti di quanto ancora dovuto a quest'ultimo, purché il lavoratore: - sia titolare di regolare rapporto di lavoro; - presti la sua attività per lo svolgimento di una prestazione a suo favore; - sia titolare di un credito di lavoro non onorato dall'appaltatore. L'ulteriore condizione è la sussistenza di un credito dell'appaltatore verso il condominio committente in relazione alla prestazione di un appalto di lavori o di servizi. Per completezza di informazioni, va precisato - anche se il fatto non interessa direttamente la questione posta - che l'articolo 50 del Dl 69/2013 ha soppresso la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti Iva, modificando in tal modo l'ambito di applicazione dell'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del Dl 223/2006 (convertito in legge 248/2006). Rimangono, invece, in vigore tutte le disposizioni relative all'operatività della responsabilità (e della sanzione a carico del committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell'appalto.

(Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L'esperto Risponde, 22 luglio 2013)

Immobili

■ PIÙ CONTROLLI SUL RISCALDAMENTO

D. Con il Dpr 74/2013 sono cambiate le norme in materia di impianti di climatizzazione invernale ed estiva nel condominio. Anche i compiti del terzo responsabile sono in parte mutati. Quali sono le principali novità? Cosa è cambiato nel rapporto tra condominio e terzo responsabile? Quali sono i principali compiti riferiti all'impianto di riscaldamento?

R. Il Dpr 16 aprile 2013 n. 74 («decreto impianti»), apporta modifiche alla normativa in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Importanti novità vi sono anche in riferimento alle funzioni del terzo responsabile ed al suo rapporto con il condominio.

Il Dpr, entrato in vigore il 12 luglio 2013, è funzionale alla piena attuazione della direttiva europea 2002/91/CE (ora sostituita dalla 2010/91/UE). In proposito, la Commissione Europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana la procedura di infrazione 2006/2378. Il 19 luglio 2012, è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia Ue con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE.

Confermando le disposizioni, oggi abrogate, del Dpr 412/1993, viene precisato che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici, tra gli altri, a uso ufficio e/o abitazione. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, invece, la media delle temperature, misurate nei singoli ambienti raffrescati, non deve essere minore di $26^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non devono comportare spreco di energia.

La manutenzione

L'amministratore deve curare che le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto siano affidate ad imprese abilitate ai sensi del decreto del ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Il legale rappresentante del condominio dovrà pertanto acquisire, e conservare agli atti, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti. In difetto del possesso dell'abilitazione, egli sarà responsabile, per colpa in eligendo, per le eventuali inadempienze o violazioni di norme commesse dall'impresa. Questa è tenuta a eseguire la manutenzione conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, ai sensi della normativa vigente.

L'amministratore (o, in sua vece, il terzo responsabile) dovrà altresì acquisire dagli installatori e dai manutentori degli impianti termici, in forma scritta, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto. Il fine è quello di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Il libretto

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un «Libretto di impianto per la climatizzazione».

In caso di impianto autonomo, nel trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati. Tale obbligo, contenuto nel Dpr che, si ricorda, ha funzione di regolamento, tuttavia non è sanzionato in alcun modo. Si dubita che la mancata consegna possa pregiudicare la validità dell'atto di trasferimento.

L'amministratore, anche in caso di incarico ad un terzo responsabile (la cui presenza è quanto mai opportuna attesi i numerosi incumbenti a carico del responsabile dell'impianto che, negli edifici in condominio, è l'amministratore), è tenuto ad informarsi se tale libretto esiste e se viene correttamente aggiornato. Dovrà altresì accertarsi che i rapporti di efficienza energetica (conservati ed allegati al libretto) siano aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. Trattandosi di suggerimenti e non di obblighi, è lasciata facoltà all'amministratore, sentito eventualmente il terzo responsabile, se e quando sottoporre la questione all'assemblea, anche nell'ottica del rapporto costi-benefici.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nello stesso Dpr 74/2013, devono essere oggetto di interventi tesi a ricondurre a tali valori. Nel caso in cui non sia possibile, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Il responsabile (oppure, ove nominato, il terzo responsabile), può avvalersi della facoltà di richiedere un'ulteriore verifica. La scadenza indicata viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. Trattandosi di una spesa, l'amministratore deve necessariamente ottenere il preventivo assenso da parte dell'assemblea. Poiché questa è una ulteriore indagine che non sconfinata nella manutenzione straordinaria, si ritiene che non vi sia l'obbligo della raccolta integrale dei soldi necessari (articolo 1135 n. 4 del Codice civile).

Il termine di 180 giorni è decisamente maggiore rispetto all'ipotesi secondo la quale il terzo responsabile, che rilevi la necessità di effettuare interventi per riportare l'impianto in situazione di conformità a legge, debba ricevere incarico entro 10 giorni dalla comunicazione, pena decadenza del contratto (vedi articolo nella pagina). In questo caso, infatti, è lo stesso Dpr 74/2013 a prevedere un periodo più lungo. Entro tale termine, però, l'opera deve essere stata effettuata. L'amministratore ha un termine più ampio per raccogliere i soldi, ai sensi del citato articolo 1135 n. 4. In difetto, non potrà essere dato incarico di procedere alla sostituzione (Eduardo Riccio, Il Sole 24 ORE – L'esperto risponde, 22 luglio 2013)

■ IL DISTACCO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

D. *Da vari anni ho effettuato il distacco dal riscaldamento condominiale, avendo provveduto a installare un impianto privato, con autorizzazione assembleare. Al condominio continuo a corrispondere il 30% della quota precedentemente stabilita. Sono stato costretto al distacco dall'impianto condominiale poiché, abitando al piano attico, la mia abitazione non raggiungeva mai temperature confortevoli. In base alla nuova normativa sono ancora tenuto a corrispondere il 30% della quota?*

R. Il nuovo testo dell'articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, così recita: « Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Fra gli aggravii di spesa indicati dalla norma si ritiene possano essere compresi anche l'aggravio derivato alle spese di gestione del servizio per gli altri condomini, compensato dal maggior calore di cui beneficia l'appartamento del condomino che ha operato il distacco, che la giurisprudenza formatasi in precedenza alla riforma riconosceva (Cassazione civile, sezione II, 12 novembre 1997 n.1152). Se la quota del 30% di spese cui si fa riferimento nel quesito corrisponde alle spese di gestione nei termini di cui sopra, anche con l'entrata in vigore della nuova norma potrebbe continuare a gravare sulla proprietà esclusiva distaccata.

(Vittoria Cesarina Vegni, Il Sole 24 ORE – L'esperto Risponde, 22 luglio 2013)

■ REGOLAMENTO CONTRATTUALE E TERMOREGOLAZIONE

D. *La Regione Lombardia ha disposto l'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei singoli appartamenti. In caldaia viene installato un contabilizzatore generale che misura l'energia complessivamente prodotta. Ora, la ripartizione dei costi di riscaldamento avviene per una quota (20-30%) in base alla tabella millesimale di riscaldamento (per ripartire la cosiddetta dispersione) e per la restante quota in base alla lettura dei conta-ore (per ripartire i consumi). Installando i contabilizzatori (generale in caldaia e nei singoli appartamenti) tale ripartizione percentuale non ha senso perchè ora si è in grado di suddividere le due quote (contabilizzatore generale meno sommatoria singoli contabilizzatori = quota di dispersione da dividere per millesimi). Per fare ciò è però necessaria la modifica del regolamento che è quasi sempre è contrattuale. È possibile, a maggioranza, trattandosi di norma puramente regolamentare?*

R. Il riparto delle spese incide sui diritti patrimoniali individuali di ciascun condomino e non solo sulla organizzazione condominiale. In questo senso, la Cassazione (21 maggio 1987, n. 4627) ha puntualizzato che «in tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea ex articolo 1135, n. 2 del Codice civile, sono circoscritte alla verifica e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo indirettamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca». Per la ripartizione delle spese, alla stregua di quanto indicato dal lettore, ove il nuovo criterio di ripartizione sia in contrasto con il regolamento contrattuale, è necessario dar luogo alla revisione del regolamento condominiale. La modifica deve peraltro avvenire con la maggioranza degli intervenuti oltre ai cinquecento millesimi, se il regolamento è assembleare o con la totalità dei millesimi, se è contrattuale. A seguito della legge di riforma del condominio – legge 220/2012 – il novellato articolo 1120, n. 2 del Codice civile, dispone peraltro che «sono soggetti alla maggioranza degli intervenuti e cinquecento millesimi gli intervenuti per il contenimento del consumo energetico degli edifici». In particolare, la norma ha modificato il quinto comma dell'articolo 26, legge 10/91, nel senso che le innovazioni relative ai sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore sono approvate con la maggioranza degli intervenuti, oltre a cinquecento millesimi. In tale contesto, poiché le norme sulla termoregolazione e la contabilizzazione sono norme di ordine pubblico inderogabili, riteniamo che – anche per la modifica del regolamento contrattuale – sia sufficiente la maggioranza degli intervenuti, oltre ai cinquecento millesimi.
(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L'esperto Risponde, 22 luglio 2013)



Economia, agevolazioni, fisco e incentivi

■ ISEE, NON È «PRINCIPALE» LA CASA DATA IN COMODATO

D. *Ai fini del calcolo del nuovo Isee, vorrei sapere in quale misura concorre l'unica abitazione posseduta dal coniuge (che non vi risiede), data in comodato ai genitori. In particolare, anche ai fini Isee, come accade ai fini Irpef, tale abitazione dev'essere considerata come abitazione principale?*

R. L'immobile in questione non può essere considerato, ai fini Isee, abitazione principale. Infatti, in base alle previsioni del Dlgs 109/1998 e successive modifiche, e all'articolo 4, comma 1, lettera a, del relativo regolamento di attuazione (Dpcm 221/1999, come modificato dal Dpcm 242/2001), è accordata una detrazione forfettaria, fino a concorrenza di 51.645,69 euro, dal valore del patrimonio immobiliare (alternativa alla detrazione del debito residuo dell'eventuale mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile) qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, definita come quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e di proprietà di almeno uno di essi. Nel caso prospettato, quindi, non sussistendo tale condizione, l'immobile concorrerà in via ordinaria alla determinazione dell'indicatore. Dovrà, pertanto, essere valorizzato nel prospetto F6 allegato alla dichiarazione sostitutiva unica ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare, prendendo a riferimento, anche per le dichiarazioni presentate nel 2013 in attesa del completamento della ormai prossima riforma complessiva della disciplina Isee, il valore degli immobili definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, e non il valore ai fini dell'Imu (come precisato con messaggio Inps numero 21318 del 28 dicembre 2012). Non se ne terrà invece conto ai fini della determinazione della componente reddituale (prospetto F4), in quanto, nella fattispecie, l'immobile non concorre più alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

(Stefano Cavaciocchi, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 15 luglio 2013)

■ L'IMU NON SI COMPENSA TRAMITE MODELLO F24

D. *Un Comune ha autorizzato la compensazione dell' Imu 2012, calcolata erroneamente, con l'acconto Imu 2013 da versare a giugno. Il codice tributo da indicare nel modello F24 relativo alla compensazione era il 3844 (saldo a credito)?*

R. La compensazione del credito Imu autorizzata dal Comune non può essere fatta con il modello F24, e avviene solo con le modalità indicate dal Comune nel proprio regolamento (modalità che, per la verità, potevano essere riportate – per la maggior comprensione da parte del contribuente - anche nel provvedimento che ha autorizzato la compensazione stessa). È opportuno approfondire la questione, che offre spunti di riflessione nuovi e non privi di interesse. Il provvedimento 26 aprile 2007, protocollo n. 2007/71336, all'articolo 1, avverte che non può essere utilizzato in compensazione, in F24, il credito per tributi locali diversi dalle addizionali comunali e provinciali all' Irpef. In concomitanza con questo provvedimento, la risoluzione 20 aprile 2007, n. 76/E, ha anche abolito il codice tributo 3905, concernente eventuali crediti per imposta comunale sugli immobili (Ici). Attualmente, la possibilità di compensare crediti per tributi locali, diversi dalle addizionali all' Irpef, è rimessa esclusivamente a eventuali regolamenti comunali (articolo 1, comma 167, legge 27 dicembre 2006, n. 296: «gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali»). Nel potere regolamentare è inclusa anche la previsione delle modalità con la quale la compensazione dev'essere eseguita. Per esempio, il Comune può stabilire che il contribuente liquidi l' Imu dovuta in quel Comune a titolo di acconto o di saldo, e che a questa liquidazione segua una lettera esplicativa di quanto si è ridotto il credito per effetto dell'estinzione del debito. Ma non è possibile in alcun modo – diversamente da quanto immagina il lettore – eseguire la compensazione nel modello F24, in quanto mancano i codici tributo (e tutti gli altri presupposti di legge, che qui non è possibile riepilogare). Di sicuro, poi, non può essere utilizzato il codice 3844, che riguarda tutt'altra cosa (saldo dell'addizionale comunale all' Irpef versata in autotassazione).
(Ezio Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 15 luglio 2013)

■ LA CALDAIA DELLA SPA SI CAMBIA CON IL 65%

D. *Sono amministratore di una Spa. Vorremmo cambiare la caldaia per riscaldamento industriale, convertendola da gasolio a metano. L'impianto completo della caldaia vorremmo finanziarlo con un leasing. Possiamo godere del beneficio fiscale del 65 per cento, considerato, appunto, che l'impianto verrà pagato mediante locazione finanziaria?*

R. La risposta è affermativa. Le spese di sostituzione della caldaia di un immobile a destinazione produttiva (immobile non residenziale) fruiscono della detrazione del 65 per cento (articolo 14 del Dl 63/2013), sempreché si tratti di caldaia a condensazione, e che l'intervento consenta il conseguimento dei valori di trasmittanza termica previsti dal Dm 11 marzo 2008 e successive modificazioni. Nessun problema se l'intervento è conseguente alla stipula di un contratto di leasing: l'importante è che il fabbricato all'interno del quale viene installata la nuova caldaia sia strumentale all'esercizio dell'attività e venga utilizzato direttamente per l'esercizio dell'attività produttiva (sono invece esclusi gli immobili locati a terzi, risoluzione 340/E del 1° agosto 2008). Riguardo alle modalità di fruizione dell'agevolazione per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, con la circolare 21/E del 23 aprile 2010 l'agenzia delle Entrate ha precisato che: 1) si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; 2) gli adempimenti documentali (comunicazione all'agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all' Enea) devono essere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto, su cui si calcola la detrazione.
(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'esperto Risponde, 22 luglio 2013)

 Lavoro, previdenza e professione■ **MULTIATTIVITÀ: UNO STUDIO CON TUTTI I DATI**

D. *Un ingegnere, libero professionista iscritto all'albo, nel 2012 ha conseguito compensi in modo prevalente quale amministratore di condomini. Per quanto riguarda il codice Ateco e i relativi studi di settore, qual è l'alternativa più corretta? Si deve considerare l'attività di amministratore condominiale come compresa nell'attività di ingegnere e compilare lo studio di settore degli studi di ingegneria, mantenendo un unico codice Ateco (in tale studio è previsto un rigo per l'amministrazione di beni), oppure va compilato lo studio di settore degli amministratori di condominio, considerando prevalente tale attività e aggiungendo il relativo codice Ateco?*

R. Sembra corretta la seconda soluzione, e quindi, si propende per la compilazione del solo studio di settore VK16U, evoluzione dello studio di settore UK16U, in vigore dal 2011, nel cui ambito rientra l'attività prevalente relativa all'amministrazione di condomini, contraddistinta con il codice 68.32.00, avendo cura di indicare i dati relativi al complesso delle attività esercitate. Si ritiene, infatti, che il lettore possa considerarsi un soggetto "multiattività", in quanto svolge sia l'attività degli studi di ingegneria, contraddistinta con il codice 71.12.10, che rientra nello studio VK02U, evoluzione dello studio di settore UK02U, in vigore dal 2010, sia l'attività di amministrazione di condomini. In tale situazione, va presentato soltanto lo studio di settore relativo all'attività prevalente, e cioè quella da cui sono derivati maggiori ricavi nel periodo d'imposta (si veda il Dm 11 febbraio 2008). Va anche tenuto presente che lo studio di settore non può essere utilizzato, ai fini di accertamento nei confronti dei soggetti multiattività, se l'importo dei ricavi/compensi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi/compensi dichiarati. Se le attività non prevalenti superano il 30% dei ricavi complessivi, infatti, le risultanze dello studio di settore «possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie» (si veda anche la circolare 31/E del 1° aprile 2008). Per quanto riguarda il codice attività, se il contribuente non lo ha comunicato o lo ha fatto in modo errato, è possibile indicare il corretto codice attività nel modello Unico 2013 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli uffici territoriali delle direzioni provinciali dell'agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2013 (articolo 35, comma 3, del Dpr 633/1972); in questo caso, non si applicano le sanzioni (per approfondimenti si rinvia alla risoluzione dell'agenzia delle Entrate 112/E del 6 luglio 2001). Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello studi di settore e nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG), nonché nel quadro VA della dichiarazione Iva (in tal senso si vedano le istruzioni, parte generale, per la compilazione degli studi di settore).

(Roberto Moscati Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 15 luglio 2013)



**© 2013 Il Sole 24 ORE
S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano

